



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex
D.M. 270/2004*)
in Storia dal Medioevo all'età Contemporanea

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**Gli Esecutori contro la
Bestemmia ed il controllo
sulla stampa tra '500 e '600**

Relatore
Ch. Prof. Mario Infelise

Laureando
Marco D'Aliberti
Matricola 812661

Anno Accademico
2011 / 2012

INDICE

Introduzione	p. 6
1. Censura e moralità a Venezia: la nascita degli Esecutori contro la Bestemmia	p. 15
1.1 Fra interventi “teologizzanti” e “secolarizzanti”: la nascita degli Esecutori contro la Bestemmia	p. 23
1.2 La struttura del tribunale: composizione e rituali	p. 25
1.3 Scontri con Roma e scontri tra patrizi: l'evoluzione della magistratura	p. 30
2. Il fondo archivistico	p. 44
3. La legislazione sulla stampa	p. 51
3.1 L'Introduzione della censura preventiva	p. 57
3.2 Il conferimento agli Esecutori contro la Bestemmia della competenza sulla legge sulla stampa del 1527	p. 59
3.3 Esecutori, Riformatori, Savi all'Eresia ed Inquisizione: la soprintendenza sulle stampe si complica	p. 62
3.4 Sul finire del Cinquecento le strade si separano	p. 69
3.5 Il primo Seicento: il contrasto con Roma e la correzione del 1628	p. 74
3.6 24 settembre 1653: L'ultimo proclama sulla stampa	p. 77
4. Gli interventi censori degli Esecutori contro la Bestemmia	p. 80
4.1 L'analisi quantitativa dei procedimenti	p. 81
4.2 La repressione dell'oscenità	p. 92
4.2.1 La letteratura proibita	p. 93
4.2.2 La persecuzione dei testi ebraici	p. 107
4.2.3 Immagini scandalose	p. 122
4.2.4 Prime prove di censura teatrale	p. 125
Conclusioni	p. 127
Indice dei processi	p. 133
Bibliografia	p. 140

Abbreviazioni:

ASV Archivio di Stato di Venezia

Esecutori Esecutori contro la Bestemmia

b. / bb. busta / e

c. / cc. carta / e

f. / ff. filza / e

m.v. *more veneto*

reg. registro

DBI Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
Roma, 1960-. Consultabile dal sito www.treccani.it

*Se pensiamo di regolare la stampa per correggere i costumi,
dobbiamo regolare tutti gli svaghi e i passatempi,
tutto ciò che è estremamente gradito all'uomo.*

John Milton, *Areopagitica*

INTRODUZIONE

«La nostra libertà dipende dalla libertà di stampa, ed essa non può essere limitata senza che vada perduta»

Thomas Jefferson

Fondata nel 1985 per mano del giornalista francese Robert Ménard, l'associazione internazionale *Reporter sans frontières* (RSF) si occupa ormai da diversi anni di stendere periodicamente un rapporto sulla libertà di stampa nel mondo. I fattori sui quali si basa questa speciale classifica sono molti: il numero di violazioni della libertà di stampa; il numero di giornalisti imprigionati, o addirittura uccisi; il controllo, ed il condizionamento, dei governi sulle notizie trasmesse dai media; la censura imposta al web; l'importanza data alla protezione della *privacy* e al trattamento dei dati personali; le leggi, approvate e respinte, proposte dai singoli stati sulla libertà d'informazione e sulla salvaguardia di questo diritto fondamentale.

Il bilancio del 2011, segnato per lo più dai movimenti di protesta della "primavera araba", vede ai primi posti le stesse tre nazioni dell'anno precedente: Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi¹. Come si può ben immaginare sono le nazioni europee a dominare questa graduatoria: nella Top-10 infatti solamente Canada e Capo Verde non appartengono al "Vecchio continente". La medesima situazione si presenta se ampliamo il nostro punto di vista e prendiamo in esame le prime venti posizioni della classifica: gli stati extraeuropei, oltre ai due già citati, sono solamente Nuova Zelanda, Giamaica, Costa Rica e Namibia. Leggendo i nomi delle prime venti nazioni una cosa tuttavia colpisce: soltanto due di esse, il Canada e la Germania, appartengono al G8, nessuna al G14 o al G20. Se per le nazioni emergenti i dati sono tutt'altro che incoraggianti (Argentina al 47° posto, Brasile al 99°, Venezuela al 117°, India al 131°, Messico al 149°, Cina addirittura al 174°), stupiscono i dati delle, cosiddette, sette maggiori potenze del

¹ Il rapporto è consultabile in formato PDF su www.rsfitalia.org.

mondo: Giappone al 22° posto, Regno Unito al 28°, Francia al 38°, Stati Uniti al 47°, Italia al 61°, Russia al 142°. I dati relativi a questi ultimi due paesi sono i più inquietanti: se infatti in Russia l'influenza statale si protende su quasi tutte le testate giornalistiche e sui media con talmente tanto vigore da rendere la libertà d'informazione ancor oggi un miraggio difficilmente dissolvibile, la questione italiana, secondo i giornalisti di RSF, è notevolmente preoccupante e risulta invece segnata dal tentativo di introdurre una "legge bavaglio", dalla mancanza di volontà nel cercare una soluzione al "conflitto d'interessi", dai filtri e censure imposti alla Rete. Prendendo a campione le nazioni che appartengono all'Unione Europea, i dati si rivelano ancor meno rassicuranti: l'Italia infatti si colloca al terzultimo posto, davanti solo a Grecia e Bulgaria. Nel rapporto redatto dagli RSF, uno degli aspetti maggiormente criticati è l'assenza di un efficace disegno di legge destinato a garantire l'autonomia di giornali e televisioni dai partiti e dall'*establishment*, un aspetto che ci allontana notevolmente dalle democrazie del Nord Europa dove l'indipendenza dei media è preservata ormai da diversi anni.

Un'ulteriore conferma sulla difficile situazione italiana viene data dall'analisi, analoga a quella effettuata dall'associazione *Reporter sans frontières*, svolta dalla *Freedom House*, un'organizzazione non-governativa operativa a Washington fin dal 1941 ed impegnata nella difesa delle libertà civili e dei diritti umani. A differenza di RSF, in cui confluiscono giornalisti provenienti da tutto il mondo, l'istituto americano viene sovvenzionato, in misura minore, da alcune fondazioni private e, per la maggior parte, dal governo degli Stati Uniti, aspetto che ha levato una serie di dubbi circa i pareri espressi sulla democrazia americana. Tra le due associazioni vi è un'altra distinzione: mentre la prima si dedica unicamente alla libertà di stampa, *Freedom House* stila molteplici classifiche considerando tutti quegli aspetti che ledono i diritti inalienabili di ciascun individuo ed unificandole poi in un unico valore per ogni singolo stato.

Per quanto riguarda la libertà di stampa, le nazioni vengono invece suddivise in tre diverse categorie: *free*, *partly free* e *not free*. A guidare questa classifica, com'era già accaduto nell'indagine di RSF, troviamo nuovamente le repubbliche scandinave: Finlandia e Norvegia sono ora accompagnate al primo posto dalla Svezia, e seguite in rapida successione da Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Svizzera². Per quanto riguarda l'Europa, secondo gli esperti di *Freedom House*, vi è una netta differenza tra il blocco orientale e

² L'analisi è interamente consultabile su www.freedomhouse.org.

quello occidentale: le repubbliche che facevano parte dell'Unione Sovietica e dell'ex – Jugoslavia rientrano quasi tutte nella categoria *partly free*, tranne alcuni casi come Russia, Bielorussia ed Azerbaijan dove la stampa è ancora sottomessa agli interessi statali e perciò rientra tra i *not free*; le nazioni rimanenti vengono invece giudicate *libere*, tranne due uniche eccezioni, Turchia ed Italia, definite entrambe *parzialmente libere*.

Fino al 2004 l'Italia veniva collocata tra i paesi *free*, tuttavia, com'è stato già ricordato in precedenza, i successivi programmi di governo convinsero gli specialisti americani a declassarla, ponendola allo stesso livello di nazioni ancora piuttosto arretrate quali Bulgaria, Sud Corea, India ed Egitto. Nella relazione di *Freedom House*, l'Italia viene addirittura segnalata come un caso particolare, «un'anomalia nella regione europea», uno stato dove la libertà di stampa viene quotidianamente messa a repentaglio, come hanno dimostrato i «crescenti tentativi del governo di interferire con la politica editoriale dei mezzi di comunicazione pubblici, in particolare circa la copertura degli scandali del premier Silvio Berlusconi»³.

Affrontando la questione dei diritti inalienabili dell'individuo, limitarsi a numeri e statistiche appare tuttavia riduttivo. Con la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* delle Nazioni Unite del 1948, la facoltà di «cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e senza riguardo alle frontiere»⁴, ha definitivamente consacrato la libertà d'informazione tra i diritti fondamentali di ciascun individuo. Eppure ricordando i risultati di queste relazioni, i dati suggeriscono il contrario. All'indomani dell'attentato dell'11 settembre 2001, negli Stati Uniti si riaprì il dibattito sulla legittimità della censura: l'incertezza, tra la concessione di un potere incontrastato ai media e la possibilità di porre dei limiti ad essi, non si è ancora tradotta in un vantaggio consistente per nessuna delle due posizioni. A quasi dieci anni di distanza, il caso *Wikileaks* ha riproposto i medesimi interrogativi senza offrire nessuna nuova soluzione.

Negli anni Sessanta del secolo scorso, il filosofo Herbert Marcuse, riprendendo alcuni concetti esposti da Hobbes nel corso del Seicento, propose un rovesciamento dei valori sostenendo come la censura diventasse necessaria al fine di garantire la democrazia nella

³ Le citazioni provengono dal sito della *Freedom House*.

⁴ Art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

società moderna. Del grande dibattito sulla libertà di stampa, che in pieno Seicento vide opporsi i due maggiori filosofi della politica europea Baruch Spinoza e Thomas Hobbes⁵, sembra che le posizioni di quest'ultimo ne siano uscite vincitrici. Se in Inghilterra la censura preventiva fu ufficialmente abolita nel 1695, solo nel 1789 con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino si ebbe la reale affermazione della libertà di stampa, cosicché «da allora in poi ogni violazione è stata vista come negativa e vissuta nella coscienza corrente come atto odioso e riprovevole»⁶. Gli stessi movimenti liberali ottocenteschi, convinti sostenitori nella lotta contro qualsiasi forma di censura, non riuscirono nel XIX secolo a dare una svolta decisiva alla consacrazione di questo diritto fondamentale.

Con il procedere dell'industrializzazione, il rinnovamento della società fu assai più rapido e globale: grazie all'estensione del diritto di voto, aumentarono le libertà individuali, il controllo sulle opere stampate divenne meno serrato ed i processi religiosi andarono pian piano scomparendo. La censura tuttavia non scomparve. L'evolversi della società la costrinse a modificarsi, a rinnovare il proprio raggio d'azione, e così la repressione dell'oscenità e la tutela della moralità divennero il nuovo obiettivo dei censori, convinti che sorvegliando questi elementi avrebbero salvaguardato la sicurezza dello Stato e della società. A Londra nel 1802 venne infatti fondata una *Società per la repressione del vizio*, il cui fine era di incoraggiare la virtù e la religione e di eliminare quei libri e giornali, osceni e licenziosi, che avrebbero portato al dilagare del vizio e a comportamenti irrispettosi. Questa associazione, di cui sarà aperta una filiale nel 1873 nella città di New York, sarà la prima di una serie di organizzazioni il cui compito principale diverrà quello di informare la polizia della letteratura oscena che veniva pubblicata e messa in commercio.

Il passaggio da una repressione prettamente politico-religiosa ad una di tipo prevalentemente morale portò ad un cambiamento nelle stesse istituzioni: si andava infatti delineando una nuova forma di polizia, legata in modo indissolubile alla censura dei costumi e considerevolmente influenzata dalla nascente "opinione pubblica", guidata da poteri secolari ma legata comunque agli ambienti religiosi, anche se relegati a meri

⁵ Sulle considerazioni di Spinoza e Hobbes si veda: E. Tortarolo, *L'invenzione della libertà di stampa*, Carocci, Roma, 2011.

⁶ M. Infelise, *Introduzione*, in *Libro e censure*, a cura di F. Barbierato, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano, 2002, p. 13.

organi di consulenza. Nell'età dei totalitarismi, i sistemi di controllo e la repressione del dissenso divennero ancor più feroci, colpendo in modo maggiore i giornali, il principale veicolo d'informazione. La censura che attualmente cerca di colpire i media, imparagonabile ovviamente alle leggi fasciste sulla stampa o ai roghi hitleriani, è tuttavia la diretta conseguenza degli sforzi operati in passato dai regimi assoluti nel tentativo di limitare i mezzi di comunicazione e la pubblica informazione: manipolandoli, il controllo sulle masse può diventare pressoché assoluto.

Nel XXI secolo il controllo sull'informazione è divenuto meno evidente, al punto che parlare di censura sembra ormai antiquato. Eppure ancora oggi sono numerosissimi i casi di repressione, alcuni dei quali a dir poco eclatanti. Nel 2003 ad esempio, la bibliotecaria di un piccolo comune nella provincia di Modena venne condannata al pagamento di una considerevole pena pecuniaria per aver permesso la lettura di un libro, dal titolo chiaramente pornografico, ad una ragazzina poco più che quattordicenne. Nonostante il libro non fosse vietato ai minori bensì consigliato agli adolescenti nell'ambito della campagna antidroga promossa dal Ministero della Salute, la bibliotecaria fu accusata di aver violato l'articolo 528 del codice penale per aver distribuito materiale osceno, accusa dalla quale venne scagionata in appello⁷. Nel 2011 invece le scuole del Veneto furono invitate dall'assessore provinciale alla cultura della città di Venezia a «non adottare, far leggere agli studenti o conservare nelle biblioteche scolastiche»⁸ i testi di una serie di autori, tra i quali Daniel Pennac, Wu Ming e Tiziano Scarpa, colpevoli di aver sottoscritto nel 2004 una petizione a favore di Cesare Battisti. Questi due casi, immediatamente segnalati alla *Freedom House* da alcuni giornalisti italiani, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Le fiamme lambiscono nuove copertine, pagine annerite, titoli rimossi dagli scaffali: i falò dei libri non appartengono solo al passato.

*

Inevitabilmente, quando si parla di censura, il legame più diretto, probabilmente il più ovvio, ci porta ad accostarla all'Inquisizione, al Santo Uffizio e alla Congregazione

⁷ P. Fallai, "Libro osceno", *bibliotecaria condannata*, Corriere della Sera, 18 Maggio 2005.

⁸ C. Brambilla, *All'indice nella regione Veneto. Nelle scuole proibiti Saviano e i pro-Battisti*, La Repubblica, 20 gennaio 2011.

dell'Indice. Decine di nomi e di volti potrebbero essere accostati questa parola: Aretino, Machiavelli, Montaigne, Bruno, Galilei, Locke, Montesquieu, solo per citarne alcuni. Ma senza voler tornare troppo indietro, l'ultimo indice, promulgato da Pio XII meno di un secolo fa, colpiva intellettuali e scrittori del calibro di Gabriele D'Annunzio, di Fogazzaro, di Gide, di Sartre, di Loisy e persino il massimo esponente della filosofia italiana del primo Novecento, Benedetto Croce. Eppure non dobbiamo scordare che non fu unicamente la censura ecclesiastica a limitare le pubblicazioni di scienziati, filosofi e letterati.

Fin dal XVI secolo, molti principi europei decisero di dotarsi di strutture statali adibite al controllo del commercio librario, magistrature laiche che avrebbero affiancato gli inquisitori papali nella lotta all'eresia e nella ricerca delle opere proibite. Il processo di formazioni di questi organi non fu sistematico ma lento e travagliato: in alcuni casi queste istituzioni nacquero prima dello scoppio della Riforma; alcune, come quelle francesi ad esempio, solo verso la fine del Cinquecento al termine delle "guerre di religione"; la maggior parte di queste magistrature tuttavia apparve contemporaneamente alle strutture inquisitorie romane.

Solamente nella penisola italiana la Chiesa riuscì ad imporre il proprio apparato censorio: sebbene l'indice fu recapitato a tutti i principi europei, esso venne riconosciuto unicamente nei territori cattolici dell'Impero, in Polonia e in Portogallo. Nelle altre corti europee esso incontrò notevoli opposizioni e venne per lo più ignorato. In Francia e in Spagna, il controllo sull'editoria rimase nelle mani delle autorità locali: il re infatti esercitava il proprio controllo sulle pubblicazioni grazie al sistema del privilegio di stampa, coadiuvato, nella prima, dalla facoltà di Teologia della Sorbona, mentre nella seconda, dall'Inquisizione e dal Consiglio Reale di Castiglia⁹. Come ha recentemente notato Marco Cavarzere perciò, possiamo tranquillamente sostenere che «la censura papale riuscì ad imporsi solo laddove i rapporti di forza consentirono alla Chiesa di affermare la sua egemonia»¹⁰.

Gli sforzi papali si concentrarono quindi sui territori italiani dove la frammentazione dei poteri favorì il rapido inserimento dei tribunali dell'Inquisizione, i quali riuscirono ad

⁹ Per una panoramica sulla situazione europea si veda: M. Infelise, *I libri proibiti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 12-24, e la bibliografia lì riportata.

¹⁰ M. Cavarzere, *Introduzione*, in *La prassi della censura nell'Italia del Seicento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011, p. X.

infiltrarsi in tutti gli Stati della penisola, compresi il ducato di Milano e il regno di Napoli, sudditi della monarchia iberica. Uniche eccezioni rimasero la Sardegna e la Sicilia, dove l'Inquisizione spagnola mantenne intatta la propria giurisdizione e i propri poteri. Un elemento tuttavia accomuna le singole realtà della penisola italiana: «il lungo e sostanziale disinteresse» con il quale si assiste all'intromissione papale nella censura libraria, un'indifferenza che «finì con il lasciare mano assolutamente libera alle autorità ecclesiastiche»¹¹. Pochissimi furono i tentativi di limitare il potere degli inquisitori romani, il cui intervento entrava quasi sempre in conflitto con gli altri centri di potere già presenti: le magistrature locali ed i vescovi. Nel ducato di Milano e nel regno di Napoli all'indice romano si aggiunsero le proibizioni spagnole, anche se la sorveglianza su questi territori rimase costantemente nelle mani dell'Inquisizione romana. Negli altri stati della penisola italiana non soggetti a governi stranieri, come ad esempio il ducato sabauda, il Granducato di Toscana e la corte estense, il controllo si fece ancor più serrato: gli inquisitori monopolizzarono il controllo delle opere proibite, impedendo alle autorità laiche di intervenire in tale ambito. L'unico stato ad opporsi vigorosamente all'intervento papale fu la repubblica di Venezia, il centro più importante dell'editoria italiana e uno dei più rilevanti in Europa.

Nel 1543 il controllo sul mercato librario venne affidato alla magistratura secolare degli Esecutori contro la Bestemmia, i quali avrebbero avuto il compito di appurare il corretto rilascio delle licenze di stampa. Mantenere inalterato il proprio controllo sull'editoria aveva due finalità: innanzitutto vi era una motivazione economica, vista l'importanza fondamentale di questo settore per l'industria veneziana; in seconda battuta, vi era la questione della giurisdizionalità del conflitto. Come ha correttamente evidenziato Vittorio Frajese: «l'Indice impartiva, o pretendeva di impartire i suoi comandi direttamente ai librai, senza alcuna mediazione delle autorità secolari. L'arte della stampa, in altre parole, veniva considerata da Roma, a causa della particolare merce di cui era produttrice, un'arte *spirituale*, legata al Sommo Pontefice da un particolare legame di fedeltà»¹². Era perciò inaccettabile per i patrizi veneziani promulgare le proibizioni

¹¹ M. Infelise, *Note sulle origini della censura di Stato*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Laterza, Roma, 2003, p. 227.

¹² V. Frajese, *Regolamentazione e controllo delle pubblicazioni degli antichi stati italiani (sec. XV-XVIII)*, in *Produzione e commercio della carta e del libro secc. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Le Monnier, Firenze, 1992, p. 703.

romane in quanto sarebbe stata una forma di sottomissione e di riconoscimento dell'autorità papale sul territorio veneto.

La magistratura laica degli Esecutori contro la Bestemmia si presenta perciò come un caso unico nello scenario italiano nella lotta contro i libri proibiti. Al modello veneziano cercheranno successivamente di ispirarsi il granducato di Toscana, il ducato di Savoia e il regno di Savoia, non ottenendo tuttavia risultati significativi e dovendo sconsolatamente accogliere gli indici pontifici¹³.

Questa istituzione presenta un'ulteriore particolarità: essa non si occupò unicamente del controllo sull'editoria locale ma ebbe anche competenze nei reati relativi al gioco, alla prostituzione, ai casi di deflorazione e alle violenze cittadine, una sorta di polizia destinata a sorvegliare il popolo della Repubblica. Ricompare quindi nella Venezia del '500 quel nesso già citato tra censura dei libri e censura dei costumi che si andrà sviluppando nella società industriale del XIX secolo. Affidando la competenza sui reati relativi alla moralità si creava una nuova «corrispondenza tra offesa contro il doge e lo Stato da un lato ed offesa contro Dio e la religione dall'altro»¹⁴, sottraendo perciò queste materie, e la stessa censura libraria, dalla competenza ecclesiastica e favorendo un processo di secolarizzazione¹⁵.

Gli studi finora effettuati sull'editoria veneziana e sulla censura libraria hanno affrontato solo marginalmente l'incidenza avuta nella Serenissima della censura statale. Il fine di questa ricerca è perciò quello di comprendere più chiaramente l'effettivo utilizzo di questa magistratura nella lotta contro la diffusione dei testi proibiti tra il XVI e il XVII secolo, nel passaggio perciò tra una repressione volta ad estirpare l'eresia e gli scritti eterodossi, ad una votata alla salvaguardia degli ideali della Chiesa post-tridentina ed alla cura di una religiosità ancora più devota. Il Seicento si apriva infatti con il generale trionfo dell'Inquisizione nella lotta all'eresia, ma un cambio di atteggiamento fu necessario una volta di fronte alla censura di opere cattoliche: alle pubbliche condanne si sostituirono procedure segrete; i libri non vennero più bruciati nelle piazze ma custoditi

¹³ Ibidem, pp. 706-708. Sul caso napoletano si veda: P. Lopez, *Inquisizione, stampa e censura nel regno di Napoli tra '500 e '600*, Edizioni del Delfino, Napoli, 1974; su Firenze: A. Panella, *La censura sulla stampa e una questione giurisdizionale fra Stato e Chiesa in Firenze alla fine del secolo XVI*, «Archivio Storico Italiano», s. V, XLIII (1909), pp. 140-151.

¹⁴ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna*, in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, a cura di N. Pirillo, «Annali dell'Istituto storico-germanico», Quaderno 47, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 178.

¹⁵ Ibidem, p. 179.

gelosamente nelle biblioteche private; gli scrittori stessi ricorsero sempre più spesso all'autocensura e alla dissimulazione per sottrarsi alla revisione dei testi¹⁶. Venezia tuttavia si distinse come ultimo baluardo nella difesa della libertà repubblicana, costantemente impegnata nella difesa dei propri diritti e prerogative sia nel Cinquecento, rigettando gli indici romani e strappando diverse concessioni per i propri librai, sia nel Seicento, dando asilo ai libertini e agli intellettuali che la abitavano e che da qui componevano i propri attacchi contro la curia romana. Comprendere i meccanismi nei quali si destreggiarono gli Esecutori contro la Bestemmia in questi due secoli così densi e rilevanti per la storia della repubblica veneziana, è l'obiettivo finale di questa tesi. Nel primo capitolo è stata analizzata la nascita e l'evoluzione della magistratura: il contesto storico in cui venne creata, i reati ai quali era preposta, il personale che la componeva, le trasformazioni che subì con il passare degli anni¹⁷. Dopo questa panoramica iniziale, nel secondo capitolo ho cercato di offrire una breve descrizione del fondo archivistico degli Esecutori: sfortunatamente si tratta di un archivio lacunoso e non sempre preciso a causa dei frequenti spostamenti e rinnovamenti a cui è stato sottoposto e presenta perciò notevoli discrepanze. Nel capitolo successivo sono invece stati esaminati i capitolari emessi da questa magistratura relativi all'editoria, contestualizzandoli storicamente nei rapporti tra la repubblica lagunare e lo stato pontificio. Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, sono stati studiati i processi relativi ai reati di stampa e alla detenzione di opere proibite, confrontando i periodi di maggiore attività di questo tribunale e cercando di riordinare e di classificare i diversi interventi operati dai magistrati.

¹⁶ Su questi fenomeni si veda il testo già citato di Marco Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento*.

¹⁷ Per quanto riguarda gli altri reati posti sotto la competenza degli Esecutori contro la Bestemmia, già eccellentemente studiati da Gaetano Cozzi, Renzo Derosas e Vittorio Frajese, essi vengono trattati solo marginalmente: brevi riferimenti mi sembravano comunque doverosi al fine di comprendere integralmente quest'istituzione e il suo funzionamento.

CAPITOLO PRIMO

CENSURA E MORALITÀ A VENEZIA: LA NASCITA DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Premessa: l'ira divina si scatena sulla Venezia rinascimentale. Tra visioni apocalittiche e un Consiglio dei Dieci sempre più "indaffarato".

Agli occhi del patriziato veneziano, come di qualsiasi altra classe dirigente del XVI, rovesci politici e militari apparivano come altrettante manifestazioni dell'indignazione divina di fronte al peccato e alla corruzione. Legiferare in materia di costumi diventava quindi un modo di salvare lo stato: ne è prova la folta legislazione contro le offese alla moralità emanata nel corso di un secolo pieno di sconvolgimenti come il XVI.¹

Nonostante la crisi del Quattrocento avesse colpito la maggior parte della penisola italiana, la repubblica di Venezia arrivò all'alba del XVI secolo apparentemente al massimo della sua potenza e delle sue ricchezze. Dal punto di vista territoriale, il bilancio degli ultimi cinquant'anni era sicuramente positivo anche se «il prezzo pagato era stato, comunque, altissimo»².

La rinnovata ostilità col Turco, le cui scorrerie giungevano fino ai bordi della laguna, e le due gravi sconfitte patite alla Sapienza e allo Zonchio, avevano tuttavia incrinato la serenità della comunità lagunare: si incominciò allora, come Paolo Preto ha efficacemente descritto, a dubitare della persistenza dell'appoggio divino, a temere sia

¹ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, Il Veltro, Roma, 1983, p. 52.

² G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino, 1982, pp. 87 ss.

«calamità sociali», come inganni e congiure, che «calamità naturali», come incendi, carestie o maree eccezionali³.

Alla notizia della caduta di Modone la città intera precipitò nello sconforto generale: visioni drammatiche incupivano le menti dei veneziani e i Turchi assumevano sempre più rapidamente le fattezze di spiriti diabolici, flagelli inviati da Dio per punire la cupidigia veneziana. Suggestionati da una lettera giunta al doge Barbarigo da un anonimo «servo di Dio», la quale lamentava i gravissimi peccati e i pessimi costumi della repubblica lagunare, i patrizi veneziani cercarono di riottenere il favore di Dio emanando una serie di provvedimenti volti a ripristinare quei costumi che erano andati via via decadendo⁴. Al posto di accorgimenti di carattere politico o militare, l'intervento moralizzatore, com'era stato suggerito dall'anonimo «servo di Dio», divenne allora il mezzo per ripristinare il benessere della Repubblica.

Non bisogna infatti scordare, come ha notato Renzo Derosas, che «in questi anni profondamente segnati da guerre, carestie, epidemie, si fa angosciato, per le collettività, non meno che per gli individui, il bisogno di ingraziarsi il favore divino e di eliminare quei peccati che ne provocano la vendetta»⁵. Fondamentale diviene perciò tutelare i costumi, regolamentare meretrici e vagabondi, punire giocatori e bestemmiatori, porre un freno insomma al dilagare del vizio e alla dissolutezza dei costumi.

Pochi giorni dopo la presa di Modone, perciò, il Consiglio dei Dieci decise di emanare leggi durissime contro bestemmiatori, sodomiti, prostitute e mezzane, affidando la competenza su questi reati al Consiglio stesso. A preoccupare in modo particolare le coscienze della nobiltà veneziana era il peccato della bestemmia, la quale, come lamentava Giovanni Gerson, «è causa di pestilenze, guerre e carestie»⁶ e veniva collocata da teologi ed umanisti tra i crimini contro natura, reato che d'ora in avanti sarà punito con una multa di duecento lire e con il bando dalla città di Venezia per almeno due anni.

³ P. Preto, *Le «paure» della società veneziana*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1994, pp. 215-238.

⁴ L'evento viene narrato da Marin Sanudo in *I diarii*, III, Venezia, 1880, coll. 623-626. Secondo Girolamo Priuli tuttavia la lettera potrebbe essere stata scritta dallo stesso doge Barbarigo (G. Priuli, *I diarii*, a cura di R. Cessi, II, Bologna 1933, p. 31).

⁵ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. I, a cura di G. Cozzi, Jouvence, Roma, 1981, p. 438.

⁶ Le considerazioni del Gerson sulla bestemmia sono in J. Huizinga, *L'autunno del Medioevo*, Sansoni, Firenze, 1989, pp. 221-224. Sulla blasfemia e sulle sue definizioni giuridiche si vedano anche le interessanti considerazioni di Paolo Prodi in *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 1992.

In origine, la repressione di questo reato era sottoposta al controllo della magistratura dei *Signori di Notte al criminali*⁷, tuttavia, vista l'incapacità di estirparla e una sempre più acuta preoccupazione per il dilagare della blasfemia, il Consiglio dei Dieci aveva deciso di riportare sotto il proprio controllo questa spinosa materia, delegando ai Signori di notte unicamente le imprecazioni contro i santi⁸. Ciò nonostante la nuova suddivisione si rivelerà piuttosto inefficace: solo pochi anni dopo infatti, il Consiglio dei Dieci deciderà di revocare ai Signori di Notte anche i reati considerati più lievi, concentrando nelle proprie mani tutti i casi di blasfemia e affidando agli *Avogadori di Comun*⁹ il compito di avviarne i processi¹⁰.

Erano interventi duri ma necessari, volti a salvaguardare la libertà e il destino della repubblica lagunare in un'epoca in cui il peccato e il soccorso divino avevano forte presa sia sulla collettività che sulle coscienze individuali. Tuttavia, per tutti quelli che come Gerolamo Priuli vedevano dietro ogni vicenda umana un segno dell'intervento divino, questi provvedimenti risultavano ancora insufficienti: questi patrizi «lamentavano l'atmosfera godereccia di certi ambienti cittadini, l'insensibilità per i doveri civili e religiosi che il momento imponeva, l'adozione delle mode francesi, da parte di uomini e di donne, e il dilagare di bestemmie, di casi di sodomia, di scandali nei monasteri, e del lusso»¹¹. E saranno gli eventi degli anni successivi a favorire quel forte impulso moralizzatore che modificherà in modo permanente le strutture statali, potenziate ora da una serie di magistrature che andranno a puntellare gli organi della Repubblica, ciascuna dotata di specifiche prerogative e funzioni. Dietro ai terribili avvenimenti dei primi decenni del XVI, come l'apertura delle rotte atlantiche, la disfatta di Agnadello, l'impegnativa riconquista della Terraferma, la comparsa della peste o l'incendio che distruggerà Rialto, altro non si vedrà se non un chiaro disegno divino volto a punire i corrotti costumi veneziani.

⁷ Sui Signori di Notte si veda: M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari*, Padova, 1906, pp. 206-209 e Id., *Studi e documenti di storia veneziana*, «Nuovo Archivio Veneto», XIX, 1910, pp. 145-158.

⁸ ASV, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 28. Decreto del 29 agosto 1500.

⁹ Sugli Avogadori di Comun si veda il saggio di M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari*, cit., pp. 180-182, e il saggio di G. Cozzi, *La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)*, in *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., pp. 81-216.

¹⁰ ASV, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 30. Decreto del 5 aprile 1505.

¹¹ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 106.

Prima di procedere, tuttavia, risulta necessario effettuare una precisazione: sarebbe sconsigliato pensare che nel volgere di pochi anni le abitudini dei veneziani abbiano subito un mutamento così radicale e repentino. Come ha sottolineato Derosas, si tratta invece «dell'emergere progressivo di una nuova concezione della moralità comune, caratterizzata da una crescente intolleranza verso tutto ciò che nel comportamento quotidiano sembra offendere il decoro pubblico e turbare l'ordine civile»¹². Nonostante in questi anni si abbia un importante rinnovamento delle strutture assistenziali veneziane¹³, non si può non notare come quest'azione moralizzatrice punti innanzitutto a colpire gli strati più bassi della popolazione e tutti quelli che, come mendicanti o vagabondi, avrebbero potuto danneggiare il benessere del patriziato e turbare la quiete pubblica; si rovesciò il rapporto coi poveri, sempre più in aumento all'interno dello stesso patriziato, peggiorò con le prostitute e con i "forestieri". Edward Muir ha infatti evidenziato come queste riforme «tentavano di separare il patriziato dal popolo e di far corrispondere i limiti giuridici di classe con i confini culturali, trasformando il patriziato in un'aristocrazia cosciente di sé»¹⁴. Analizzando tutti questi provvedimenti, che a breve verranno elencati, persiste insomma «l'impressione che i propositi formulati ed i provvedimenti presi abbiano assai più una capacità consolatoria che non una concreta possibilità di modificare dei modelli di vita ormai radicati»¹⁵. La causa escatologica infatti non può essere l'unica motivazione di questa piccola rivoluzione del sistema giudiziario veneziano.

Esaminando più attentamente l'organizzazione dei tribunali cittadini, dietro alla nascita di queste nuove magistrature si può infatti scorgere non solo una giustificazione di carattere etico - morale ma anche la necessità di un rinnovamento delle strutture giudiziarie che nelle altre corti europee era già stato effettuato con l'istituzione in Francia dei *lieutenants criminels*, dei *corregidores* in Spagna, della *corte della camera stellata* in Inghilterra, dell'*Inquisizione* nello Stato pontificio¹⁶.

¹² R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 444.

¹³ Si veda: G. Scarabello, *Strutture assistenziali a Venezia nella prima metà del '500*, in "Renovatio Urbis". *Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, a cura di M. Tafuri, Officina Edizioni, Roma, 1984, pp. 119-133, e B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia (1500-1620)*, Il Veltro, Roma, 1982.

¹⁴ E. Muir, *Manifestazioni e cerimonie nella Venezia di Andrea Gritti*, in "Renovatio Urbis". *Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, cit., p. 60.

¹⁵ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 443.

¹⁶ Per un confronto con gli sviluppi in Europa: J. H. Langbein, *Prosecuting crime in the Renaissance. England, Germany, France.*, Cambridge, 1974. Per una bibliografia più ampia si veda il già citato G.

Nella repubblica di Venezia l'organo preposto era il Consiglio dei Dieci, «nato dall'imperiosa esigenza di reprimere ogni attentato alla sicurezza dello Stato dopo le clamorose congiure di Baiamonte Tiepolo e Marin Faliero»¹⁷, organo che, col passare degli anni, aveva accresciuto non solo i propri poteri ma anche i propri ambiti di competenza. Infatti se inizialmente esso possedeva unicamente compiti giudiziari e di tutela della sicurezza della Repubblica, successivamente aveva esteso la propria autorità fino a diventare il tribunale supremo ed il fulcro della vita politica veneziana¹⁸. La dilatazione dei poteri del Consiglio dei Dieci costrinse perciò alla costituzione «di una serie di magistrature, cui il consiglio, sempre più occupato nei pressanti compiti di gestione della politica interna ed estera, aveva iniziato a delegare funzioni di controllo amministrativo o giudiziario su materie di altrettanto urgente necessità»¹⁹. La creazione di queste istituzioni, che rimarranno strettamente connesse ai Dieci e che verranno investite della procedura inquisitoria e del rito segreto, permise perciò la non frantumazione dei poteri e un controllo più accurato ed incisivo di queste materie che, viste le grandi e molteplici responsabilità del Consiglio, potevano essere trascurate o affrontate poco efficacemente. Come ha notato John Martin, il quale vede nella guerra della lega di Cambrai il vero e proprio spartiacque per lo stato veneziano, furono i nuovi fermenti politici e sociali a spingere il Consiglio dei Dieci alla creazione di queste magistrature, le quali «rappresentavano un tentativo di pianificare strumenti più razionali di controllo sociale»²⁰. In questo modo inoltre l'assistenza pubblica rimaneva una delle prerogative dello Stato e non un dovere religioso, uno strumento fondamentale perciò per «prevenire i disordini e le insurrezioni popolari»²¹ e per limitare l'intervento ecclesiastico. Va ricordato inoltre che questo progetto di rinnovamento delle magistrature si colloca all'interno di un periodo particolare per la Repubblica, quando il progetto della "*Renovatio urbis*", voluta dal doge Andrea Gritti e promossa da una figura

Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, e i riferimenti li presenti.

¹⁷ P. Preto, *Le «paure» della società veneziana*, cit., p. 222.

¹⁸ Sull'ascesa, sui poteri e sulle competenze del Consiglio dei Dieci si veda il saggio di G. Cozzi, *La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., pp. 81-216

¹⁹ A. Viggiano, *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in *Storia di Venezia*, cit., p.848.

²⁰ J. Martin, *Inquisizione romana e criminalizzazione del dissenso religioso a Venezia all'inizio delle età moderna*, «Quaderni Storici», 66, 1987, 3, p. 785.

²¹ W. J. Bouwsma, *Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell'età della Controriforma*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 51.

di spicco come Gasparo Contarini²², cercò in tutti i modi di promuovere l'immagine di Venezia come "nuova Hierusalem", «sede provvidenziale dell'*universalis concordia*, luogo privilegiato della *charitas*, sede di dialogo civile e di tolleranza», un piano tuttavia che, come adesso vedremo, avrà «risposte tutt'altro che coerenti nella pratica»²³.

In seguito alla pesantissima sconfitta di Agnadello le visioni apocalittiche ripresero a serpeggiare per le calli di Venezia: ai Turchi si aggiungevano ora l'Impero e il papato, mantenere i proprio confini e l'egemonia sull'Adriatico diventava ancor più arduo. A fomentare queste malevoli voci fu lo stesso doge Leonardo Loredan, il quale decise di sostenere ufficialmente l'intima connessione tra «degenerazione morale e sconfitta militare»²⁴: i corrotti costumi dovevano perciò essere eliminati, sostituiti da comportamenti più pii e benevoli. Un decreto analogo a quello del 29 agosto 1500 era ormai all'orizzonte.

Nel 1511 infatti il Consiglio dei Dieci decise di modificare la legge relativa all'accusa di sodomia, giudicando ora non più necessaria la denuncia preventiva e scatenando le proteste della comunità ebraica: da questo momento in poi chiunque avrebbe potuto essere arrestato senza esser stato senza esser stato sottoposto ad una accurata indagine. Sarà proprio con questo provvedimento che prenderà corpo la vera e propria offensiva contro il dilagare e il diffondersi del vizio intrapresa in prima persona dal doge Loredan, e proseguita dai suoi successori Antonio Grimani (1521-1523) ed Andrea Gritti (1523-1538).

Per un organo quale il Consiglio dei Dieci promulgare una legge era una questione abbastanza semplice, tuttavia verificare che essa venisse rispettata dal popolo veneziano era un compito assai più difficile: i Dieci inoltre erano già gravati di molti compiti e rimetter loro anche il controllo su queste sfere era di fatto impensabile.

L'anno successivo incominciò così il programma di rinnovamento delle strutture istituzionali con la creazione della prima delle magistrature che andranno a coadiuvare il

²² Su Gasparo Contarini e sulla sua influenza sul patriziato veneziano si veda il saggio di H. Jedin, *Gasparo Contarini e il contributo veneziano alla Riforma Cattolica*, in *La civiltà veneziana del Rinascimento*, Sansoni, Firenze, 1958, pp. 103-124, e G. Fragnito, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Olschki, Firenze, 1988.

²³ M. Tafuri, "Renovatio Urbis Venetiarum": il problema storiografico, in "Renovatio Urbis". Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538), cit., p. 30. Il volume, che contiene saggi di Muir, Finlay, Scarabello, Stella, offre una panoramica completa sul dogado di Andrea Gritti, sia dal punto di visto artistico- culturale che sul piano istituzionale e politico.

²⁴ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 53.

Consiglio dei Dieci nel controllo della quiete pubblica, i *Provveditori alle pompe*²⁵. Questi funzionari non solo avevano il compito di controllare le spese suntuarie e le ostentazione del lusso ma anche il tenore di vita delle cortigiane, gli abbigliamenti eccessivamente sfarzosi, le spese per il carnevale e per gli altri festeggiamenti.

Nel 1521 sarà invece la volta dei *Tre Provveditori sopra i monasteri*²⁶, il cui compito era quello di controllare i beni e persone degli ecclesiastici regolari. Alfredo Viggiano ha voluto evidenziare il momento particolare in cui nacque questa magistratura: « in un'età in cui si registrava, con sempre maggiore preoccupazione, la diffusione di focolai di riforma protestante all'interno del Dominio, ci si preoccupava di arginare la pericolosa tendenza alla messa in discussione dei valori del culto divino e del rispetto per i luoghi sacri, ridando dignità e serietà a quelle istituzioni, come i monasteri, in cui avrebbero dovuto trionfare la devozione e la santità»²⁷. Legata alla creazione di questa nuova magistratura sarà il conseguente decreto del 1524, con il quale il Consiglio dei Dieci decise di istituire il reato di scandalo in luogo sacro, al fine di limitare le risse che sconvolgevano quotidianamente Venezia ed erano scoppiate persino nelle chiese²⁸. Questa legge puniva, con la pena del bando, chiunque avesse estratto un'arma da fuoco o da taglio all'interno di una chiesa o di un monastero.

Nel 1527 sarà invece l'editoria, uno dei punti cardine dell'economia veneziana, ad essere colpita dall'impulso moralizzatore del Consiglio dei Dieci: venne infatti approvata una legge per il controllo preventivo delle opere da stampare al fine di eliminare dal mercato libraio i testi osceni e contro la religione cattolica, uno dei primi tentativi effettuati in Europa di introdurre la censura preventiva di Stato²⁹.

L'anno successivo venne assunto un decreto contro i mendicanti forestieri, i quali, non essendo veneziani, non potevano accedere all'aiuto delle strutture assistenziali e, in quanto non in grado di provvedere al proprio sostentamento, dovevano essere espulsi dal dogado oppure mandati al remo. I vagabondi infatti incarnavano gli aspetti più

²⁵ Sui Provveditori alle Pompe si veda: G. Bistort, *Il magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia. Studio Storico.*, Venezia 1912 (riprod. anast. Bologna 1969); G. Trebbi, *La società veneziana*, in *Storia di Venezia*, cit., pp. 129-213, in particolare le pp. 145-162.

²⁶ Sui Tre Provveditori sopra i Monasteri si veda: I. Giuliani, *Genesi e primo secolo di vita del Magistrato sopra Monasteri. Venezia 1519-1620*, Padova, 1963.

²⁷ A. Viggiano, *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in *Storia di Venezia*, cit., p.848.

²⁸ ASV, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 36, 15 gennaio 1523 (m.v.).

²⁹ ASV, *Esecutori*, b. 56, 29 gennaio 1526 (m.v.).

indecenti ed indecorosi della società, affiancavano «la degenerazione fisica a quella morale», causando un «grave turbamento al decoro e alla tranquillità»³⁰.

A questo stesso periodo risalgono inoltre i tentativi promossi dallo stesso Andrea Gritti, ma piuttosto inconcludenti, di riforma della festa del Carnevale: si cercò infatti di rimuovere gli aspetti scandalosi e lascivi che lo caratterizzavano, in favore di spettacoli dichiaratamente classici e maggiormente amati dal doge, una proposta tuttavia che non riscontrò molto successo tra gli stessi membri del patriziato, i quali, come tutto il popolo veneziano, amavano questa grande festa³¹.

Lo stesso doge si mise nuovamente in luce nel 1530, all'indomani della messa in scena, davanti a diversi ospiti stranieri, di uno dei *Due Dialoghi* del Ruzante, più precisamente il *Parlamento*: la commedia infatti criticava severamente il malconcio esercito veneziano e il comportamento del suo generale Bartolomeo d'Alviano, amico intimo del Gritti³². Il doge criticò aspramente la commedia giudicandola oscena ed immorale ed emise un provvedimento al fine di impedire le rappresentazioni teatrali, proibizione che durò tuttavia pochissimo in quanto già l'anno seguente le recite ripresero in tutti i sestieri della città.

Nel 1533 riprese invece la lotta contro la blasfemia: con questo provvedimento il Consiglio dei Dieci decideva di introdurre, in questo tipo di processi, l'intervento della Quarantia criminal e di ripristinare i Signori di Notte. I Dieci avrebbero allora mantenuto sotto la propria egida tutte le denunce di bestemmia così come gli Avogadori avrebbero continuato ad istruire i processi; ai giudici della Quarantia criminal sarebbe invece spettato il compito di emettere le sentenze e ai Signori di Notte giudicare i reati meno gravi³³.

Con la legge del 20 dicembre 1537, infine, il Consiglio dei Dieci dava vita alla magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, un organo che sopravvivrà fino alla caduta della Serenissima accrescendo costantemente i propri poteri fino a diventare il perno nella lotta contro i comportamenti immorali. Alla sua creazione tuttavia, questo

³⁰ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 444.

³¹ Sui tentativi di riforma del carnevale si vedano i saggi di E. Muir, *Manifestazioni e cerimonie nella Venezia di Andrea Gritti*, cit., pp. 59-77, e di L. Padoan Urban, *Feste ufficiali e trattenimenti privati*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1983, vol. 4/1, pp. 575-600.

³² L'episodio viene narrato da Giorgio Padoan in *Momenti del Rinascimento veneto*, Antenore, Padova, 1978, pp. 267-268.

³³ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 9. Decreto del 30 dicembre 1533.

tribunale era unicamente destinato a perseguire coloro i quali avessero osato offendere il nome di Dio, della Madonna o delle altre figure religiose³⁴, un reato che secondo i Dieci non era stato ancora debellato unicamente a causa della mancanza di magistrati da poter destinare alla lotta contro la blasfemia³⁵.

Pochi anni dopo l'istituzione degli Esecutori contro la Bestemmia, in concomitanza con la vicenda di Marano, alcuni membri del Consiglio dei Dieci proposero un ulteriore tentativo di riforma attraverso la creazione della magistratura dei *Tre Provveditori sopra l'onesto vivere e boni costumi*³⁶, il cui scopo sarebbe stato quello di riconciliare Dio con la città estirpando vizi e lascivie, una proposta di legge che cadde ciò nonostante nel nulla.

1.1 Fra interventi "teologizzanti" e "secolarizzanti": la nascita degli Esecutori contro la Bestemmia

*Due cose erano in Venezia molto difficili da disfare: la bestemmia usata da ogni grado di persone e li vestimenti alla francese.*³⁷

Il 1537 fu un anno particolarmente negativo per la città di Venezia, per la sua Terraferma e per il suo dominio da mar: se un'estate particolarmente torrida e un autunno poco piovoso funestarono i raccolti dei contadini veneti causando una terribile carestia che mise in serie difficoltà gli abitanti della Serenissima, gli abitanti di Corfù, di Malvasia e di Napoli di Romania furono costretti a riparare dietro le proprie mura per fronteggiare e resistere agli assedi dei turchi. Questa tremenda congiuntura temporale portò, come era già successo in passato, ad un'ulteriore rafforzamento dei poteri del Consiglio dei Dieci, l'organo al quale la Serenissima si affidava per superare i momenti estremamente difficili. E fu proprio in questo anno, così complicato e pericoloso, che i Dieci decisero di dar vita alla magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia.

³⁴ ASV, *Esecutori*, b. 54, 1, cc. 3-4.

³⁵ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia*, dispensa ciclostilata del corso tenuto presso l'Università di Padova nell'anno accademico 1967-1968, CLEUP, Padova, 1967, p. 1.

³⁶ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 16.

³⁷ L. Priuli, *Diario*, Maggio 1512.

Inizialmente questo tribunale venne istituito unicamente per la repressione del reato della blasfemia tuttavia, nel volgere di pochi anni, il Consiglio dei Dieci decise di ampliarne notevolmente i poteri, rimettendo a questa magistratura molti ambiti di propria competenza. In una nota del 26 aprile 1539 i Dieci dichiaravano infatti che le bestemmie «poco meno che del tutto sono cessate»³⁸ e si complimentavano con gli Esecutori per il loro impegno e per gli ottimi risultati ottenuti nella lotta alla blasfemia, decidendo, al posto di smantellare la magistratura, di ampliarne i poteri. Ed è da questo momento in poi che ha inizio l'ascesa di questo tribunale: nel 1539 acquistano il controllo sul gioco d'azzardo, sui *ridotti* da gioco e sulle *bettole*³⁹; nel 1541 la competenza sulla legge del 1524 relativa al reato di scandalo in luogo sacro⁴⁰; nel 1543 vengono incaricati di sovrintendere ai reati relativi alla stampa, verificando la presenza della licenza del Consiglio dei Dieci nelle opere che venivano vendute a Venezia e registrandone i permessi rilasciati⁴¹; nel 1571 gli Esecutori vengono incaricati di giudicare i reati minori dei nobili⁴²; nello 1577 vengono assegnati alle deflorazioni commesse con l'inganno, sotto falsa promessa di matrimonio⁴³; l'anno successivo sono invece chiamati ad indagare sugli adescamenti effettuati dalle meretrici⁴⁴; nel 1583 acquisiscono il controllo sui forestieri⁴⁵; nel 1615 vengono chiamati a giudicare la condotta morale delle prostitute⁴⁶; infine nel 1703 viene affidata loro l'approvazione dei testi teatrali⁴⁷.

Come possiamo notare si tratta di un'ascesa costante che porta, nel volgere di pochi anni, gli Esecutori contro la Bestemmia a diventare una delle magistrature fondamentali per l'amministrazione della giustizia nella repubblica di Venezia, un organo che diventa di fatto una delle prime istituzioni di controllo e di polizia.

³⁸ ASV, *Esecutori*, b. 54, 1, c. 15.

³⁹ *Ibidem*, c. 5.

⁴⁰ *Ibidem*, cc. 33-34.

⁴¹ *Ibidem*, cc. 36-37.

⁴² *Ibidem*, c. 53.

⁴³ *Ibidem*, c. 59.

⁴⁴ *Ibidem*, c. 49.

⁴⁵ *Ibidem*, c. 61.

⁴⁶ *Ibidem*, c. 49.

⁴⁷ *Ibidem*, c. 70.

1.2 La struttura del tribunale: composizione e rituali

Questo tribunale era formato da tre patrizi veneziani, tre «primarii gentilhomeni de ottima conscientia»⁴⁸, i quali venivano nominati dal Consiglio dei Dieci e che sarebbero rimasti in carica per un anno, con la possibilità di essere rieletti. Vi era tuttavia una condizione basilare per esser assunti a questa magistratura: l'aver fatto parte del Consiglio dei Dieci o delle altre istituzioni ad esso collegate, come ad esempio il Minor Consiglio o la Zonta. Ai tre giudici venivano inoltre affiancati un unico segretario, assegnato alla registrazione dei processi e a funzioni di cancelleria, e tre fanti, mansioni per le quali era prevista l'ereditarietà della carica vista la necessità di salvaguardare il rito segreto degli Esecutori. Dal 1583, visto il dilatarsi dei poteri e della giurisdizione della magistratura, ai tre funzionari si decise di affiancare un quarto esecutore ed un *coadiutore* suo assistente: quest'ultimi avrebbero dovuto svolgere la propria attività in un ufficio situato accanto alla vicina Casa dello Scalco, restaurato per l'occasione, e si sarebbero unicamente occupati del controllo dei bollettini dei forestieri, ricevendoli in questa struttura e trascrivendoli nei loro registri⁴⁹. A quest'ultimi erano rimessi tutti i casi relativi ai forestieri, ora definitivamente sottratti, com'era avvenuto in precedenza con la blasfemia, al controllo dei Signori di Notte. Al nuovo giudice e al suo coadiutore era inoltre permessa una gestione autonoma nel comminare le proprie sentenze: essi infatti avrebbero potuto condannarli «per il tempo che sarebbe lor parso opportuno»⁵⁰ alla prigione, al remo o addirittura al bando nel caso in cui non si fossero debitamente registrati o avessero nascosto la propria identità agli esecutori, sanzioni che avrebbero potuto colpire anche gli osti che avevano dato loro alloggio senza aver precedentemente verificato la presenza o meno del bollettino di soggiorno. Sempre al quarto Esecutore fu affidato inoltre il compito di concedere la «titolarità di alberghi»⁵¹ ai forestieri che risiedevano a Venezia da almeno dieci anni e che si fossero sposati con un cittadino

⁴⁸ Ibidem, c. 3.

⁴⁹ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 37. Decreto del 13 gennaio 1583 (m.v.).

⁵⁰ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 29.

⁵¹ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna*, in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, a cura di N. Pirillo, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 47, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 200. Il decreto si trova invece in ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 64.

veneziano. Con l'elezione di un ulteriore giudice si decise inoltre di aumentare anche l'organico della magistratura: il numero di funzionari messi al servizio degli Esecutori passò così dai quattro iniziali ai tredici del 1640, con una considerevole promozione dei segretari, i quali non svolgevano più unicamente funzioni di cancelleria ma venivano chiamati anche a formare i processi.

Come molte delle magistrature "satelliti" del Consiglio dei Dieci, gli Esecutori contro la Bestemmia avevano «suprema autorità de inquirir, proveder, torturar, sentenziar e punir»⁵², potevano in poche parole avvalersi della procedura del "rito segreto", un sistema che permetteva maggiori poteri ai giudici e processi più rapidi. Come ha notato Paolo Preto infatti «il culto e quasi l'ossessione del segreto permeano la prassi politica veneziana sin dall'istituzione del Consiglio dei Dieci»: se ai delinquenti comuni colpevoli di crimini minori spettava la pubblica esecuzione, segrete invece «sono le denunce a carico a carico dei traditori e le esecuzioni di eretici, spie nemiche e prigionieri di guerra»⁵³. Inevitabile appare perciò confrontare gli Esecutori contro la bestemmia con un altro tribunale veneziano, una magistratura creata nel medesimo periodo e posta anch'essa sotto il diretto controllo dei Dieci: gli *Inquisitori contro la propalazione delli segreti*⁵⁴. Essi, oltre a sovrintendere alla sicurezza e tranquillità dello stato veneziano indagando su congiure, tradimenti ed infiltrazioni nemiche, vigilavano sulla tutela dell'ordine pubblico, sull'attività degli organi istituzionali e su alcuni settori essenziali per l'economia della Repubblica come ad esempio le vetrerie di Murano. I Dieci decisero inoltre di legare in modo ancora più forte queste due magistrature, da loro istituite e dalle funzioni sotto certi aspetti complementari, stabilendo che «qualora uno dei loro membri non potesse partecipare ad una seduta, lo si dovesse sostituire con un membro dell'altra magistratura»⁵⁵. Nonostante l'ottima sinergia che si creò fin da subito tra questi magistrati, con il passare degli anni il rapporto tra le parti subì qualche cambiamento, una conseguenza sia delle numerose interruzioni nel rinnovamento della carica di

⁵² G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 1.

⁵³ P. Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 55.

⁵⁴ Agli Inquisitori sono stati dedicati molti saggi, dagli studi ottocenteschi di Fulin (R. Fulin, *Gli Inquisitori dei X*, «Archivio Veneto», I, 1871, pp.) fino al recentissimo studio di Preto (P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit.) al quale rimando per una bibliografia ampia ed aggiornata.

⁵⁵ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 154. La legge invece si trova in ASV, *Inquisitori di Stato, Capitolari*, reg. 1, c. 12.

Inquisitore tra il 1555 ed il 1577⁵⁶, sia della redistribuzione dei poteri avvenuta dopo la *correzione* del 1582-1583: la collaborazione nelle indagini rimase inalterata, numerosi infatti sono i casi di confidenti 'prestati' da una magistratura all'altra⁵⁷, mentre il meccanismo di sostituzione tra i giudici divenne assai più raro. In seguito alla manovra del 1583 gli Inquisitori, i quali contemporaneamente mutarono il proprio nome in *Inquisitori di Stato*, divennero il «maggior supporto del potere del Consiglio dei Dieci»⁵⁸, garantendosi poteri sempre più rilevanti ed influenti. La distinzione tra le cariche divenne inoltre più evidente: agli Inquisitori spettò la giurisdizione sulle questioni politiche, agli Esecutori su quelle morali.

Esaminando i registri dell'Archivio di Stato ciò che salta agli occhi è il sostanziale rigore di questi giudici: non emerge infatti alcuna forma di timore referenziale, le pene colpiscono uomini e donne di qualsiasi estrazione sociale, siano essi veneziani o stranieri non fa alcuna differenza. La severità o la clemenza dei giudici si basa unicamente sulle "*denunzie segrete*", ammesse fin dal 1542 e valide solo se comprovate da tre diversi testimoni, sui quali incombeva il fantasma del bando in caso di falsa testimonianza: i delatori sarebbero rimasti ignoti sotto vincolo di giuramento ed avrebbero ricevuto come ricompensa metà della multa conferita al condannato oppure un salvacondotto⁵⁹. Per irrogare la pena era necessario il voto di due dei tre esecutori, ai quali inoltre era concesso l'inasprimento della condanna, «secondo quel che sarebbe parso giusto alla loro coscienza»⁶⁰, ma solo se riconosciuto da tutti e tre i membri: nel 1563 ad esempio, ad un "facchinetto" reo di aver commesso «atti sceleratissimi contro la Divina Maestà», dopo esser stato posto tra le due colonne di piazza San Marco con una mitra ignominiosa in testa ed un cartello con su scritto le proprie colpe, vennero prima tagliate la lingua e una mano e poi gli fu tolto un occhio⁶¹. Allo stesso tempo tuttavia sono numerosi i casi di mitezza: spesso infatti i casi minori si risolvevano con una semplice sanzione pecuniaria o con il pagamento di piccole ammende come ad esempio qualche candela per la chiesa del proprio sestiere o con l'offerta di un'immagine sacra, se non addirittura con la concessione della grazia in seguito al riconoscimento da parte

⁵⁶ G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, II, La Nuova Italia, Firenze, 1974, p. 478.

⁵⁷ Si veda P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., in particolare pp. 185-194.

⁵⁸ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 154.

⁵⁹ Su questo argomento si veda lo studio di P. Preto, *Persona per hora secreta*, Il Saggiatore, Milano, 2003.

⁶⁰ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 8.

⁶¹ ASV, *Esecutori*, b. 61.

dell'accusato delle proprie colpe o alla richiesta di poter entrare in convento o in monastero per espiare le proprie colpe.

In una pratica oscura come quella del "rito segreto", fondamentale divenne il contributo offerto dal cittadino, la cui collaborazione veniva richiesta appellandosi al «dovere morale e civile di contribuire alla sicurezza comune»⁶² ma veniva soprattutto adeguatamente ripagata con premi e taglie. Le denunce potevano essere di due tipi: *di persona secreta*, quando l'accusatore si riservava di comparire in futuro e si affidava a una lettera o ad una persona di fiducia, oppure *orbe*, nel caso in cui fossero state recapitate senza alcuna sottoscrizione. Oltre alla diversa definizione della denuncia, diverso era il credito dato dai giudici agli scritti anonimi. Per quanto riguarda gli Esecutori contro la Bestemmia ad esempio, nella maggior parte dei casi le accuse venivano confidate nelle lettere *orbe*, le quali tuttavia non avevano alcun valore nelle accuse di sodomia: esse infatti sarebbe state debitamente custodite negli uffici ma le si sarebbe potute utilizzare solamente nel caso in cui il denunciante si fosse presentato di persona davanti ai magistrati. Prima dell'introduzione delle *bocche di leone*, avvenuta probabilmente tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, le denunce venivano consegnate ai magistrati da terze persone, lasciate in qualche luogo pubblico, infilate in apposite *casselle* mobili appese sul palazzo della magistratura a cui si riferiscono oppure sotto la porta dell'ufficio della magistratura. Sarà proprio quest'ultima abitudine, piuttosto frequente a giudicare dalle fonti, a costringere nel 1583 gli Esecutori contro la Bestemmia a togliere le chiavi dell'ufficio ai propri fanti per impedire loro di leggere, di trafugare o di rendere pubbliche le denunce anonime che venivano rinvenute la mattina all'apertura dell'ufficio.

Nonostante il pensiero politico veneziano esaltasse le denunce segrete quale strumento insostituibile contro la tirannide e unico mezzo per tutelare la sicurezza dello stato⁶³, uno dei limiti imposti dalla procedura segreta era la probabilità, non così remota, di incorrere nella corruzione dei testimoni o nel reato di calunnia⁶⁴. Sebbene a tutti gli

⁶² P. Preto, *servizi segreti di Venezia*, cit., p. 155.

⁶³ Nel 1602 ad esempio, Pier Maria Contarini scriverà infatti che «a custodir la libertà ammetti le accuse segrete in materie di stato, ché altro rimedio non è contra la tirannide che la segretezza delle accuse» (P. M. Contarini, *Compendio universal di republica*, a cura di V. Conti, Centro editoriale Toscano, Firenze, 1990, p. 82), una posizione che verrà ribadita nel corso del Settecento da Marco Foscarini e da Marco Ferro.

⁶⁴ Sulla calunnia si veda il saggio di R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., in particolare le pagine 466-475. Il medesimo fenomeno viene inoltre descritto da Nicholas Davidson in

imputati fosse riconosciuto il diritto di farsi difendere da un procuratore, a loro tutela nel 1558 si stabilì perciò che sia gli accusati che i testimoni sarebbero stati interrogati in presenza di almeno un Esecutore, cercando in questo modo di combattere queste possibili infrazioni affiancando al notaio che conduceva il processo la figura prestigiosa dell'esecutore. In questo modo i giudici non si sarebbero potuti basare solamente sulle dichiarazioni trascritte dai loro segretari ma, vedendo coi propri occhi accusati e accusatori, sarebbe stata garantita una maggiore equità⁶⁵.

Nonostante i molti dubbi, una prova della sostanziale imparzialità dei giudici la possiamo trovare tornando nuovamente all'analisi dei fascicoli processuali e alle trascrizioni dei procedimenti: le sentenze vengono descritte in modo semplice, senza ricorrere ad aggettivi altisonanti o a motivazioni di tipo sociale o morale che avrebbero potuto influenzare i giudici, ma attraverso un'esposizione chiara e lineare del tipo di reato commesso, delle testimonianze annesse e della pena successivamente comminata. Ulteriore dimostrazione della clemenza degli Esecutori, valevole unicamente per i crimini minori, era data dalla pratica comune di concedere la libertà provvisoria agli imputati il cui processo non era ancora giunto a termine, i quali perciò venivano considerati innocenti fino all'emanazione della condanna ma punibili con il bando qualora non si fossero presentati alle carceri una volta giudicati colpevoli⁶⁶.

Una pratica che riscontriamo assai frequentemente all'interno dei processi da loro giudicati è la possibilità concessa al condannato di commutare la propria pena con una *taglia*: chiunque infatti avesse catturato vivo o morto un bandito che avesse violato il proprio bando avrebbe ottenuto dalla repubblica di Venezia la grazia e la cancellazione

The Inquisition in Venice and its documents: some problems of method and analysis, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 117-131, dove vengono invece esaminati casi analoghi di diffamazione nei procedimenti del Santo Uffizio veneziano.

⁶⁵ Si veda G. Cozzi, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 1-87.

⁶⁶ Nel 1602 un tale Aldiberti, accusato di blasfemia e di gioco d'azzardo dalla suocera, non si presentò alle carceri di Venezia e venne perciò punito con il bando da Venezia e dal suo distretto per cinque anni, commutabile con una sanzione pecuniaria di quattrocento lire. Il processo si trova in: ASV, *Esecutori*, b. 61, II, c. 71. Procedimento del 23 febbraio 1602 (m.v.).

della pena, usanza che sarà sovente utilizzata dai patrizi più poveri che non avevano denaro a sufficienza per sopravvivere in carcere⁶⁷.

1.3 Scontri con Roma e scontri tra patrizi: l'evoluzione della magistratura

Gaetano Cozzi, uno dei maggiori esperti della repubblica veneziana e primo storico ad interessarsi a questa magistratura, ha suddiviso in due momenti assai distinti l'attività di questo tribunale: la prima che va dalla sua creazione agli anni venti del XVII secolo; la seconda dal 1628, anno della seconda *correzione* del Consiglio dei Dieci, alla caduta della Repubblica nel maggio 1797. Questa periodizzazione non è tuttavia l'unica che si possa effettuare: ulteriori svolte sono infatti individuabili verso il 1580, dopo il 1650 ed intorno ai primi anni del XVIII secolo, solo per citare alcune date significative, senza dimenticare che ogni volta che nuovi ambiti di competenza rientravano nella sfera degli Esecutori sono riscontrabili piccoli ma significativi cambiamenti. Ciò nonostante la partizione del Cozzi ha il pregio di evidenziare quel mutamento radicale che si ebbe dopo il 1628, quando lo scontro tra il partito dei "vecchi", guidati dal doge Zuanne Corner, e il gruppo dei "giovani", capeggiati da Renier Zeno, portò alla seconda, e decisiva, *correzione* del Consiglio dei Dieci, una manovra che causò un rinnovamento strutturale anche agli statuti degli Esecutori contro la Bestemmia.

Durante i suoi primi anni di vita, e fino agli anni settanta del XVI secolo, questa magistratura non subì sostanziali cambiamenti: alla persecuzione della bestemmia, della quale si è già parlato in precedenza, si affiancarono il controllo sul gioco, sullo scandalo in luogo sacro e sulla violazione delle leggi sulla stampa. Alla base di tutti questi reati vi era infatti una motivazione comune, un peccato che i Dieci cercarono di debellare riconducendo questa lotta sotto l'egida di un unico tribunale: l'offesa alla religione e al culto divino. I crimini d'altronde erano legati l'uno all'altro, come ad esempio il gioco e la bestemmia, connessi tra loro da un rapporto di causa ed effetto tale da costringere gli

⁶⁷ Sulla questione delle taglie si vedano il saggio di E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secoli XV-XVIII)*, vol. II, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1985, pp. 191-221, e di C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVIII*, in *Stato società e giustizia*, cit., pp. 153-258.

esecutori ad emanare pene sempre più severe, o il gioco ed il reato di scandalo in luogo sacro, dato che a Venezia «si giocava a carte dappertutto, ma dappertutto erano anche chiese, monasteri o scuole»⁶⁸. Sulle denunce pesavano notevolmente le considerazioni di amici e conoscenti e la fama di giocatore o di bestemmiatore influiva in modo considerevole sul giudizio finale degli Esecutori. I giocatori che venivano colti in flagrante erano condannati al pagamento di cento ducati e al bando da Venezia e dal suo distretto per due anni, mentre a chi teneva un ridotto di gioco nella propria abitazione spettava un'inibizione biennale dalle cariche pubbliche. Il gioco infatti, nonostante fosse una delle maggiori occasioni per incontrarsi e socializzare, era capace di «riunire e mescolare gentiluomini e popolani, preti ed ebrei, riconducendoli tutti ad una 'vergognosa eguaglianza' che confonde tra loro i ranghi e le classi», una situazione incresciosa per i patrizi veneziani così «ossessionati dalla distinzione e dalla separazione fisica»⁶⁹. La passione smodata per questo vizio spinse quindi il Consiglio dei Dieci alla creazione di una commissione straordinaria, formata da tre patrizi suoi membri, ed incaricata di scoprire i *ridotti* di gioco: questa, formata nel 1567, venne sciolta sette anni dopo vista l'impossibilità di combattere il vizio. Diversa è invece la questione relativa ai reati di stampa. Agli occhi del Consiglio dei Dieci, il controllo delle opere messe in circolazione dagli stampatori veneziani risultava fondamentale per la difesa della fede cristiana così come la lotta alla blasfemia: in questa prima fase tuttavia saranno rarissimi i processi intrapresi da questo tribunale per questo tipo di crimine.

Una prima svolta significativa la si può individuare tra gli anni settanta ed ottanta del XVI secolo, quando assistiamo al passaggio da una persecuzione di tipo prettamente religioso ad un nuovo interesse per i costumi e la morale, un cambiamento che si può riscontrare anche negli incartamenti processuali del Santo Uffizio veneziano dove i casi di eresia vengono sostituiti da episodi di miscredenza, di magia e fattucchieria⁷⁰. Dopo questa prima fase, dove la lotta contro l'eresia viene posta al centro delle indagini effettuate dagli esecutori contro la Bestemmia nell'età della Controriforma, lo sguardo

⁶⁸ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., p. 192.

⁶⁹ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 449.

⁷⁰ Si veda il saggio di G. Cozzi, *Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio*, in *Storia di Venezia. La Venezia Barocca*, VII, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1997, pp. 3-104, in particolare le pagine 63-68, e J. Martin, *L'inquisizione romana e la criminalizzazione del dissenso religioso a Venezia all'inizio dell'età moderna*, «Quaderni Storici», 66, 1987, 3, pp. 777-802.

dei giudici sarà pian piano attratto da una «sollecitudine prevalentemente sociale»⁷¹, il cui fine principale sarà quello di regolamentare le abitudini e i vizi del popolo veneziano. Già in precedenza infatti era stato fatto un primo passo per ampliare le competenze degli Esecutori contro la Bestemmia: essi infatti erano stati utilizzati dal Consiglio dei Dieci in qualità di tribunale d'appello sulle sentenze pronunciate dai Provveditori alla Sanità sulle meretrici, un ruolo completamente diverso da quello finora svolto. Vista la mancata creazione dei Provveditori sopra l'honesto vivere e boni costumi, nuove competenze vennero rimesse agli Esecutori contro la Bestemmia: i reati minori commessi dai nobili, le deflorazioni, i matrimoni clandestini e le illecite tecniche di adescamento utilizzate dalle meretrici. Ufficialmente ci si appellò nuovamente al bisogno del favore divino in un momento così difficile come la guerra di Cipro e i Dieci, immersi nella ricerca delle migliori strategie economiche e militari, necessitavano di delegare ad altri questi compiti, al fine di poterli affrontare nel modo più efficiente. Eppure non era questa l'unica motivazione della delega di questi reati agli Esecutori contro la Bestemmia: come ha sottolineato Cozzi infatti si può individuare «la volontà di dare alla lotta contro quei reati un nuovo assunto ideale, ossia di introdurre sempre più l'elemento religioso a nerbo della vita sociale»⁷². Ponendo sotto al controllo degli Esecutori le meretrici, le deflorazioni, il gioco d'azzardo, i forestieri, la stessa editoria, si cercavano di plasmare le coscienze dei singoli individui. L'ozio, il vagabondaggio, il gioco, i matrimoni clandestini, i libri lascivi ed osceni, diventavano simboli della decadenza a cui si andava assistendo. Fine degli Esecutori diveniva perciò la salvaguardia dei costumi attraverso un'etica non solo religiosa ma anche sociale, legata in modo indissolubile alla fede cristiana. I giovani patrizi andavano protetti dalle prostitute e dai libri proibiti, allontanati dal gioco e dalla possibilità di dilapidare il patrimonio familiare, dai problemi dei matrimoni irregolari e da quello dei figli illegittimi.

Una prima dimostrazione di questa nuova attitudine la possiamo trovare all'indomani della prima *correzione* del Consiglio dei Dieci, tra il 1582-1583, dopo perciò la dilatazione dei poteri degli Esecutori del decennio precedente. Dietro al rifiuto del partito dei *giovani* di rieleggere la Zonta, la quale era arrivata persino a contare trentacinque membri⁷³, si

⁷¹V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna*, cit., p. 192.

⁷²G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 15.

⁷³F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 145.

nascondeva infatti la volontà di rinnovamento espressa da diversi membri del patriziato⁷⁴. Le accuse di tirannide rivolte al Consiglio dei Dieci trasmettevano l'insofferenza per quella piccola oligarchia che si spartiva le cariche più influenti e remunerate della Repubblica e che relegava i patrizi meno abbienti agli incarichi meno importanti. Le famiglie più povere assistevano impotenti allo stesso tempo allo svuotamento dei poteri del Senato e delle Quarantie e all'emergere della classe dei *segretari*⁷⁵, esponenti della burocrazia cittadina al servizio delle figure più rilevanti della Serenissima. Ma non vi era solo un tentativo di rivalse sociale dietro all'azione dei *giovani*: la maggior parte delle famiglie dei *vecchi* infatti erano legate alla Santa Sede e alla Compagnia di Gesù, da cui provenivano non solo suggerimenti di ordine spirituale ma anche politico e sociale. Ed erano stati proprio questi consigli ad allontanare Venezia dalle grandi monarchie europee: disinteressati alle campagne militari e a nuove imprese per mare o per terra, sedotti dalla propria neutralità e sempre più interessati agli investimenti fondiari, i patrizi veneziani ammiravano appagati le proprie ricchezze. I *giovani* invece alimentavano i propri sogni: «volevano una Venezia politicamente attiva, a fianco dei grandi paesi d'Europa; volevano una Venezia ancora sui mari, ricca di quelle energie che il commercio e il pericolo sapevano suscitare, energie civili, energie morali»⁷⁶. Disapprovavano quell'ondata repressiva e moralizzatrice che aveva limitato i piaceri e i dilette del popolo veneziano e che, dopo la pace di Bologna promossa da Gasparo Contarini, aveva avvicinato sempre più la Serenissima ai voleri controriformistici del papato⁷⁷. Ciò nonostante sarà proprio grazie all'intervento di

⁷⁴ Lo scontro tra il partito dei *vecchi* e quello dei *giovani* è stato efficacemente descritto da Gaetano Cozzi in *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, ora contenuto in *Venezia Barocca. Conflitto di uomini e di idee nella crisi del Seicento veneziano*, Il Cardo editore, Venezia, 1995, e in *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino, 1979. Per il rapporto tra le famiglie patrizie si veda: D. Raines, *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, «Storia di Venezia», I, 2003, pp. 1-64. Sulla prima correzione: M. Lowry, *The Reform of the Council of Ten in 1582-1583: an unsettled problem?*, «Studi Veneziani», 13, 1971, pp. 275-310, e G. Fassina, *Factionousness, fractiousness or unity? The reform of the Council of Ten in 1582-1583*, «Studi Veneziani», 54, 2007, pp. 89-117. Per gli scontri tra le due fazioni dopo la seconda correzione si veda invece il saggio di V. Hunecke, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 1646-1797: demografia, famiglia, ménage*, in *Storia di Venezia*, VIII, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1998, pp. 359-429.

⁷⁵ Sulla cancelleria veneziana si veda i saggi di G. Trebbi, *Il segretario veneziano*, « Archivio Storico Italiano», 144, 1986, pp. 35-73, e *La cancelleria veneta*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125.

⁷⁶ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 21.

⁷⁷ A tal proposito si veda G. Cozzi, *La politica culturale della Repubblica di Venezia nell'età di Giovan Battista Benedetti*, in *Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento*, a cura di A. Manno, Istituto

questi patrizi che avvenne un consistente cambiamento non solo nell'orientamento della Repubblica ma anche degli stessi Esecutori contro la Bestemmia. Fu proprio durante lo scontro tra queste due fazioni, il quale si protrasse fino agli anni trenta del XVII secolo, che si verificò quel passaggio, già individuato da Vittorio Frajese, da una prospettiva *teologizzante* ad una *secolarizzante*⁷⁸. Nella repubblica di Venezia, l'autorità secolare avrebbe perciò dovuto affiancare l'Inquisizione romana, garantendo che si tributasse il giusto onore al nome Dio, alla Chiesa e ai luoghi di culto: la magistratura laica sarebbe quindi stata investita di un nuovo scopo, quello di tutelare il rispetto verso la religione. Come ha sottolineato Cozzi infatti si trattava di un «dovere politico spettante all'autorità secolare, tale da non essere lasciato solo nelle mani dell'autorità ecclesiastica»⁷⁹, e perciò di nodale importanza per la Serenissima. Probabilmente i *giovani* videro nella magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia un interessante occasione per poter aumentare il proprio distacco da Roma: uno strumento che avrebbe potuto favorire un ritorno alle origini, alle tradizioni della Chiesa veneziana tollerante verso gli altri culti e le comunità straniere, e non una Chiesa impotente, ciecamente subordinata alle decisioni di un papato che ambiva a diventare una potenza politica. Difficile dire se la volontà dei *giovani* fu proprio questa e se riuscì ad imporsi o se fu solo in grado di mitigare la situazione, tuttavia per diversi anni questo tribunale mantenne la propria stabilità senza acquistare né perdere alcuna nuova prerogativa, salvo il controllo, ora divenuto totale, sui forestieri sancito all'interno della *correzione* stessa.

Un cambiamento è tuttavia riscontrabile sfogliando gli incartamenti processuali: dopo la *correzione* l'occhio dei giudici si focalizza sempre più su due tipi di reato: in primo luogo i *ridotti* da gioco, visti non solo come una minaccia per le fortune delle famiglie patrizie ma anche un luogo dove si fanno cose disdicevoli, si inveisce, si bestemmia, si parla di politica e di religione⁸⁰; in seconda battuta i forestieri, visti con sempre maggior sospetto e tra i quali spesso si nascondono eretici, criminali espulsi da altre città o i cosiddetti *bravi*⁸¹. Segno dei tempi che cambiano sono gli stessi casi di eresia: i dati raccolti da Cozzi infatti indicano la scomparsa delle bestemmie ereticali verso la metà degli anni

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1987, pp. 9-27, e Id., *Venezia dal Rinascimento all'età barocca*, in *Storia di Venezia*, VI, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1994, pp. 3-125.

⁷⁸ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., pp. 183-196.

⁷⁹ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 1.

⁸⁰ A tal proposito si veda F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., in particolare pp. 221-224.

⁸¹ Interessanti sono le osservazioni esposte da F. Braudel sui vagabondi in *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino, 1976.

ottanta, mentre aumentano radicalmente il numero di processi per bestemmie ordinarie e di offese ai santi⁸². In questa seconda fase della magistratura, tuttavia, è riscontrabile un'ulteriore novità: sono sempre più frequenti le condanne al remo⁸³. Come ha notato Frajese infatti: «oltre all'obiettivo istituzionale e manifesto consistente nel debellare l'immoralità e l'offesa contro il nome di Dio, gli esecutori cercavano di cogliere due altri risultati di 'politica sociale': in primo luogo alleggerire la pressione demografica da Venezia o dal dominio di quegli immigrati forestieri che l'atto della bestemmia indicasse come turbolenti e pericolosi; in secondo luogo, quando possibile, rifornire di manodopera forzata la flotta, mediante la pena del remo alla galea»⁸⁴. In questo modo infatti venne creato un nuovo metodo per contenere i flussi migratori verso la Dominante, la quale aveva visto costantemente crescere nel corso del Cinquecento il numero dei propri abitanti, e per rifornire periodicamente di manodopera le navi veneziane che solcavano il Mediterraneo.

L'intervento più importante dopo la prima *correzione* del Consiglio dei Dieci avverrà nel 1595, quando i Dieci decideranno di sottoporre all'applicazione degli Esecutori una legge per definire le rispettive competenze tra quest'ultimi e l'Inquisizione. Fino ad allora la magistratura laica ed il tribunale ecclesiastico avevano costantemente collaborato: la Repubblica si era distinta nella lotta all'eresia ed aveva applicato tempestivamente le disposizioni decretate dal Concilio di Trento, contribuendo notevolmente alla difesa della fede cattolica dai movimenti di riforma⁸⁵. Erano stati, ad esempio, proprio gli Esecutori contro la Bestemmia a segnalare e ad informare il Santo Ufficio dei testi proibiti posseduti dal libraio Stefano Bindoni all'interno del proprio magazzino⁸⁶. Con il passare degli anni tuttavia l'atteggiamento sempre meno accomodante della Repubblica portò al rapido deteriorarsi dei rapporti. Con la legge del 1595, nella quale sono facilmente individuabili gli interventi del gruppo dei *giovani*, riguardante unicamente il reato della bestemmia, troviamo un primo passo nella lotta contro l'intromissione papale nelle questioni veneziane.

⁸² G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 24

⁸³ Sulla condanna al remo si veda il saggio di A. Viario, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galee veneziane*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, cit., pp. 379-395.

⁸⁴ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., p. 194.

⁸⁵ Si veda il saggio di G. Cozzi, *La politica culturale della Repubblica di Venezia*, cit., e Id., *Stato e Chiesa: un confronto secolare*, in *Venezia barocca*, cit., pp. 247-287.

⁸⁶ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 260.

Nel panorama della penisola italiana la situazione della Repubblica si presentava già come un caso unico: negli altri Stati infatti la competenza sul reato di blasfemia era detenuto dai tribunali dell'Inquisizione, i quali rivendicarono questo diritto anche dove era già presente una struttura secolare adibita a sovrintendere a questo reato⁸⁷. A Venezia invece l'inquisitore veniva affiancato nei processi dai *Tre Savi sopra Eresia*⁸⁸ e dagli Esecutori contro la Bestemmia, due magistrature nate per coadiuvare, ma soprattutto controllare, il tribunale ecclesiastico, cosicché veniva riaffermata la giurisdizione statale su queste materie.

Nel 1595 il Consiglio dei Dieci aveva perciò convocato quattro giuristi padovani, nominandoli *consultori in iure*, e aveva richiesto la loro opinione sulla competenza relativa a questo reato⁸⁹. Essi deliberarono che l'inquisitore avrebbe dovuto interrogare l'imputato, illustrargli le sue colpe e tentare di redimerlo; a quel punto invece sarebbe dovuto intervenire il magistrato secolare a cui sarebbe invece spettato il compito di punirlo seconda la legislazione vigente nello stato veneziano. Dopo aver deliberato quanto espresso dai giuristi, il Senato decise inoltre di aggravare le sentenze stabilite dagli Esecutori i quali, d'ora in avanti, avrebbero potuto emettere anche la pena capitale, ma solo se proposta all'unanimità.

Contestualmente venne effettuato un'ulteriore passo in difesa dei privilegi della Repubblica con l'introduzione di funzionari laici nella revisione dei libri: le licenze di stampa necessitavano infatti dell'approvazione dei *Riformatori dello studio* di Padova, il cui nome sarebbe stato affiancato a quello dell'Inquisitore, del segretario e del pubblico lettore.

Si trattava di interventi decisi a tutela della libertà veneziana, ai quali farà seguito qualche anno più tardi uno scritto di Paolo Sarpi energico difensore delle prerogative della Repubblica. Nel suo scritto *Sopra l'ufficio dell'Inquisizione* infatti il servita affrontava il

⁸⁷ Per un confronto con le altre realtà italiane si veda A. Prosperi, *L'Inquisizione in Italia*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Laterza, Bari, 1992, pp. 275-320, e G. Fragnito, *Istituzioni ecclesiastiche e costruzioni dello Stato. Riflessioni e spunti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 531-550.

⁸⁸ Sui Savi all'Eresia si veda: P. F. Grendler, *The 'Tre Savi sopra eresia', 1547-1605: a prosopographical study*, «Studi Veneziani», 1979, 3, pp. 283-340, e A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica storica», XXV, 1988, 2, pp. 244-294.

⁸⁹ I quattro giuristi chiamati a giudicare la contesa erano: Erasmo Graziani, Bartolomeo Salvadego, Marc'Antonio Pellegrini e Cornelio Frangipani.

problema del giurisdizionalismo nelle questioni religiose, dall'immunità personale per gli ecclesiastici al riconoscimento dei proclami romani. In questo testo Sarpi mise in luce due contraddizioni insite nei rapporti tra l'Inquisizione e gli Esecutori contro la Bestemmia: la prima riguardava la legge del 1595 sulla suddivisione dei compiti tra la figura dell'inquisitore e dell'esecutore, una decisione che di fatto portava il magistrato veneziano a dipendere dall'attività istruttoria dell'inquisitore; la seconda invece riguardava la divisione tra bestemmia ereticale, di competenza dell'Inquisizione, e bestemmia ordinaria, sulla quale avevano autorità gli Esecutori. Nel primo caso il consultore veneziano suggerì di rimettere anche la conduzione dell'interrogatorio ai funzionari statali, cercando insomma di «far applicare all'inquisizione gli schemi degli Esecutori contro la Bestemmia»⁹⁰ e riducendone la sfera di competenza, un progetto tuttavia che non venne mai realizzato. Nei confronti della bestemmia invece egli sottolineò l'incoerenza di tale ripartizione in quanto «biastemia ereticale non significa l'istesso che biastemia atroce: più atroce è quella che è più grave e di maggior ingiuria, più ereticale quella donde nasce maggior suspicione di eresia, se ben in sé fosse minore», perciò diverso sarebbe anche stato il criterio di valutazione del giudice, infatti «il magistrato secolare guarda l'atrocità e punisce maggiormente quella che è più ingiuriosa; l'inquisizione ha rispetto alla suspicione maggiore, che porta seco indicio più potente che vi sia error nella mente, se ben in sé non fosse tanto ingiuriosa»⁹¹. Riconosciute le due diverse visioni, Sarpi quindi sostenne la necessità di effettuare due diversi processi, uno religioso e l'altro secolare, i quali avrebbero condotto a due differenti pene per l'imputato. Lo scritto del servita rimase tuttavia inascoltato: esso divenne uno degli emblemi del giurisdizionalismo veneziano, uno dei manifesti più importanti della lotta intrapresa dalla Serenissima contro il papato negli anni successivi all'Interdetto, ma che non permise un riconoscimento formale alle richieste veneziane di «sopprimere l'Inquisizione come tribunale competente sulla sfera della coscienza, lasciando in vita soltanto la competenza sullo scandalo degli Esecutori contro la Bestemmia»⁹².

⁹⁰ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., p. 204.

⁹¹ P. Sarpi, *Sopra l'ufficio dell'Inquisizione*, in P. Sarpi, *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. Gambarin, Laterza, Bari, 1958, p. 170. Sulla distinzione si veda inoltre il saggio di F. Barbierato, *Tolérer ce que l'on ne peut accepter. Blasphème et athéisme dans la pratique judiciaire de l'Inquisition romaine au XVII^e siècle*, «Les Dossiers du Grihl», Les dossiers de Jean-Pierre Cavallé, 2012.

⁹² V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., p. 205.

Nonostante la visione oculata del Sarpi, il cui lavoro di consultore in iure veniva sfruttato sempre più frequentemente dai Dieci, gli statuti veneziani non sempre mantennero quella coerenza che ci si aspettava. Sintomatiche sono le contraddizioni presenti, ad esempio, all'interno della legge del 1615 relative alla regolarizzazione delle meretrici: in essa si riconosceva l'inefficienza dei provvedimenti presi negli anni precedenti e si lamentava la nuova usanza di tenere i *ridotti* di gioco nelle case delle cortigiane. Mentre la legge del 1578, oltre a rammentare la norma che le confinava al Castelletto, puntava a colpire gli abiti succinti e provocanti indossati dalle prostitute, ora si denunciavano le loro vesti pregiate ed eleganti con le quali si confondevano tra le nobildonne veneziane. Lo scandalo maggiore era inoltre dato dai metodi, grazie ai quali riuscivano a sfruttare i giovani patrizi, ignari delle loro reali intenzioni, e li convincevano facilmente all'interno delle proprie abitazioni. Si decise allora di vietare alle prostitute di presenziare alle funzioni religiose e alle feste di sestiere, di spostarsi in barca o di andare in carrozza. All'interno del provvedimento tuttavia non fu fatto nessun riferimento ai problemi relativi al gioco. Alcuni patrizi più attenti lamentarono l'assurdità di tale legge: approvando tale proposta infatti le meretrici sarebbero state costrette all'immobilità, a muoversi a piedi, cosa non sempre agevole in una città come Venezia, con maggior scandalo ed indecenza. I Dieci, costretti a rivedere tale norma, tornarono sui propri passi concedendo alle prostitute la possibilità di utilizzare barche e carrozze, ma solo in caso di reale necessità e non «per sollazzo»⁹³.

È in questo momento, tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, che un nuovo istinto scuote le coscienze degli Esecutori contro la Bestemmia, attratte dalla repressione non più del reato in sé, quanto dell'impressione che esso genera sulla società e sulle menti degli individui. L'attenzione dei magistrati converge infatti sullo "scandalo", sull'offesa al pubblico decoro e all'ordine civile, una categoria che porterà i magistrati a punire severamente i reati commessi in pubblico mentre si avrà maggiore clemenza nei confronti di quei cittadini che riuscivano, nonostante il crimine, ad essere discreti. Esemplare è il caso di una prostituta messinese assolta dai giudici sebbene fosse solita indossare abiti pregiati da nobildonna: la sua professione infatti non suscitava alcuno scandalo tra i vicini di casa i quali al contrario lodavano la sua buona educazione

⁹³ ASV, *Esecutori*, b. 54, 1, c. 49.

e il riserbo con il quale presenziava settimanalmente alle funzioni religiose⁹⁴. Fine principale diviene perciò l'eliminazione di quei comportamenti che minacciavano pubblicamente il benessere della comunità e che turbavano i singoli, in quanto lo scandalo «dipende dallo scalpore che suscita negli altri più che dalla sua effettiva gravità»⁹⁵.

Dopo il provvedimento del 1615, per una decina negli uffici degli Esecutori regna una relativa calma: i *Capitolari* non subiscono alcuna modifica mentre nei registri dei processi rileviamo un crescente interesse per le deflorazioni sotto pretesto di matrimonio. Ovviamente rimane sempre vigile lo sguardo dei giudici sul comportamento di forestieri, giocatori e bestemmiatori, le categorie più presenti nei fascicoli di questo tribunale.

Ben diversa è invece la situazione della Repubblica: tra il 1623 e il 1629 infatti assistiamo ad il vero e proprio scontro tra le diverse fazioni presenti in seno al patriziato. Si trattava di «un movimento che ricordava molto da vicino quello del 1582 e del 1583», alimentato dal furore dei patrizi più poveri contro «il monopolio di ricchezza e di potere esercitato dalla nobiltà più doviziosa, contro il Consiglio dei Dieci e la classe dei segretari», il quale tuttavia «a differenza del precedente, che non aveva avuto capo e che era sboccato quasi di prepotenza, l'attuale era guidato, e per buona parte suscitato, da un patrizio, Renier Zeno»⁹⁶. Quei giorni, così intensi ed animati, ci vengono minuziosamente descritti da due relazioni: una, scritta dal nobile Zuan Antonio Venier, intitolata *Storia delle rivoluzioni seguite nel governo della Repubblica di Venezia et della istituzione dell'Ecc.so Consiglio dei X sino alla sua regolazione del 1628*⁹⁷; l'altra invece, ancora anonima ma probabilmente composta da un membro del patriziato, chiamata *Relatione delli moti interni della Repubblica dai 1616 sino al 1630*⁹⁸. Le richieste dei patrizi più poveri erano le medesime avanzate nel moto precedente: nonostante l'eliminazione della Zonta e la riqualificazione del Senato, la frattura fra le famiglie che potevano accedere al Consiglio dei Dieci e quelle che dovevano accontentarsi della Quarantia criminal era rimasta intatta, così come il ruolo fondamentale detenuto dai segretari. Come ha notato Filippo De Vivo infatti, «in un sistema in cui le cariche ruotavano velocemente, i segretari ricoprivano una posizione di

⁹⁴ Il processo viene descritto in Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., pp. 459-460.

⁹⁵ Ivi.

⁹⁶ G. Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini*, cit., p. 185.

⁹⁷ Di quest'opera ne esistono unicamente due copie: il cod. *Cicogna* 3274 e il cod. *Cicogna* 3762, entrambe conservate alla Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia.

⁹⁸ Al contrario del precedente, di questo scritto ne esistono diversi manoscritti, sia presso la Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, che nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

particolare rilievo e avevano un accesso alle informazioni superiore a quello degli stessi patrizi»⁹⁹. Al Consiglio dei Dieci invece, oltre alla tendenza oligarchica, si lamentava il numero ancora eccessivo di competenze, a causa del quale era stato costretto «a demandarne alcune a due magistrature, gli Esecutori contro la Bestemmia e i Provveditori sopra i monasteri, dotate del suo stesso rito sommario e segreto, e dai giudici inappellabili»¹⁰⁰, ed aveva inoltre donato un potere smisurato agli Inquisitori di Stato. Secondo Zeno invece andava riabilitata l'antica Quarantia Criminal la quale, a differenza del Consiglio dei Dieci, non ammetteva il rito segreto e garantiva perciò un più equo svolgimento dei processi. Andavano invece abolite le due magistrature delegate dai Dieci, dotate anch'esse del rito inquisitorio ma che non possedevano «il prestigio del Consiglio dei Dieci e potevano fare un uso scriteriato di questo potere»¹⁰¹.

Visto il protrarsi dei contrasti, si decise perciò, nel settembre del 1628, di formare una commissione che avrebbe rivisto il ruolo dei segretari e l'organizzazione dei tribunali penali. Gli effetti di questa seconda *correzione* furono più evidenti: si deliberò infatti che d'ora in avanti i segretari, gli Esecutori contro la Bestemmia ed i Provveditori sopra i monasteri sarebbero stati nominati, e sarebbero dipesi, dal Senato, e non più dal Consiglio dei Dieci come avveniva in precedenza, al quale rimanevano comunque collegati. Gli Esecutori, a differenza dei Provveditori sopra ai monasteri ai quali veniva concessa solamente la 'protezione' dei Dieci, ottennero una particolare deroga e sarebbero perciò subordinati sia alle leggi del Consiglio dei Dieci che a quelle emesse dal Senato. Un cambiamento considerevole avvenne tuttavia nei criteri necessari per accedere a questa carica: d'ora in avanti infatti gli Esecutori sarebbero stati scelti tra tutte le cariche nominate dal Senato e non più nella rosa ristretta delle famiglie facenti parti del Consiglio dei Dieci e degli uffici ad esso collegati. Con questa formula si cercava di «accontentare i nobili poveri, mantenendo però in una posizione privilegiata, di guida, il Consiglio dei Dieci: il quale continuerà infatti ad esercitare attività di controllo sugli Esecutori, divenendo tribunale d'appello nei confronti di esso e imponendogli autoritariamente le sue volontà»¹⁰². Fu invece rifiutata la proposta di Renier Zeno di toglier loro la procedura del rito segreto in quanto, visto l'alto numero di crimini, la

⁹⁹ . De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri.*, cit., p. 165.

¹⁰⁰ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 40.

¹⁰¹ G. Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini*, cit., p. 215.

¹⁰² G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 47.

severità era l'unica via «per ottenere maggior rispetto verso la Repubblica e per assicurare il potere dell'aristocrazia»¹⁰³. Gli Esecutori subirono inoltre un momentaneo ridimensionamento dei propri compiti: fu confermata la propria competenza sui reati di blasfemia, di scandalo in luogo sacro, sui casi minori relativi ai nobili, sulla stampa e sul gioco, mentre furono rimossi, anche se per poco, dai processi relativi alle meretrici e alle deflorazioni, quest'ultime riaffidate loro già nel 1629.

L'anno seguente la seconda *correzione* dei Dieci, questa magistratura viene scossa da un'ulteriore novità: in un proclama relativo al gioco infatti si invitano gli Esecutori a convocare «li piovani, preti o altra conditione di persone al numero di doi par contrada», al fine di scoprire se in quella zona della città si tenessero *ridotti* da gioco. Sono ormai passati e distanti gli anni dell'Interdetto e delle pretese giurisdizionaliste avanzate dal Sarpi: da questo momento in avanti, chierici ed Esecutori compariranno fianco a fianco nella lotta contro i costumi dissoluti, una pratica che «diventerà frequente, normale col passare dei decenni e che rivela quell'integrazione tra questa magistratura e gli ordinamenti ecclesiastici»¹⁰⁴.

Per quanto riguarda la struttura di questo tribunale, dopo la *correzione* del 1628, essa non conobbe più alcuna modifica considerevole e nel '600 si sarebbe limitata a gestire i compiti assegnati dal Senato e dai Dieci. La *correzione* aveva rotto quel filo che la legava ai Dieci ed era così terminata «quella fase dinamica della magistratura strutturalmente legata alla spinta espansiva del Consiglio dei Dieci»¹⁰⁵. Nel corso del XVII secolo, la Repubblica conoscerà altre quattro *correzioni* (1640, 1655, 1667 e 1677), durante le quali tuttavia si affronteranno per lo più questioni di diritto civile e si cercherà di trovare una soluzione per la riqualificazione di quelle magistrature, come la Quarantia e l'Avogaria di Comun, colpite dal discredito¹⁰⁶. Nonostante i molteplici tentativi, non avvenne alcun cambiamento sostanziale e il declino di queste magistrature divenne ormai inevitabile; ad uscirne rafforzato fu invece proprio il Consiglio dei Dieci, il quale si vide confermare tutte le proprie prerogative e assistette all'ascesa degli Inquisitori di Stato, veri protagonisti del XVII secolo. Da questo momento in avanti invece, la posizione degli

¹⁰³ Ibidem, p. 45.

¹⁰⁴ Ibidem, p. 54.

¹⁰⁵ V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit., p. 210.

¹⁰⁶ Per ulteriori informazioni su queste *correzioni* si veda: G. Cozzi, *Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio*, cit., e Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., in particolare le pp. 193-216.

Esecutori rimase cristallizzata, così come il binomio indissolubile con gli Inquisitori di Stato. Legati gli uni agli altri, gli Esecutori divennero «il corrispondente, in campo borghese e popolare, di ciò che è rappresentato per il patriziato dagli Inquisitori di Stato»¹⁰⁷: i tutori dei valori civili e morali della Repubblica.

Durante la guerra di Candia e quella della Lega Santa furono decise sanzioni più gravi per bestemmiatori e stampatori di opere proibite, pene che ricordavano quella necessità di ingraziarsi la benevolenza divina tipica del XVI secolo, disperati tentativi in un momento di estrema difficoltà per la Serenissima. Agli Esecutori furono inoltre affidati nuovi compiti di natura occasionale, i quali dimostrano innanzitutto la maggiore autorità ma anche la crescente autonomia di decisione, come ad esempio l'incarico, ottenuto nel 1632, di vigilare sul corretto digiuno quaresimale o l'obbligo, del 1641, di perseguire i cristiani che avessero giaciuto con prostitute ebreë ed ancora nel 1671 il compito di controllare più accuratamente i forestieri visto l'alto numero di vagabondi che indossavano le vesti religiose per camuffarsi. Nel 1696 in Consiglio dei Dieci incaricò inoltre gli Esecutori di indagare sul monastero di Santo Stefano: girava voce infatti che all'interno della struttura avvenissero comportamenti contrari alla fede cristiana. Come si può constatare, durante il XVII secolo assistiamo ad un progressivo cambiamento nelle mansioni di questo tribunale: «da parte del Senato e del Consiglio dei Dieci, c'era un progressivo volgere gli Esecutori verso compiti di carattere ecclesiastico, non di mera tutela dei valori religiosi, con spiriti di una intolleranza religiosa o di una bigotteria, che rivelava un'atmosfera assai diversa da quella della fine del '500 e dell'inizio del '600», una svolta ben lontana dallo «sforzo, impresso dal Sarpi e dai suoi amici, di apertura culturale e politica e religiosa, quel tentativo di tenere il passo con i Paesi più attivi e vivaci d'Europa»¹⁰⁸. Sintomatico era il caso di un pastore calvinista che girava per la città leggendo i propri sermoni all'interno delle case dei mercanti olandesi, francesi ed inglesi, una cosa che il Senato «riteneva disdicevole all'integrità del costume religioso veneziano»¹⁰⁹ e per la quale andava perciò espulso dalla Repubblica.

Il cambiamento ormai è nell'aria. Con la fine del XVII secolo l'Esecutore diventerà il vero depositario dei valori civili e morali della Serenissima, un educatore come il "Pantalon" di Goldoni che insegna al proprio figlio a non sperperare il denaro al gioco, a

¹⁰⁷ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 453.

¹⁰⁸ G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia*, cit., p. 58.

¹⁰⁹ Ivi.

rifuggir vizio, a lavorare alacremente, a rispettare non solo i valori della famiglia ma anche l'ordine della società.

CAPITOLO SECONDO

IL FONDO ARCHIVISTICO DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Giudici attenti ed impassibili, simbolo non solo di alacrità e di severità, ma anche di rigidezza morale e di devozione repubblicana, la figura fin qui tratteggiata dell'Esecutore contro la Bestemmia muta il proprio aspetto una volta che ci troviamo ad esaminare il fondo archivistico di questa magistratura. Gli Esecutori infatti non furono funzionari altrettanto zelanti nella stesura dei propri registri, nell'attività di archiviazione e conservazione delle pratiche processuali, compiti probabilmente giudicati di secondaria importanza e di minore urgenza, ma di primaria necessità per comprendere i meccanismi di questo tribunale.

Nel capitolo precedente si è già accennato alle difficoltà incontrate dagli Esecutori, in seguito alla *correzione* del 1582-1583, davanti alla mole impressionante, ed inimmaginata, di bollettini presentata dai forestieri che si recavano in visita a Venezia, operazione in seguito alla quale vennero aggiunti ai tre giudici un ulteriore esecutore ed un coadiutore. I Dieci infatti furono costretti ad ingrossare le fila di questo tribunale in seguito alla richiesta degli Esecutori, a nemmeno due settimane dal conferimento di questo compito, di «essere esonerati da quest'incombenza che rischiava di impedire loro l'assolvimento delle mansioni giudiziarie»¹, una prima dichiarazione dell'effettiva problematicità di mantenere in modo diligente ed ordinato i propri registri. D'altronde bisogna

¹ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. I, a cura di G. Cozzi, Jouvence, Roma, 1981, p. 452. La supplica degli Esecutori si trova invece in ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 37, 13 gennaio 1583 (m.v.).

riconoscere che si tratta di «un'operazione burocratica le cui dimensioni restano senza precedenti»², una sorta di censimento degli stranieri presenti nella Repubblica, e che configura sempre più gli Esecutori come organo di polizia e di controllo. Compito dei magistrati perciò sarebbero stato quello di annotare nel registro le generalità del forestiero, il luogo di provenienza, la locanda o l'abitazione in cui avrebbe alloggiato, ed il motivo e la durata del soggiorno; a quel punto essi avrebbero dovuto consegnare un bollettino di permesso al viaggiatore, il quale l'avrebbe dovuto presentare all'oste o all'affittacamere dov'ebbe dimorato.

Se il controllo dei forestieri divenne più semplice dopo aver delegato queste mansioni al quarto Esecutore ed al coadiutore, lo stesso non si può dire per i rimanenti casi di competenza di questo tribunale. Sintomatico è il proclama emanato nel 1628 dagli Esecutori con il quale si stabiliva l'obbligo, per notai e segretario, di registrare le sentenze entro otto giorni dalla fine del processo, pena il pagamento di venticinque ducati³. I giudici decisero infatti di imporre questo vincolo una volta preso atto della condizione precaria dei registri, un'azione che mise in luce l'effettiva negligenza dei loro assistenti nelle operazioni di cancelleria: andando alla ricerca di un vecchio incartamento processuale, gli Esecutori si accorsero infatti che da ben otto anni non venivano più trascritte le sentenze emesse né venivano riportate le denunce anonime⁴. Se per le seconde le preoccupazioni erano pressoché inesistenti, ci si poteva infatti appellare al rito segreto o alla presenza di un funzionario nell'attuazione del reato, l'assenza dei verdetti creava maggior imbarazzo: non si potevano infatti verificare le voci di liberazione, i nomi degli imputati, i bandi comminati. Senza la copia delle sentenze non si poteva inoltre appurare la possibile recidività di un imputato o la fama di calunniatore di un testimone, collocando perciò il processo in una dimensione a-storica e privandolo di un possibile raffronto con le decisioni prese in passato.

Negli anni successivi, tuttavia, gli obblighi imposti nel 1628 non vennero rispettati: nel 1651 si decise perciò di ridurre nuovamente il tempo concesso per la registrazione dei processi, ora fissato a tre giorni, limite che scomparve nel 1676 quando si scelse di far

² Ivi.

³ ASV, *Esecutori*, b. 58, 22 marzo 1628.

⁴ L'episodio viene riportato da R. Derosas nel già citato saggio *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, a pagina 515, dove viene inoltre raccontato il caso del banchiere ebreo Giacob Zacut, il quale fu costretto a richiedere egli stesso agli Esecutori la trascrizione del processo contro Isach Cesana, temendo che potessero scomparire le clausole imposte dai giudici per la liberazione del Cesana dal bando a cui era stato condannato.

trascrivere al notaio la sentenza immediatamente al termine del processo, unica via per effettuare un controllo più capillare ed efficace⁵.

Alle carenze di magistrati, di segretari e notai, piccoli errori umani di fatto comprensibili quando ci si trova davanti a migliaia di processi, va tuttavia aggiunta l'influenza avuta dagli eventi storici nella conservazione dei documenti e dei patrimoni archivistici. Dopo i terribili incendi a San Marco (1231), a Rialto (1514) e i due avvenuti a palazzo ducale (1574 e 1577), gli archivi veneziani non subirono ulteriori perdite e, a parte inevitabili casi di trascuratezza ed inefficienza, arrivarono intatti al maggio 1797. Con la fine della Serenissima la situazione tuttavia era destinata a subire un notevole e repentino cambiamento: intere serie furono spostate, spartite tra diverse sedi, mutilate se non distrutte. Alcuni archivi sopravvissero quasi interamente, salvati dagli organi che erano subentrati alle loro competenze, altri furono ripartiti tra diversi uffici, come dimostrano i casi assai frequenti di sovrapposizioni tra fondi archivistici differenti, e furono perciò destinati ad essere incompleti. Numerosi furono inoltre i furti e le spogliazioni da parte dei dominatori di diversi archivi, prima fra tutte la *secreta*, con il conseguente ritrovamento di documenti veneziani a Parigi, Vienna e Milano. Grazie ai trattati e alle convenzioni internazionali la maggior parte di questi materiali sono stati ricondotti all'Archivio dei Frari, ciò nonostante molti fondi, e fra questi anche quelli degli Esecutori contro la Bestemmia e degli Inquisitori di Stato, sono destinati comunque a rimanere lacunosi⁶.

I documenti presenti all'interno del fondo degli Esecutori sono, per usare le parole di Derosas, «ben povera cosa rispetto a quello effettivamente prodotto: probabilmente vittime insieme della ristrettezza di spazio e delle esigenze di segretezza»⁷. I processi sono quasi tutti andati dispersi: ne sono stati conservati solamente poche centinaia, un numero irrisorio se si pensa che ogni anno gli Esecutori istruivano

⁵ I due proclami sono in ASV, *Esecutori*, b. 58, 10 dicembre 1651, ed in ASV, *Esecutori*, b. 59, 17 giugno 1676.

⁶ Sull'Archivio di Venezia si veda il saggio di F. Cavazzana Romanelli, *Dalle "venete leggi" ai "sacri archivi". Modelli di organizzazione della memoria documentaria alle origini dell'Archivio dei Frari*, in *Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna 16-17 Novembre 2000)*, a cura di C. Binchi e T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 241-268. Fondamentale rimane la guida di A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale storico descrittivo e analitico*, 2 volumi, Roma, 1937-1940, e la voce relativa a Venezia, curata da Maria Francesca Tiepolo, all'interno della *Guida generale degli Archivi di Stato*, vol. 4, pp. 867-1148, dove viene indicata una folta bibliografia suddivisa a seconda del periodo storico di interesse.

⁷ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 454.

approssimativamente tra i 90 e i 110 procedimenti, risalenti, tranne rarissime eccezioni, quasi tutti al XVIII secolo⁸. Sono scomparsi inoltre tutti i quaderni contabili, dove gli esecutori avrebbero dovuto indicare i proventi ottenuti dai pagamenti delle pene pecuniarie, ed i «libri» dove andavano annotati i progressi quotidiani dei giudici. Quest'ultima categoria, della quale non esiste alcuna testimonianza, merita comunque un ulteriore approfondimento, visti i numerosi «libri» che dovevano essere conservati negli uffici della magistratura.

Oltre ai registri relativi ai forestieri dovevano infatti esistere almeno altri due: uno, istituito nel 1587, dove sarebbero stati annotati i nomi dei querelati, ed un secondo, creato nel 1625, per le denunce anonime⁹. Probabilmente furono proprio le difficoltà riscontrate nella stesura di questi registri, dei quali come è già stato non vi è alcuna traccia, a costringere nuovamente gli Esecutori a modificare le norme relative ai propri subalterni. Nel 1640 si decise così di consegnare al segretario ed a ciascun coadiutore un registro personale, nei quali andava indicato l'intero svolgimento dell'iter processuale, dalla trascrizione della denuncia fino all'emanazione della sentenza. Sarebbero stati inoltre creati due diversi diari, conservati entrambi dal segretario, dove venivano separati i processi conclusi da quelli ancora in corso¹⁰. Fu una decisione innovativa che portò innanzitutto a «scongiurare i contrasti che sorgevano tra i notai nella spartizione del lavoro»¹¹ e che favorì un controllo ancora più serrato da parte dei magistrati sui propri collaboratori. Il segretario infatti avrebbe dovuto far visionare ai tre Esecutori riuniti i due diari entro la fine di ogni mese, indicando inoltre «il nome del notaio che se n'era occupato ed il numero delle carte del fascicolo processuale»¹². Il rinnovamento, oltre a responsabilizzare i singoli cancellieri, colpì in modo particolare il ruolo del segretario, a cui vennero declassati sia il peso politico che lo stipendio. Inizialmente, quando gli Esecutori erano tenuti a detenere per intero la gestione diretta di ogni processo, egli era chiamato a svolgere unicamente funzioni di cancelleria e di registrazione delle sentenze, tuttavia, con il passare del tempo, questa prassi si rivelò insostenibile: il numero sempre

⁸ Analizzando le buste relative ai processi, ho potuto calcolare i procedimenti risalenti al XVII secolo sono meno del 10% del totale, i quali sono quasi tutti databili all'ultimo decennio del secolo. Solamente uno invece è collocabile nella prima metà del secolo, il quale fu celebrato nel 1602, contro un certo Aldiberti, per aver bestemmiato in pubblico.

⁹ ASV, *Esecutori*, b. 57, 23 giugno 1587, e b. 58, 3 marzo 1625.

¹⁰ ASV, *Esecutori*, b. 58, 2 febbraio 1639 (m.v.).

¹¹ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 510.

¹² Ivi.

più elevato di processi unito all'importanza dei patrizi eletti a questa magistratura impediva infatti il rapido svolgersi dei procedimenti. Si decise allora di sfruttare e ridisegnare il ruolo del segretario, il quale veniva nominato dal Cancellier Grande e sottostava alle severissime leggi della Cancelleria ducale, e al quale, d'ora in avanti, sarebbe spettato il compito di curare tutti i processi degli Esecutori. Ciò nonostante, in seguito alla terminazione del 1640, il prestigio di questa carica veniva messo in discussione: con la suddivisione dei processi tra i diversi coadiutori, al segretario rimanevano unicamente quelli rimessi dal Consiglio dei Dieci, i più importanti ovviamente, ma anche i meno frequenti. Difficile pensare che questa decisione venne presa per accontentare le richieste dei patrizi che avevano sostenuto una decina d'anni prima Renier Zeno e la sua volontà di rinnovamento. Appare invece più probabile che gli Esecutori puntassero a premiare, e a stimolare, il gruppo dei coadiutori, i quali venivano da loro stessi nominati e «non venivano necessariamente scelti tra i membri della Cancelleria ducale, cosicché non erano soggetti né a questa né alla Quarantia Criminal»¹³ ma dipendevano unicamente da questa magistratura.

Dopo aver dato spazio a questa documentazione di cui non abbiamo più alcuna traccia, conviene ora soffermarci sui pochi registri che sono stati conservati e sui quali può perciò procedere la nostra analisi.

Fino alla metà di dicembre del 1951, l'archivio degli Esecutori contro la Bestemmia era suddiviso in due parti: la prima conteneva i *Capitolari*, i *Notatori*, le *Raspe* e tutti gli altri atti emessi da questo tribunale; nella seconda invece vi erano unicamente le buste relative ai processi. La riorganizzazione del fondo effettuata verso la metà dello scorso secolo ha permesso di ripristinare la corretta disposizione dei documenti e di rimuovere quei registri di altrui competenza, come ad esempio quelli relativi ai condannati al bando, trasferiti nel fondo dell'Avogaria di Comun.

Di primaria importanza sono i *Capitolari* della magistratura, la raccolta di tutti i provvedimenti riguardanti gli Esecutori contro la Bestemmia e gli ambiti di loro competenza, dalla loro nascita fino al 1797. Sebbene questa magistratura non avesse potere legislativo, era tenuta infatti ad applicare i decreti emessi dagli altri organi come ad esempio il Consiglio dei Dieci o il Senato, deteneva la facoltà di emanare proclami, diritto del quale fece largo uso nel periodo fra le due *correzioni* del Consiglio dei Dieci.

¹³ Ibidem, p. 480.

All'interno dei *Capitolari* le leggi vengono suddivise secondo un ordine ben preciso: per prima cosa vengono classificate a seconda del tipo di reato, in seconda battuta in ordine cronologico. In testa ad ogni provvedimento, accanto alla data di emissione, compare inoltre il consiglio che ha deciso di promulgarlo, un aspetto che ci dimostra ancora una volta quanto fossero in competizione tra loro le diverse istituzioni del sistema veneziano.

All'interno del registro dei *Notatori* invece sono presenti, in ordine cronologico, tutte le *terminazioni*, ossia le deliberazioni di carattere amministrativo, fatte registrare dagli Esecutori: questa serie perciò, continua dal 1542 al 1774, offre le indicazioni principali per comprendere il funzionamento interno di questo tribunale e raccoglie tutti i proclami di questa magistratura. In questa serie sono inoltre conservate tutte le informazioni relative ai collaboratori degli Esecutori e ci offre una panoramica sull'evoluzione della classe dei segretari.

La seconda grande serie presente in questo fondo è quella delle *Raspe*, i registri delle sentenze. Inizialmente esse venivano registrate assieme alle terminazioni all'interno dei *Notatori*, tuttavia, a partire dal 1593, si decise di destinare un libro specifico ad esse per renderle di più facile accesso e di differenziare le "raspe di banditi" dalle "raspe di condannati" creando due diverse raccolte¹⁴. I registri, inizialmente pergamenei ma sostituiti nel corso del Seicento da quelli cartonati, presentavano nelle prime pagine, in ordine rigorosamente alfabetico, i nomi degli imputati e la loro professione, mentre non veniva indicato il tipo di reato del quale erano accusati, un particolare che rende difficile un calcolo quantitativo relativo all'incidenza dei singoli reati nella società veneziana. In uno studio precedente effettuato su questo archivio è stato affermato il carattere «ininterrotto di questa serie»¹⁵, tuttavia, esaminando questo fondo, ho potuto constatare l'assenza di alcuni di questi registri: sono scomparsi ad esempio quelli relativi al decennio 1614 - 1624, mentre negli anni tra il 1632 ed il 1641 sono presenti pochissime raspe. Un registro differente è stato invece adibito alla raccolta dei casi rimessi dal Consiglio dei Dieci agli Esecutori contro la Bestemmia, dei quali tuttavia sono conservati solamente i processi eseguiti tra il 1627 ed il 1691.

¹⁴ ASV, *Esecutori*, b. 57, 5 Marzo 1593.

¹⁵ R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, cit., p. 454.

Le rimanenti buste presenti all'interno di questo fondo, le quali venivano indicate come "Atti vari" prima del riordinamento dell'archivio, sono serie incomplete delle quali ci sono pervenuti solamente pochi fascicoli, ma che ci offrono una panoramica su alcuni «libri» che i coadiutori erano tenuti a compilare. Vi sono ad esempio i registri relativi agli sfratti ordinati dagli Esecutori tra il 1770 ed il 1794, le licenze di stampa accordate tra il 1620 ed il 1626, i condannati al remo dal 1646 fino alla caduta della Serenissima, i proclami emanati contro i giochi e gli schiamazzi in prossimità dei luoghi sacri tra il 1586 ed il 1605. Questi documenti, seppur frammentari, divengono tuttavia fondamentali per comprendere le procedure di questa magistratura, così complessa e segreta, e per avere una panoramica dei moltissimi ambiti di sua competenza.

CAPITOLO TERZO

LA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA

Item [il Consiglio dei Dieci e la Zonta] preseno una parte che non si possi stampar alcuna opera nova in questa città se la non sarà vista per li Capi di X et hauto licentia da loro Capi, i quali la faciano veder a doi prima, sotto pena ut in parte. Et cossi opere nove stampade fuora si possino vender senza esser viste da li Cai di X et con licentia ut in parte.

Et nota. Tutto questo è precesso per una opera composta per uno medico domino Aloisio Cyntio veneto dottor intitolata al Pontefice, chiamata: 'Origine di proverbi'; in la qual dice grandissimo mal di frati di San Francesco sotto il vocabulo: ogniun tira l'aqua al suo molin. Et diti frati si hanno dolesto di questo ai Cai di X, et li Cai di X mandono a tuor tutte le opere. Hor fo poi comesso a do zentilhomeni la vedino et referiscano¹.

L'episodio, narrato da Marin Sanudo all'interno dei suoi *Diari*, risale al gennaio del 1527 e rappresenta un momento epocale per la storia dell'editoria veneziana: infatti, fu proprio con la pubblicazione di quest'opera che il Consiglio dei Dieci si vide costretto ad intervenire nelle spinose questioni relative alla stampa e ad aprire una contesa, che si protrarrà per moltissimi anni con il potere ecclesiastico, per riuscire ad imporre la propria giurisdizione sul controllo dei libri. Furono perciò le richieste dei frati zoccolanti di San Francesco a spingere i Dieci a metter mano ad un settore di fondamentale importanza per l'economia della Repubblica e sul quale perciò la Serenissima poteva avanzare le proprie pretese.

Fino ad allora il rilascio dei permessi di stampa non possedeva una legislazione chiara e definitiva né una magistratura ad esso adibita, ma vedeva invece la compartecipazione dei due maggiori organi dello Stato, il Senato ed i Dieci. Il primo deteneva la facoltà di concedere ad autori o stampatori il *privilegio di stampa*, un riconoscimento grazie al quale

¹ M. Sanudo, *Diarii*, XLIII, Venezia, 1895, p. 748.

si possedeva «l'esclusiva nella stampa di un testo»², mentre il secondo poteva concedere la *licenza di stampa*, l'approvazione del governo secolare. Differente era la natura dei due provvedimenti: mentre il privilegio rilasciato dal Senato, «corrispondendo all'interesse e all'iniziativa di autori e stampatori, non aveva bisogno, per essere applicato, di un efficiente apparato di polizia»³, attraverso la concessione dell'autorizzazione di stampa i Dieci affermavano un diverso impegno per l'autorità statale, la quale non solo si trovava a fronteggiare una prerogativa solitamente esercitata dal potere ecclesiastico e che necessitava di strutture accuratamente pianificate di controllo ancora assenti nella Repubblica, ma si «rendeva corresponsabile delle affermazioni contenute nel testo»⁴. Nonostante l'obbligo dell'*imprimatur* fosse stato istituito con la Bolla papale *Inter multiplices* del 1501 e successivamente riaffermato nella *Inter sollicitudines* del 1515, nella prima metà del XVI secolo questa forma di controllo preventivo venne applicata solo sporadicamente, sostituita molto spesso dalla pratica, di più semplice attuazione, del privilegio di stampa⁵. L'*imprimatur* ecclesiastico, il quale sarebbe dovuto divenire «l'unico salvacondotto in grado di garantire la pubblicazione e la circolazione di un'opera»⁶, venne così sostituito dalle concessioni rilasciate dai principi, le cui formule incise sui frontespizi consentivano la stampa dell'opera. L'assenza di magistrature specializzate inoltre impedì un controllo capillare cosicché la presenza della licenza di stampa veniva effettuato solamente «per le opere di maggiore rilievo politico o di argomento più pericoloso»⁷, mentre la maggior parte delle opere venivano riversate nel mercato librario senza aver ricevuto alcun permesso. Un'attenzione particolare tuttavia fu riservata alle opere di carattere religioso, le quali venivano esaminate dall'autorità ecclesiastica e perciò sottoposte a censura ed espurgazione. Nella repubblica di Venezia il controllo su questi testi veniva invece esercitato dal Patriarca, la cui partecipazione tuttavia non fu

² V. Frajese, *Regolamentazione e controllo delle pubblicazioni negli antichi stati italiani (sec. XV-XVIII)*, in *Produzione e commercio del libro e della carta*, a cura di S. Cavaciocchi, Le Monnier, Firenze, 1992, p. 680. Sulla differenza tra *imprimatur* e "licenza di stampa" si veda M. Infelise, *A proposito di "imprimatur". Una controversia giurisdizionale di fine '600 tra Venezia e Roma*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Il Cardo, Venezia, 1992, pp. 287-299.

³ Ivi.

⁴ M. Infelise, *Note sulle origini della censura di Stato*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Laterza, Roma, 2003, p. 225.

⁵ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., pp. 678-682. Per una panoramica generale sull'introduzione dell'*imprimatur* in Europa si veda lo studio di M. Infelise, *I libri proibiti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, in particolare pp. 7-22, e l'annessa bibliografia.

⁶ M. Infelise, *Note sulle origini della censura di Stato*, cit., p. 224.

⁷ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., p. 680.

frequentemente ricercata dagli stampatori lagunari, come dimostra l'appello ad un maggiore rigore effettuato nel 1510 dal patriarca Antonio Contarini⁸.

Nel periodo che va dal 1469, anno in cui i torchi di Giovanni di Spira diedero alla luce il primo testo a stampa veneziano, le *Epistolae ad familiares* di Cicerone, alla *Inter sollicitudines* del 1515, nella Repubblica non venne emesso alcun provvedimento per regolamentare la concessione delle licenze di stampa. In questo intervallo, definito da Horatio Brown «the period before any legislation»⁹, il governo della Repubblica assunse invece un atteggiamento protezionista: si adoperò in difesa dei propri sudditi incoraggiando l'accesso all'Arte, danneggiando i tipografi stranieri e scoraggiando l'importazione di libri dagli altri centri editoriali. Agli stampatori vennero così accordati dal Senato monopoli, copyright e privilegi di stampa¹⁰, autorizzazioni necessarie non solo per evitare i conflitti e definire il possesso delle opere, ma anche per salvaguardare uno dei settori più importanti dell'economia veneziana dai danni provocati dalla competizione straniera e dalle edizioni pirata.

Accanto ai privilegi, rilasciati dal Senato, e alle autorizzazioni di stampa, concesse dal Consiglio dei Dieci, vi era tuttavia un'altra permesso da ottenere: il *testamur*, o *fede ecclesiastica*, un certificato necessario per la stampa delle opere devozionali e di carattere religioso nel quale si dichiarava che il libro non conteneva nessuna proposizione contraria al dogma cristiano. Nonostante il *testamur* suggerisca una primordiale forma di censura ecclesiastica, esso veniva richiesto dall'autorità secolare, la quale lo considerava indispensabile per concedere la licenza o il privilegio di stampa¹¹. Un'ulteriore prova del valore secolare del *testamur* viene data dalla possibilità di conferire questa valutazione ad un esperto non appartenente al clero: nel 1508 ad esempio, il Consiglio dei Dieci affidò questo compito al patrizio Vincenzo Querini, il quale avrebbe dovuto giudicare dal punto di vista teologico l'opera di Cristoforo Marcello intitolata *Universalis animae*

⁸ M. Lowry, *Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento*, Il Veltro, Roma, 1984, p. 51.

⁹ H. Brown, *The Venetian Printing Press: an historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished*, London, 1891, p. 51.

¹⁰ Sulla diversa natura di questi accordi si veda il saggio di Brown, in particolare le pp. 52-59, dove vengono illustrati i diversi significati di questi privilegi. Su tali concessioni si veda inoltre il capitolo *Il sistema dei privilegi librari nel XVI secolo*, in *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, a cura di A. Nuovo e C. Coppens, Droz, Ginevra, 2005, pp. 171-212.

¹¹ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., p. 61: «the ecclesiastical *testamur* is presented as an inducement to the secular government to grant a privilege». Si veda inoltre M. Infelise, *A proposito di "imprimatur"*, cit., pp. 288-289.

traditionis liber quintus e presentata ai Dieci dallo stampatore Gregorio de' Gregorii. Con il *testamur* perciò il patriarca delegava il proprio potere censorio all'autorità secolare, favorendo quella compenetrazione tra Stato e Chiesa già descritta da Antonio Rotondò¹², e permettendo ad un funzionario statale di svolgere una funzione ecclesiastica quale la censura religiosa¹³. Al tempo stesso un'analisi più approfondita della pratica del *testamur* rivela il forte interesse con il quale la Repubblica di Venezia, a differenza degli altri stati italiani, vigilò fin dal principio sulle questioni censorie e sui limiti imposti alla circolazione del libro. Sebbene il governo veneziano non si oppose in alcun modo alla persecuzione dei testi contrari alla fede cristiana esercitata dal potere ecclesiastico, la richiesta di visionare il *testamur* prima di scegliere se conferire o meno il proprio consenso, potrebbe indicare una non troppo velata volontà da parte Consiglio dei Dieci di trattenere nelle proprie mani questo potere. In questo modo infatti i Dieci si garantivano il diritto di imporre la propria opinione sulla liceità di un'opera: dato che lo stampatore aveva già ottenuto il permesso ecclesiastico, egli necessitava unicamente dell'approvazione del proprio principe per poter divulgare l'opera.

Tuttavia, dei molti testi pubblicati fino al 1515, solamente una minima parte di essi presentava la licenza di stampa del Consiglio dei Dieci: per ottenere il permesso servivano diversi giorni e tutto ciò aveva un effetto negativo sulla produzione tipografica. Con la *parte* del 31 luglio 1516 inoltre i Dieci ordinavano di non presentare più alcun libro se prima non fosse stato visionato da Andrea Navagero, appositamente designato al ruolo di correttore, e al quale sarebbero stati presentati tutti i libri da mandare alle stampe, dilatando in modo spropositato i tempi necessari per ottenere l'autorizzazione¹⁴. Più semplice era invece ottenere un privilegio di stampa da parte del Senato, meno interessato ai limiti imposti dai Dieci e «più propenso ad un regime di completa libertà delle stampe»¹⁵ per il benessere dell'economia veneziana, una prassi che tuttavia impediva il controllo sui testi e sulle idee messi in circolazione.

Fu solamente nel decennio successivo, in seguito al caso di Alvise Cinzio de' Fabrizi, che la legislazione relativa alla stampa venne riordinata e furono fissati dei canoni ben

¹² A. Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, II, Einaudi, Torino, 1973, pp.1397-1492.

¹³ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., p. 62.

¹⁴ R. Fulin, *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», XXIII, 1882, p. 189.

¹⁵ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., p. 682.

precisi per il conseguimento del permesso dei Dieci, impedendo così il ricorso al privilegio di stampa quale unico riconoscimento statale.

Stando alla testimonianza dei *Diari* di Sanudo, la vicenda del Fabrizi ebbe inizio il 5 ottobre 1526 quando il Senato decise di concedere allo scrittore veneziano un privilegio di stampa decennale per l'opera da lui composta *Della origine de li volgari proverbi*¹⁶. Il Senato inoltre minacciava di condannare chiunque avesse disatteso questo beneficio al pagamento di una multa di un ducato d'oro per ogni copia non autorizzata, una somma che il Fabrizi chiese che fosse devoluta «alla scolla sua per la fabrica de S. Rocho»¹⁷. La stampa venne invece affidata ai fratelli Bernardino e Matteo Vitali, i quali la fecero uscire dal proprio torchio il 30 settembre 1526.

L'opera, che il Fabrizi dedicava a papa Clemente VII, era composta da quarantacinque capitoli in terza rima, ciascuno dei quali esemplificava un proverbio utilizzando racconti spesso ai limiti dell'oscenità. Fin dalla prefazione l'autore dichiarava il carattere satirico e comico dei propri versi, i quali rivelavano una cultura vasta ed eterogenea e prendevano ispirazione da Plutarco, Boccaccio, Poggio Bracciolini e Masuccio Salernitano. Le innumerevoli favole raccontate dal Fabrizi, ricche di particolari scabrosi e volgari, deridevano in particolare la categoria dei "gabbachristo", ossia frati e chierici che, nonostante i propri abiti, amavano il lusso, il cibo e le perversioni sessuali. Bersaglio principale della satira era l'ordine dei frati minori osservanti di San Francesco della Vigna, accusati all'interno del capitolo *Ciascun tira l'acqua al suo molino* di approfittare dell'ingenuità dei fedeli per ingannarli continuamente, di rubare nelle loro case e di volersi impossessare delle loro ricchezze per poter gozzovigliare e condurre una vita se non ricca almeno benestante. L'avversione del Fabrizi per l'ordine era motivata da una questione personale: proprio su istigazione di alcuni frati zoccolanti infatti, le merci dello scrittore erano state gettate in mare dopo che la nave era incappata in una tempesta tra Rimini e Pesaro, una perdita che gli aveva causato un danno economico piuttosto elevato.

¹⁶ M. Sanudo, *Diarii*, XLIII, Venezia, 1895, p. 26: «Fu posto per i Consieri, poi lecto una suplication di domino Alvise Cynthio fisico citadin venitian, qual ha composto in terza rima una opera di l'*Origine de li volgari proverbi* che tutto il giorno si ragionano, in la qual ha stentato a farla assà tempo, dimanda di gratia altri che lui la possi far stampar, *sub poena* etc. Fu preso che li sia concesso quanto l'ha richiesto in la ditta suplication».

¹⁷ F. Saba Sardi, *El Cinzio scoperto*, in A. Cynthio de gli Fabritii, *Libro della origine delli volgari proverbi*, Spirali, Milano, 2007, p. 9.

Offesi dalle parole del Fabrizi, i frati zoccolanti ricorsero perciò al Consiglio dei Dieci sostenendo che l'opera era «contra honorem maiestatis divinae, Christianae religionis et denique... in obrobrium ipsorum venerabilium religiosorum S. Francisci»¹⁸, un'affermazione sulla quale il Consiglio dei Dieci non poteva di certo soprassedere: il testo poteva infatti divenire una fonte di disordini ed andava perciò corretto oppure ritirato dalla circolazione.

Il 29 gennaio 1527 il Consiglio dei Dieci fece perciò affiggere al comandador Nicolò Rizzo sopra le scale di Rialto la parte con la quale venne istituita la censura preventiva nella Repubblica di Venezia¹⁹. La *parte* era così formulata:

Per la Licentia, che facilmente ognun ha de stampar Libri in questa Nostra Città, se vede qualche volta ussir in stampa opere dishoneste, et de mala natura, al che è da metter sufficiente ordine, et però,

L'anderà parte, che da mo' in futurum, non se possa stampar, né stampata dar fuori alcuna opera, over libro da nuovo composto, et non più stampato, si verso come prosa, et in qualunque idioma si voglia, se prima non li sarà permesso dai Capi di questo Cons^o. per termination de man loro sottoscritta, laqual permission però et termination se habbia a far dappoi, che essa opera sarà stata veduta da doi persone almeno, a cui parerà a loro capi di commetter, che la debbano veder, et esaminar, et referir l'opinion sua in scriptis con giuramento. Ne altramente far se possi sotto pena de perder le opere stampate, et d'altretanto per pena, la qual sia delo inventor, et così sotto la pena sopradetta, non se possa vender in questa città alcun'opera composta da novo etiam stampata fuori de questa terra, senza licentia delli Capi di questo Cons^o. modo ut supra. Dichiarando che alcun non possi stampar libro alcuno da nuovo composto, over non più stampato, sel non vederà la licentia in scriptis, come è detto de sopra, et l'ordine presente publicar si debba in Rialto a notitia de ciascuno.

Il giorno seguente l'emanazione del proclama, lo scrittore venne convocato dai Dieci, fu aspramente redarguito dal Consiglio e venne informato della confisca, avvenuta quella stessa mattina, di tutte le copie della sua opera presenti nei magazzini dei fratelli Vitali. Ancora una volta è la testimonianza del Sanudo a fornirci ulteriori dettagli sulla vicenda: quello stesso giorno vennero designati i due revisori sanciti dalla *parte* del 29 gennaio e la scelta dei Dieci ricadde su due patrizi molto influenti in quel momento, Lorenzo Priuli e Gasparo Contarini²⁰. Scopo dei due esaminatori era di verificare le proposizioni presenti all'interno dello scritto del Fabrizi, se vi erano affermazioni contrarie al credo cristiano,

¹⁸ Ibidem, p. 11.

¹⁹ ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 36.

²⁰ M. Sanudo, *Diarii*, XLIII, Venezia, 1895, pp. 756-757: «Che l'opera di domino Alvise Cynthio doctor, stampata, li Cai di X la comesseno a veder a sier Lorenzo di Prioli el cavalier et sier Gasparo Contarini, a veder si è cosa contra la Chiexia; et debbano referir a li Cai di X».

contro il pubblico decoro e la morale, oppure lesive nei confronti della Serenissima e dei suoi principi. I Dieci inoltre sottolineavano che la correzione o l'espurgazione dell'opera sarebbe stata a carico del Fabrizi, vista l'offesa procurata ai frati zoccolanti e all'onore della Repubblica²¹. Della vicenda del Fabrizi non si conoscono molti altri particolari: a parte una richiesta di chiarimenti sul proprio mandato da parte dei due revisori, fino all'anno seguente non vi è più traccia nei documenti veneziani dello scrittore e del progetto di espurgazione del suo testo. Nel 1528 invece, in seguito alle suppliche degli stampatori e del Fabrizi per il danno economico causato dal sequestro, una nota del Consiglio dei Dieci informava che tutte le copie vennero loro restituite senza tagli né correzioni, decisione in seguito alla quale «si deve dunque supporre che il Priuli e il Contarini non vi avessero trovato nulla di particolarmente empio»²².

3.1 L'Introduzione della censura preventiva

La *parte* votata dal Consiglio dei Dieci nel gennaio del 1527 istituiva nella Repubblica di Venezia una forma, seppur primitiva, di controllo preventivo sulla stampa.

Il proclama imponeva agli stampatori l'acquisizione dell'autorizzazione dei Dieci per tutte le opere di nuova pubblicazione ed indicava nella figura del correttore il funzionario statale predisposto a svolgere tale mansione. I limiti di questo provvedimento furono tuttavia subito evidenti: l'assenza di una magistratura riservata al controllo delle licenze impediva un controllo efficace e la stessa figura del correttore, vagamente tratteggiata nel proclama, non possedeva l'autorità necessaria per svolgere correttamente il proprio compito. Gli stessi Priuli e Contarini, i primi due patrizi ad essere eletti a tale ruolo, davanti allo sconcerto e all'incapacità di comprendere i limiti del proprio intervento, chiesero espressamente ai Dieci una definizione più precisa dei propri doveri e della durata specifica del proprio mandato²³.

²¹ E. A. Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane*, V, Venezia, 1842, p. 588.

²² F. Saba Sardi, *El Cinzio scoperto*, cit., p. 12.

²³ Ibidem, p. 11, e Brown, *The Venetian Printing Press*, pp. 68-70.

La legge d'altronde puntava innanzitutto a proseguire quell'impulso moralizzatore che dopo la disfatta di Agnadello aveva caratterizzato la politica veneziana e voleva perciò evitare la pubblicazione e la circolazione di opere che, come recitava il proclama, erano «dishoneste et de mala natura»²⁴. Obbligando l'esame dei testi al giudizio di due esperti, i Dieci aspiravano perciò a limitare la letteratura oscena e lasciva, la quale suscitava sul patriziato sentimenti di scandalo ed offesa alla moralità e al pubblico decoro. L'ottenimento della licenza di stampa del Consiglio dei Dieci permetteva perciò una forma di controllo completamente diversa da quella garantita dai privilegi, i quali non configurandosi come un'autorizzazione di stampa erano comunque un riconoscimento formale emesso da un'istituzione della Repubblica. Il caso del Fabrizi aveva infatti messo in luce la contraddizione provocata dai privilegi, i quali venivano rilasciati senza alcun tipo di accertamento sulla natura dell'opera: uno stampatore veneziano perciò avrebbe potuto facilmente pubblicare le opere di Lutero con un privilegio incautamente emesso dal Senato. Il sistema dei privilegi inoltre era stato riorganizzato nel 1517 con un notevole alleggerimento delle imposizioni sulla stampa: «it abolished all copyright, except the legitimate copyright in new works, rendering the press free again»²⁵, una decisione che entrava in contrasto con la volontà dei Dieci di regolamentare ogni aspetto riconducibile alla morale e allo scandalo.

La *parte* perciò, per quanto vaga ed incerta, garantiva al Consiglio dei Dieci di mantenere nelle proprie mani il potere censorio sulla stampa, sottraendolo di fatto dall'orbita del Senato e dalla sua volontà di difendere gli interessi economici di librai e stampatori. La decisione tuttavia generava una serie di problemi di ordine procedurale: i Dieci infatti erano già gravati di numerosi compiti e la soprintendenza sulle stampa, per quanto importante, diveniva secondaria davanti a questioni politiche o ad avvenimenti inaspettati. Mancavano tuttavia i mezzi per costringere gli stampatori a rispettare il corretto svolgimento di rilascio della licenza di stampa e l'assenza di una forma di controllo accurata e costante non favoriva l'osservanza della legge e l'identificazione dei colpevoli. Gian Pietro Carafa, il futuro papa Paolo IV, nell'ottobre del 1532, durante il suo soggiorno a Venezia, lamentava con insistenza come gli scritti ereticali, importati dai paesi oltralpe nascosti in mezzo ad indumenti, pelli e botti di vino, venissero

²⁴ ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 36.

²⁵ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., p. 74.

tranquillamente messi in vendita alla luce del sole alle Mercerie²⁶. I controlli d'altronde erano poco comuni e si verificano per lo più «nelle rare occasioni in cui singoli o gruppi premevano sui Capi dei Dieci per la punizione dei responsabili della stampa di uno scritto ingiurioso»²⁷. Fondamentale era perciò aumentare le ispezioni, redigere un registro delle licenze emesse, verificare la presenza del permesso di stampa e la correttezza del testo, un programma che per poter essere attuato necessitava di un'istituzione ad esso adibita.

3.2 Il conferimento agli Esecutori contro la Bestemmia della competenza sulla legge sulla stampa del 1527

Sono fatti così licentiosi li stampadori, et li botteghieri di questa città, che non stimando la poca punitione statuita dalle leze nostre, a quelli, che fanno stampar, o vendono cose stampate de fuori, senza licentia di Capi di questo Cons^o, stampano, et etiam vendono libri, et opere stampate altrove, pubblicamente, molte delle qual sono contra l'honor del Signor Dio, et della fede Christiana, et molte inhonestissime, con tanto mal exemplo, et scandalo universal, quanto a tutti è noto. Al che essendo necessario proveder di gagliarda provisione.

In questo modo esordiva la *parte* del 12 febbraio 1543 con la quale il Consiglio dei Dieci decideva di affidare il controllo sulla corretta presenza delle licenze di stampa alla magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia²⁸. Ancora una volta era lo scandalo, suscitato dal commercio di opere lascive e contrarie alla fede cristiana e dall'incapacità di fermarlo, ad irretire il massimo organo di governo della Repubblica.

Il provvedimento d'altronde veniva ratificato in un momento particolare per la penisola italiana quando, dopo il fallimento dei colloqui di Ratisbona e la nascita dell'Inquisizione romana, la scoperta dell'apostasia di Ochino, di Curione e di Vermigli segnò profondamente la coscienza dei principi italiani e avvicinò lo spettro dell'eresia. Fu così che l'8 gennaio 1543 il governatore imperiale emanò per il ducato di Milano il primo di una serie di provvedimenti, al quale si ispireranno in seguito gli altri principi italiani, che vietava agli stampatori di pubblicare un libro senza la dovuta licenza e costringeva i librai

²⁶ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, Il Veltrò, Roma, 1983, p. 121.

²⁷ Ivi.

²⁸ ASV, *Esecutori*, b. 54, cc. 36-37.

a presentare un inventario dei titoli presenti nei propri magazzini²⁹. La perquisizione dei libri importati dai paesi stranieri veniva quindi affidata al vicario diocesano e all'inquisitore locale, il cui interesse convergeva soprattutto sulle merci provenienti dalle tipografie ginevrine dove le prediche dell'Ochino e le opere del Curione erano state più volte ristampate e da qui introdotte nella penisola.

Sulla scia di tale provvedimento il Consiglio dei Dieci decise perciò di emanare il proclama del febbraio 1543, nel quale veniva riproposto il testo della legge del 1526 ma veniva rafforzato l'intervento censorio con pene più severe e l'ammissione delle denunce segrete per scoprire chiunque non rispettasse i dettami imposti dai Dieci³⁰. Si stabiliva così che:

Chi stampasse, o facesse stampar le ditte opere senza licentia ut supra, immediate trovata la verità, pagar debba ducati 50, li venditori veramente, o chi facesse vender, o tenisse in casa, bottega, o altro loco di tal opere, et libri, pagar debbano ducati 25, liqual tutti siano dell'Accusador, il qual sia tenuto secretiss^o. Quelli veramente che vendono di tal libri, et opere, pronostichi, historie, canzoni, lettere et altre simil cose sul Ponte di Rialto, et in altri luoghi di questa città, se loro, o chi li farà vender, non haverà havutto la licentia dalli Capi predetti, siano frustadi da Rialto a S. Marco, et poi star debbano sei mesi in priggion serrati. Et se sarà trovato alcuno, che stamperà, o far stampar opera alcuna in questa città et farà quelli apparer esser stampati altrove, sia in tal caso condannati a star un anno in preson et pagar ducati 100, quali siano dell'Accusador, da esser tenuto secreto ut supra, ne possa uscir di priggion, se prima non haverà pagato li danari predetti, et poi sia bandito in perpetuo di questa città, et distretto, con taglia in caso di contraffation de pagar lire 500 a chi lo prendesse, star debba uno anno in preson, e ritornar poi al suo bando ogni volta chel sarà preso. Et questo istesso se intenda delle opere già stampate, se alcuno le venderà senza licentia, et contra la forma delle leze nostre.

Il decreto infine indicava nella figura dei Rettori e negli Esecutori contro la Bestemmia i funzionari destinati a sovrintendere a tali compiti, i primi nelle città della terraferma veneta, i secondi nella città lagunare:

ilqual ordine s'extenda et debba esser osservato in tutte le terre, et luoghi nostri, et sia mandato alli Rettori de fuori, acciò sia publicato, eseguito et osservato, et l'esecuzione della presente parte per quanto spetta a questa Città, sia commessa alli SS. Ess. sopra la Biastema, con l'auttorità che hanno in li altri casi comessili da questo Cons^o. liquali Ess. habbino etiam auttorità de darli maggior pena della limitada, essendo tutti tre

²⁹ Per la situazione milanese oltre al già citato saggio di V. Frajese, *Regolamentazione e controllo delle pubblicazioni negli antichi stati italiani (sec. XV-XVIII)*, cit., si veda la raccolta di saggi *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, a cura di N. Raponi e A. Turchini, Vita e Pensiero, Milano, 1992.

³⁰ ASV, *Esecutori*, b. 54, cc. 36-37.

d'accordo, secondo che convenir giudicheranno alla trasgressione del presente ordine nostro.

Vi era tuttavia una differenza sostanziale tra la legge votata dal Consiglio dei Dieci e il provvedimento emesso nel ducato di Milano: mentre il decreto imperiale affiancava ai magistrati laici l'inquisitore ed il vicario diocesano, nella Serenissima il controllo censorio veniva unicamente affidato agli Esecutori contro la Bestemmia, rimanendo perciò nella mani del potere secolare. La *parte* veneziana, la quale comminava sanzioni più severe contro chiunque stampasse, oppure semplicemente vendesse, libri con false note tipografiche o sprovvisti dell'autorizzazione dei Dieci, non colpiva tuttavia in alcun modo gli importatori di libri ereticali, favorendo perciò il traffico clandestino di libri proibiti.

La svista venne corretta con il proclama successivo: la delibera del 17 maggio 1547 infatti puniva i commercianti che venivano colti nell'atto di importare a Venezia, o di conservare all'interno dei propri depositi, opere che «trattano contra l'honor del Signor Dio, et della fede Christiana» al pagamento di un'ammenda di 50 ducati³¹. I libri da loro posseduti invece sarebbero stati confiscati e bruciati pubblicamente in piazza San Marco dagli Esecutori contro la Bestemmia oppure dalla magistratura secolare appena istituita dei Savi all'Eresia³².

Horatio Brown ha tuttavia ipotizzato che questo secondo provvedimento censorio, emanato nel giro di pochi anni dal Consiglio dei Dieci, puntasse innanzitutto ad estirpare la stampa clandestina e l'abitudine ad utilizzare un falso luogo di stampa, visto che la maggior parte dei testi in circolazione venivano stampati nella stessa Venezia³³. Il decreto precedente infatti infliggeva una pena più elevata agli stampatori rispetto a quella applicata ai librai, cosicché diveniva più conveniente dichiarare che l'opera era stata pubblicata all'estero e successivamente importata.

³¹ ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 37: «Fu provisto per questo Cons^o. del 1542 alli 12 Febbraio contra quelli che stampano et vendono libri che trattano contra l'honor del Signor Dio, et della fede Christiana, et non fu provisto contra quelli che conducono libri de simil sorte in questa città stampati in altri luoghi, però, L'andera' parte, che alla sopradetta deliberatione, laqual in tutto et per tutto sia confirmata, sia aggiunto e statuito che se alcun, sia chi esser si voglia, condurà in questa nostra città libri della sorte predetta, cada in pena di perder i libri, iquali siano fatti brusar publicamente, et di pagar ducati 50 da esser dati all'accusator, ilqual sia tenuto secretissimo.»

³² Ivi: «Et la essecution del presente ordine sia commessa alli Essecuttori sopra la Biastema, con l'auttorità che li fu data di accrescer etiam la pena tutti tre d'accordo, sicome in essa parte del 1542 si contiene, et etiam alli tre gentilhuomeni nostri sopra l'inquisition delli heretici.»

³³ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., p. 80.

3.3 Esecutori, Riformatori, Savi all'Eresia ed Inquisizione: la soprintendenza sulle stampe si complica

Come abbiamo visto finora, i provvedimenti censori presi dal governo veneziano e dal ducato di Milano furono gli unici due interventi compiuti dal potere secolare per limitare la circolazione e la diffusione, delle teorie eretiche e delle opere degli apostati. Negli anni successivi in tutta la penisola vennero promulgati «una quantità di decreti ed alcuni indici con efficacia locale, ma non pare che in questo periodo le autorità civili ed ecclesiastiche si adoperassero granché per imporne l'osservanza»³⁴. L'incapacità delle magistrature assegnate nonché la mancanza di indicazione concrete per i funzionari furono solo alcune delle cause della fragilità del sistema, il cui difetto maggiore risiedeva nel «lungo e sostanziale disinteresse da parte delle autorità civili per la questione»³⁵.

Nel corso del 1543 solamente la Congregazione del Sant'Uffizio emanò una disposizione analoga a quelle milanese e veneziana: un editto tuttavia le cui pene erano assai più severe e culminavano in ammende fino a duemila ducati per i librai che commerciavano libri eretici e scandalosi. Negli altri stati italiani invece la stessa urgenza non venne avvertita dai principi secolari: nel 1544 fu Mantova ad adeguarsi al vaglio dei testi posseduti dai librai, mentre l'anno successivo decreti simili furono pubblicati a Lucca, Siena e Firenze; al contrario a Napoli vennero predisposti una serie ininterrotta di proclami tra il 1544 ed il 1550, i quali tuttavia regolamentavano unicamente gli scritti di carattere religioso³⁶.

In questo periodo perciò i principi, impegnati soprattutto in questioni economiche e militari, non attribuirono eccessiva importanza alla stampa e alla circolazione dei libri proibiti, tanto è vero che nella maggior parte dei casi essa venne completamente affidata alla Chiesa e alle istituzioni ecclesiastiche.

Anche a Venezia, nonostante i proclami invocassero la giurisdizione secolare sulla censura libraria, fino alla fine degli Cinquanta del XVI secolo fu soprattutto l'Inquisizione romana a provvedere al sequestro e al rogo delle opere vietate, come dimostrano i rari procedimenti, che saranno analizzati nel capitolo successivo, effettuati

³⁴ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 127.

³⁵ M. Infelise, *Note sulle origini della censura di Stato*, cit., p. 227.

³⁶ Per una rassegna delle diverse situazioni italiane si veda il già citato saggio di Vittorio Frajese, *Regolamentazione e controllo delle pubblicazioni negli antichi stati italiani*.

in questi anni dagli Esecutori contro la Bestemmia. A favorire questa situazione vi erano due aspetti: da un lato la confusione che regnava nel sistema veneziano dove la giurisdizione sulla stampa veniva rimessa a diversi uffici; dall'altro lo spirito di collaborazione che legava l'autorità laica a quella ecclesiastica, unite nella lotta al dilagare dell'eresia e alla salvaguardia della cattolicità.

Un importante cambiamento nell'amministrazione della stampa era stato effettuato l'anno seguente il conferimento agli Esecutori contro la Bestemmia della sorveglianza sulla stampa: nel 1544 infatti il Consiglio dei Dieci decise di dar finalmente una forma definita al compito di revisore dei testi, affidando questo compito ai tre Riformatori dello Studio di Padova³⁷. Essi avrebbero avuto il compito di analizzare i contenuti dei testi, verificando che all'interno di essi non fossero presenti proposizioni eretiche o lesive nei confronti dell'onore della Serenissima, e conferendo ad autori e stampatori privilegi e licenze di stampa.

I Dieci decisero inoltre di modificare i tribunali destinati a vigilare sulla corretta presenza della licenza di stampa all'interno dei libri: con la legge del 1547, della quale si è già parlato in precedenza, agli Esecutori contro la Bestemmia venivano perciò affiancati i tre Savi all'Eresia³⁸. Difficile sostenere che con questo rafforzamento degli organi di controllo si puntasse a rendere più agevoli e rigorose le ispezioni tramite la suddivisione dei testi a seconda dei diversi argomenti, con l'assegnazione delle opere immorali ed oscene agli Esecutori e quelle contenenti teorie ereticali ai tre Savi³⁹. Appare più probabile invece che conferendo loro questo potere, il Consiglio dei Dieci avesse preso coscienza del limite del precedente provvedimento: agli Esecutori infatti era stato demandato il compito di vigilare sui testi che circolavano nel mercato editoriale, un potere perciò che, avendo il compito di salvaguardare la morale e il pubblico decoro, rientrava di diritto tra le competenze di un principe secolare.

³⁷ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 16. Decreto del 30 dicembre 1544.

³⁸ ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 37: «Et la essecution del presente ordine sia commessa alli Essecutori sopra la Biastema, con l'auttorità che li fu data di accrescer etiam la pena tutti tre d'accordo, sicome in essa parte del 1542 si contiene, et etiam alli tre gentilhuomeni nostri sopra l'inquisition delli heretici».

³⁹ Il problema, al quale non viene tuttavia data risposta, affiora nel saggio di P. F. Grendler, *The "Tre Savi sopra Eresia", 1547-1605: a prosopographical study*, «Studi Veneziani», 3, 1979, pp. 283-340. Allo stato attuale degli studi, non è stato ancora possibile comprendere quale funzione avrebbero dovuto accogliere i Savi all'Eresia: essi infatti avevano solamente un incarico consultivo, non potevano legiferare né emettere sentenze, e non si comprende perciò come avrebbero potuto collaborare con gli Esecutori per ispezionare i librai o verificare la corretta presenza della licenza di stampa.

Diversa era la questione relativa alla censura religiosa, al dogma e ai santissimi sacramenti. Il patriziato veneziano d'altronde iniziava a preoccuparsi «da un lato, dell'azione di alcuni predicatori che colpivano il livello morale del clero, negavano il libero arbitrio, incitavano il popolo al libertinaggio, dall'altro del fatto che degli innocenti venissero ingiustamente accusati di diffondere dottrine e letterature ereticali»⁴⁰. I tre Savi vennero perciò istituiti per assistere l'Inquisitore nella lotta all'eresia: essi erano i rappresentanti dell'autorità del Consiglio dei Dieci e sebbene non avessero la facoltà di pronunciare sentenze, il loro parere doveva avere grandissimo peso. La struttura mista dell'Inquisizione veneziana riflette perciò quell'accordo che unì la Serenissima e il Papato nella lotta all'eresia, i cui interessi erano tuttavia diversi: «agli ecclesiastici premeva l'appoggio delle autorità civili, alla Signoria premeva il controllo diretto e interno dell'attività inquisitoriale ed entrambi tendevano naturalmente ad ottenere i maggiori risultati possibili con il minimo di concessioni»⁴¹. I tre Savi perciò, dovendo costantemente collaborare con il Santo Uffizio ma non detenendo alcun potere nella lotta ai libri proibiti, vennero anch'essi nominati dal Consiglio dei Dieci nella *parte* relativa al sequestro delle opere vietate, così da non poter essere estromessi da questi procedimenti dall'Inquisizione.

Esaminando il fondo degli Esecutori non vi è traccia di nessun altro proclama relativo al controllo della stampa fino al 1566, un silenzio che se da un lato rivela la scarsa importanza di questa magistratura nella lotta ai libri clandestini, dall'altro induce a riflettere. Dopo la riorganizzazione del 1547, l'Inquisizione iniziò a confiscare a librai e stampatori una quantità indefinita di testi proibiti e a darli pubblicamente alle fiamme a San Marco e a Rialto. Le successive proibizioni, dal catalogo mai entrato in vigore di Monsignor Della Casa all'indice tridentino del 1564, passando ovviamente per il severo catalogo paolino, instaurarono un clima di repressione religiosa e di controllo sull'editoria al quale parteciparono quasi esclusivamente l'Inquisitore ed i Savi all'Eresia⁴².

⁴⁰ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, cit., p. 69.

⁴¹ A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica storica», XXV, 1988, 2, p. 270.

⁴² Sulla censura cinquecentesca e sugli indici paolino e tridentino, oltre ai testi già citati in precedenza, si vedano gli studi di G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna, 1997, e Id., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2005. Interessanti considerazioni e confronti con la situazione europea sono presenti in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. Rozzo, Forum, Udine, 1997.

Dopo la presentazione del catalogo del 1549 ad esempio, il Consiglio dei Dieci ordinò ai librai di consegnare i libri contrari al credo cristiano presenti nei propri scaffali agli assistenti laici, i quali, affiancando il Sant'Uffizio, partecipavano attivamente al sequestro dei libri proibiti avvenuto in questi anni. L'Inquisizione cercava in questo modo di «ovviare al fallimento degli Esecutori contro la Bestemmia nell'applicazione delle leggi sulla stampa emanate dallo Stato»⁴³, assumendosi l'onere di passare al setaccio il mercato librario e di contenere il diffondersi delle tesi ereticali. L'unico compito che venne affidato dai Dieci agli Esecutori tra gli anni cinquanta e la prima metà degli anni sessanta del Cinquecento, fu invece l'esame del Talmud e dei testi ebraici, il quale venne considerato dai magistrati secolari una possibile fonte di disordine pubblico e ne fu perciò ordinata la distruzione⁴⁴.

Dopo il silenzio di questi anni, un nuovo proclama relativo alla stampa ed indirizzato agli Esecutori contro la Bestemmia venne emanato nel 1566, un provvedimento che esprime nuovamente la difficoltà di interazione tra le diverse magistrature, in questo caso tra gli Esecutori ed i Riformatori dello Studio⁴⁵. La legge, promulgata il 17 settembre, richiamava ancora una volta il proclama del 1542 e riaffermava la giurisdizione di questa magistratura sui casi di omessa licenza di stampa. In essa venivano innanzitutto discolpati gli Esecutori dalla loro negligenza, dovuta ad un difetto di forma e non al disinteresse con il quale trattavano i casi relativi alle stampe:

non havendo detti Ess. notitia delle Licentie che vengono date, non posson esercitar l'officio loro; et, quod peius est, molti stampano sopra le Opere, et dicono Con Licentia, ancorchè non habbino havuta licentia di stamparle et a questo modo vengono ad ingannar la Giustizia.

Si decideva così di modificare la procedura per la concessione del permesso di stampa del Consiglio dei Dieci e del privilegio del Senato, di creare un registro delle licenze di stampa concordate dai Riformatori dello Studio e di affidarne la stesura agli Esecutori contro la Bestemmia:

Sull'atmosfera repressiva di quegli anni si veda invece la raccolta di saggi curata da C. Stango, *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Olschki, Firenze, 2001, e L. Braidà, *Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

⁴³ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, cit., p. 160.

⁴⁴ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 21, cc. 58-59.

⁴⁵ ASV, *Esecutori*, b. 54, cc. 37-38.

L'andera' parte che tutti quelli, che haveranno Licentie di stampar opere, cosi dalli Capi di questo Consiglio, come dal Consiglio Nostro di Pregadi, debbano avanti che le stampano presentar le Licentie che haveranno havute nell'officio degli Ess. contro la Biastema, quali senza spesa di alcuno, siano registrate sopra un libro a parte, accio' de tempo in tempo le si possino veder.

Con questo provvedimento ci si augurava perciò di rendere più agevole l'individuazione delle violazioni delle licenze di stampa e di convincere definitivamente gli stampatori a non immettere nel mercato testi che non erano stati analizzati ed approvati dai revisori. I registri degli Esecutori sarebbero perciò diventati l'immagine dell'intera collezione editoriale veneziana, la raccolta di tutti i libri pubblicati nella Dominante completa di tutte le informazioni tipografiche di ciascuna edizione.

La procedura censoria veneziana istituzionalizzata con il provvedimento del 1566 andava a modificare un decreto emanato pochi anni dai Riformatori dello Studio con il quale era stata corretta la procedura di rilascio della "fede". Nel 1558 infatti il Sant'Uffizio aveva avanzato una protesta ufficiale in quanto aveva rilevato che i librai veneziani spesso dimenticavano, ma soprattutto ignoravano, di richiedere all'Inquisitore il *testamur* ecclesiastico per le proprie opere e si «procacciavano fedi nei modi più vari»⁴⁶. Il 19 marzo 1562 i Riformatori avevano sancito di rettificare la sistema di rilascio del proprio certificato istituendo «una procedura multipla per la censura preventiva in cui il Sant'Uffizio aveva un ruolo centrale»⁴⁷. Da allora in avanti i testi avrebbero dovuto essere esaminati da tre diversi lettori: dall'inquisitore, o dalla persona da lui indicata, per le affermazioni di tipo dottrinali; dal pubblico lettore, il quale avrebbe osservato il contenuto politico dell'opera; ed infine dal segretario ducale il quale avrebbe analizzato se vi erano proposizioni offensive nei confronti di altri sovrani.

Dopo aver ricevuto il *testamur* dalla commissione formata dall'Inquisitore, dal segretario ducale e dal pubblico lettore, i Riformatori avrebbero perciò concesso allo stampatore il proprio certificato d'approvazione. Con il provvedimento del 1566, la procedura subiva qui una modifica: a questo punto l'attestato doveva essere presentato agli Esecutori, i quali avrebbero provveduto alla catalogazione all'interno dei loro registri, e solo allora il

⁴⁶ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, cit., p. 212.

⁴⁷ Ivi.

Consiglio dei Dieci ed il Senato avrebbero concesso la propria licenza ed il privilegio di stampa⁴⁸.

Difficile che queste prescrizioni venissero seguite alla lettera dai tipografi veneziani: molto probabilmente, come sostenne Brown, esse rimasero un «vain effort»⁴⁹, tuttavia dimostrano lo sforzo del governo veneziano di arginare il ricorso alla stampa clandestina e, cosa ancor più importante, di conservare nelle proprie mani la giurisdizione sulla censura libraria.

Nonostante i molti dubbi sollevati da Brown, dopo il rinnovamento del 1566 qualche piccolo cambiamento dovette avvenire. Solamente tre anni dopo infatti, i Dieci emanarono un ulteriore proclama destinato agli Esecutori contro la Bestemmia⁵⁰, nel cui preambolo veniva segnalato un nuovo espediente utilizzato dagli stampatori per sfuggire al controllo preventivo:

Hanno introdotto li compositori delle opera, che si danno alla stampa dopo fatte veder esse opere et ottenuta la licentia di stamparle, non solo di corregger li errori di ortographia, o fatti per trascorso di pena, ma insieme di mutare anco et aggiungere le clause, et molte volte le carte intiere, et sicome fanno hora questo per dar maggior ornamento et perfettione allo loro opere, cosi per la licentia che si prendono, potriano anco mutar o aggjonger cosa che alterasse la sostantia et di buone che fossero le opere, con questa aggjonta et mutatione farle diventar cattive, mescolandoci specialmente qualche passo contra la religione, il che faria riuscir vana ogni fatica et diligentia usata avanti la concessione di stampare il libro.

Si obbligava perciò gli stampatori a presentare ai Riformatori dello Studio due copie dell'opera che si voleva pubblicare: la prima da sottoporre al controllo dei revisori, la seconda, da depositare manoscritta e non stampata, da conservare nella «Libreria Publica»⁵¹ per poter essere consultata in qualsiasi momento. Ai contravventori di tale provvedimento veniva inflitta una pena pecuniaria pari a 100 ducati, una somma inaccessibile per la maggior parte degli stampatori. La legge, e la sua onerosa sanzione, veniva inoltre estesa a tutti i libri importati a Venezia, i quali avrebbero dovuto ricevere l'approvazione dei Riformatori prima di poter essere distribuiti dai librai o ristampati dai tipografi locali.

⁴⁸ L'iter viene sintetizzato ed esemplificato da Horatio Brown a pagina 94 di *The Venetian Printing Press*.

⁴⁹ Ibidem, p. 95.

⁵⁰ ASV, *Esecutori*, b. 54, cc. 38-39.

⁵¹ Ivi. Su questo provvedimento si veda inoltre M. Infelise, *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, «La Bibliofilia», CIX (2007), n. 1, pp. 71-77.

Nell'ultimo capoverso del decreto venivano inoltre fissati canoni più severi per il commercio di testi provenienti dall'estero, menzionando per la prima volta il ruolo effettivo dell'Inquisitore ed invitando gli Esecutori contro la Bestemmia a collaborare con lui e con un membro dell'Arte. Si sanciva perciò che:

tutti li libri stampati altrove, che saranno presentati nella Doana, o verranno per qualsivoglia altra via in questa città, che non possa esser aperta ne botte, ne balla, ne fagotto, ne altra cosa ove fossero libri senza la licentia del reverendissimo Inquisitore et de uno almeno delli Pressidenti dell'arte, che non habbia interesse in essi libri, il quale sotto pena di ducati 25 debba alla presentia dell'Inquisitor sopradetto, fedelmente e diligentemente far la lista cosi della qualità, come della quantità di essi libri, et la copia di essa lista sottoscritta di propria mano debba imediatamente presentar alli Reformatori, laqual sia dal secretario solo messa in filza di tempo in tempo aspettando ciascuno di essi librari prima che vendano, ne lascino vender ad alcuno, detti libri.

Il provvedimento fissava perciò una linea guida per l'intervento degli Esecutori nel controllo sui libri e legalizzava definitivamente «la partecipazione del Sant'Uffizio al controllo preventivo sulle stampe»⁵², suddividendo così la responsabilità censoria tra Chiesa e Stato.

Il cambiamento in questi trent'anni era stato epocale: dopo la relativa indifferenza degli anni Quaranta, nei due decenni successivi la Repubblica aveva collaborato costantemente con le istituzioni ecclesiastiche per mettere in piedi una vigilanza capillare ed ordinata. Nonostante le rimostranze di stampatori e librai⁵³, negli anni Cinquanta essa aveva consentito al Sant'Uffizio di sequestrare e censurare libri, di perseguire eretici ed anabattisti, di far divampare falò pubblici in piazza San Marco. Il compiersi della Controriforma, la promulgazione degli Indici e i primi contatti tra patrizi ed eretici locali avevano infine convinto il Consiglio dei Dieci a rafforzare i controlli e a combattere in tutti i modi le conventicole protestanti che si andavano generando. Le ricerche delle opere degli apostati ripartì con rinnovato vigore, con uno spirito repressivo e una sollecitudine volta non solo a salvaguardare la religione ma anche la morale.

Nel giro di pochi anni all'Inquisitore fu permesso di entrare nelle botteghe dei librai e di stazionare alle dogane, di assistere al disimballaggio dei volumi importati dai paesi stranieri e di analizzare quelli presenti negli scaffali e nei retrobottega. Le sorti della

⁵² P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 214.

⁵³ A tal proposito si veda il saggio di M. Jacoviello, *Proteste di editori e librai veneziani contro l'introduzione della censura sulla stampa a Venezia (1543-1555)*, «Archivio Storico Italiano», CLI, 1993, I, pp. 27-56.

Repubblica dipendevano dalla salute spirituale del patriziato e la tutela dei costumi diveniva fondamentale per l'integrità morale di Venezia.

La rigida regolamentazione delle stampe avvenuta negli anni sessanta del XVI secolo, e che caratterizzerà anche il decennio successivo, necessitava perciò dell'unione dei due poteri per essere efficace: «pontefice e doge, governo e nunzio collaboravano insomma in vista di uno scopo comune. Avevano già fermato la stampa di scritti eterodossi e si apprestavano ad arrestare il flusso del contrabbando dall'estero e ad epurare le botteghe dei librai»⁵⁴.

3.4 Sul finire del Cinquecento le strade si separano

Nonostante gli ottimi risultati conseguiti nella lotta all'eresia, la cooperazione tra Stato e Chiesa non era destinata a durare ancora a lungo: a cominciare dagli anni Ottanta del XVI secolo infatti, la situazione mutò radicalmente e nel giro di pochi anni la scissione e lo scontro tra le due fazioni divenne inevitabile.

I casi di eresia erano pressoché scomparsi nel decennio precedente, ora sostituiti da casi singolari di miscredenza, di magia e di pratiche occulte. Nell'ottica della classe dirigente veneziana il cambiamento avrebbe dovuto portare ad un ridimensionamento del ruolo del Sant'Uffizio, le cui prerogative sarebbero ora stata limitate e maggiormente controllate. Come ha sottolineato Horatio Brown, di fatto la Repubblica aveva sempre sostenuto che se l'Inquisizione aveva potuto intervenire e punire i cittadini veneziani questo era avvenuto unicamente «through the consent of the government»⁵⁵.

Dopo essersi trovati d'accordo sulla funzionalità dell'Inquisizione nell'epoca tridentina, i patrizi veneziani giudicavano i tempi ormai maturi per riaffermare la propria superiorità sul potere ecclesiastico, una decisione che si allineava con la politica assolutista che si stava imponendo in questi anni in tutta Europa. A Venezia inoltre «si sosteneva che la Chiesa non aveva tenuto fede agli accordi circa il funzionamento dell'Inquisizione e che

⁵⁴ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 221.

⁵⁵ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., p. 153.

quindi la Repubblica avrebbe preso in mano la situazione per eliminare gli abusi»⁵⁶. L'autorità secolare infatti, dopo aver accettato i valori della Controriforma, aveva perso molte delle proprie prerogative, dimenticando il potere legittimo che aveva il dovere di esercitare ed agendo sempre più in qualità di collaboratrice dell'Inquisizione. Sul finire degli anni Ottanta ad esempio, l'Inquisizione si era appropriata del diritto di punire i librai ed i tipografi che trasgredivano le leggi relative a privilegi e licenze di stampa, scavalcando senza alcuna giustificazione la magistratura veneziana degli Esecutori contro la Bestemmia che deteneva questo compito dal 1543.

Il problema tuttavia non riguardava unicamente la stampa. Una volta debellata l'eresia, il Sant'Uffizio avanzò infatti le proprie pretese sulle degenerazioni di tipo morale: l'interesse verteva per lo più sui crimini commessi dagli ebrei e dagli infedeli, sui reati di sodomia, di bigamia e di bestemmia, infrazioni che negli altri stati italiani spettavano all'Inquisizione ma che a Venezia rientravano nella giurisdizione dell'autorità laica.

L'interesse pontificio tuttavia era rivolto soprattutto all'editoria: verso la fine del secolo le stamperie romane, fino ad allora di modeste dimensioni, divennero le seconde in Italia, superate solamente dai maestri veneziani, la cui leadership tuttavia non venne mai messa in discussione. Accanto a motivazioni prettamente economiche, emergeva tuttavia la volontà del papato di imporre la propria egemonia spirituale sulla penisola italiana e soprattutto su Venezia, sua maggiore antagonista. Nel corso dei decenni precedenti, l'Inquisizione era riuscita a penetrare nel sistema veneziano e a partecipare alla vita pubblica collaborando con le magistrature repubblicane, tuttavia un rinnovato spirito di indipendenza affiorava ora tra i patrizi. I privilegi pontifici concessi ai tipografi romani incontravano le resistenze di Senato e Consiglio dei Dieci, ed il tentativo della Congregazione dell'Indice di imporre i propri dettami e di interferire perciò con la prerogativa secolare di concedere le licenze di stampa, non poteva di certo incontrare l'apprezzamento dei veneziani.

D'altronde, nella Repubblica l'Arte si trovava in un periodo di grande difficoltà: dopo la peste del 1575-1577 e la conseguente crisi economica, la produzione veneziana tra il 1575 ed il 1584 era scesa notevolmente, fino ad eguagliare quella degli altri centri editoriali di minor prestigio⁵⁷. I privilegi romani allora avrebbero peggiorato un settore

⁵⁶ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 286.

⁵⁷ Ibidem, pp. 319-328. Sulla crisi dell'editoria veneziana si veda il saggio di I. Mattozzi, "Mondo del libro" e decadenza a Venezia (1570-1730), «Quaderni Storici», 72, 1989, 3, pp. 743-786.

già indebolito dalla concorrenza straniera e dalla massa indefinibile di testi conservati nei magazzini, opere messe all'Indice e perciò invendibili. Inoltre il progetto intrapreso da Sisto V di compilare un nuovo Indice non solo avrebbe «moltiplicato le proibizioni ed inasprito le norme censorie», ma avrebbe anche complicato le norme per il rilascio dell'*imprimatur*, imponendo che «la stampa dei libri sacri o ecclesiastici sarebbe dovuta avvenire solo in città dove vi fosse l'inquisitore o l'università, conformemente alla previa edizione della tipografia vaticana e presso gli stampatori più importanti»⁵⁸. Il danno per l'editoria veneziana sarebbe stato enorme, dato che la produzione si basava soprattutto sulle opere letterarie in volgare e sui testi sacri, le due categorie maggiormente colpite dalla censura pontificia.

A differenza di quanto era avvenuto in precedenza, il governo veneziano decise di schierarsi apertamente in difesa dei propri stampatori e librai, invitandoli a resistere alle pretese pontificie e a non abbandonare la propria professione, una decisione al tempo stesso politica ed economica. Il patriziato veneziano vedeva infatti nella stampa «un'industria e un'attività secolare e, come tale, pienamente sottoposta alle leggi dello Stato»⁵⁹ ed i privilegi pontifici, ed il continuo ricorso alla scomunica quale pena ai trasgressori di tale provvedimento, venivano considerati un abuso alle prerogative sovrane della Serenissima e all'idea veneziana della libertà della stampa, ossia del «diritto dei tipografi locali di pubblicare qualunque libro stampato altrove»⁶⁰. Come ha notato Grendler, se lo scontro divenne inevitabile fu a causa delle ideologie nettamente contrastanti tra due i modelli: «divergenze economiche e culturali dividevano la Repubblica e Roma, ma entrambi i contendenti tendevano a trasportarle su un terreno giurisdizionale»⁶¹.

Nel corso dell'ultimo decennio del Cinquecento perciò, il governo veneziano decise di rafforzare le proprie prerogative statali ribadendo la propria giurisdizione su tutti quei settori che avevano subito l'infiltrazione dell'Inquisizione romana, prima fra tutte la stampa. Si riprese così a legiferare nei confronti di quelle istituzioni che erano preposte al controllo delle licenze di stampa, ridifinendone contorni e poteri, ed indirizzando il

⁵⁸ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., p. 695. Sull'Indice sistino si veda inoltre: Id., *La revoca dell'Index sistino e la Curia romana (1588-1596)*, «Nouvelles de la Republique des Lettres», I, 1986, pp. 15-51.

⁵⁹ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 332.

⁶⁰ Ivi.

⁶¹ Ibidem, p. 334.

proprio sguardo sugli accorgimenti necessari per limitare definitivamente l'operato delle forze ecclesiastiche.

Per quanto riguarda gli Esecutori contro la Bestemmia, la riorganizzazione del tribunale avvenne nel 1593, con la promulgazione di ben due decreti a quasi venticinque anni di distanza dall'ultimo proclama emanato per questa magistratura dal Consiglio dei Dieci.

Nel primo di essi, votato dai Dieci il 12 maggio, veniva sostanzialmente ribadito quanto già deliberato in precedenza: si riaffermava la necessità di ottenere i tre permessi, dall'Inquisitore, dal lettore pubblico e dal segretario ducale, prima di poter richiedere il consenso alla stampa dei Riformatori dello Studio, il cui certificato era basilare per ottenere il permesso ed il privilegio di stampa. L'unica differenza procedurale era l'obbligo di indicare il nome, su ciascuna delle licenze, del funzionario che aveva preso visione del testo, una specificazione che di fatto precisava alcuni aspetti finora trascurati⁶². Si rinnovava inoltre la volontà, già espressa nella *parte* del 1569, di ricevere un esemplare legato in pergamena destinato alla «libreria pubblica» così da poter essere consultato in qualsiasi momento.

Diverso tuttavia è il tono di questo provvedimento: se in passato vi era un'impostazione accusatoria contro chi, come stampatori e librai, con la propria attività contravveniva alle leggi veneziane ed infangava l'onore e i costumi della Repubblica, nel preambolo di questo decreto i toni si fanno più miti:

Nelle cose della stampa hanno sempre li maggiori Nostri posto ogni gran studio, perché li libri stampati in questa citta' vadino intorno corretti et contengano solamente quello che tendi al bene, alla virtù et alli buoni costumi.

La stessa sensazione viene suggerita dall'esordio della legge emanata il 14 luglio dello stesso anno, dove ancora una volta viene esaltato l'impegno della Serenissima nella sorveglianza della stampa⁶³:

Quanto più diligentia sarà posta nell'importantissima materia delle stampe, da quelli che ne hanno la cura et governo, perché in essa non siano fatte fraudi, et che doppo che le opere sono state reviste da quelli, che sono a ciò per le leggi deputati, non le possi esser aggiunta cos'alcuna, come s'intende esser alle volte avvenuto per quei gran disordini che da ciò possono nascere, tocanti spetialmente alla religione, della quale è la

⁶² ASV, *Esecutori*, b. 54, c. 39. Si veda M. Infelise, *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, cit., pp. 75-76.

⁶³ *Ibidem*, b. 54, c. 40.

Repubblica nostra zelantissima, tanto sarà maggiore il servitio del N.S. Dio, l'utile de studenti et l'honor delle stamperie di questa città, che solevano per il molto studio che vi hanno sempre fatto poner li nostri maggiori, esser dapertutto celebratissime, et però dovendosi proveder per assicurarsi nel detto proposito quanto meglio si possa da simili, et altri inconvenienti però.

Sono gli stessi provvedimenti a rivelare come nel corso degli anni Novanta del XVI secolo mutò il rapporto tra il governo veneziano e gli stampatori e librai suoi sudditi. Se in passato erano i tipografi e i venditori di libri, colpevoli di aver immesso nel mercato testi scandalosi e proibiti, ad aver causato la degenerazione morale e religiosa della Repubblica, l'accento ora veniva posto sui doveri dello Stato, sull'importanza di un controllo minuzioso per il bene comune e per la fama della stessa editoria veneziana, senza dimenticare che solo vigilando su tale settore si poteva ottenere la benevolenza divina. La grazia e il benessere della Repubblica perciò sarebbero stati raggiunti solamente grazie all'impegno dei magistrati secolari e del popolo veneziano.

Per quanto riguarda questo secondo provvedimento, venivano effettuate alcune modifiche al proclama emanato quattro mesi prima: si obbligava, ad esempio, il segretario dei Riformatori ad indicare il numero di "carte" presenti nell'opera da stampare, cosicché sarebbe per gli Esecutori contro la Bestemmia stato più facile individuare se erano state aggiunte o modificate alcune parti del testo⁶⁴. Tale decisione, che rendeva l'operazione molto più rapida ma alquanto sommaria, veniva inoltre estesa a tutte le opere ristampate, di modo che non si cercasse di sfruttarne la licenza di stampa per potervi inserire delle aggiunte o le considerazioni del curatore dell'edizione.

Per le ristampe veniva inoltre introdotta una notevole variazione relativa al rilascio del permesso di stampa:

Sia preso che quelli che saranno stampati nel Stato delle Chiesa con licentia de superiori possano esser venduti et ristampati in questa città con la sola revision del secretario, potendo esser certi che intorno alla fede et buoni costumi sarà stato osservato quanto si conviene dalli Ministri della Sede Apostolica.

⁶⁴ Ivi: «Debba aggionger a quello che è solito di farsi il numero delle carte, et il principio et fine di essa opera, che sia rivista tutta, et sottoscritta dalli revisori col nome a carta per carta, sottoscrivendosi anch'egli sotto cadauna carta, acciò non si possino mai levar o mutar le carte con obbligo al stampatore di tener conservato il libro authentico revisto et sottoscritto come è di sopra, al fine che in ogni tempo si possa vedere, et essendone ricercato debba tenerne conto».

Il provvedimento infine confermava le pene decise nel 1569 ma incaricava solamente gli Esecutori contro la Bestemmia di sorvegliare il commercio librario e di punire tutte le contraffazioni relative alla stampa mentre all'Inquisitore non sarebbe più stato permesso di insediarsi alle tre dogane cittadine e di assistere al controllo dei libri importati dai paesi stranieri. Difficile calcolare quanti libri vennero confiscati dall'Inquisizione durante le ispezioni doganali, Grendler tuttavia sostiene che «mai erano entrati a Venezia tanti libri proibiti quanti tra il 1592 ed il 1605»⁶⁵, favoriti in misura maggiore dai rapporti più intensi con i paesi protestanti ma comunque agevolati dalla promulgazione di questo decreto.

3.5 Il primo Seicento: il contrasto con Roma e la correzione del 1628

Le competenze e le procedure degli Esecutori contro la Bestemmia che vennero fissate dai provvedimenti emanati nel 1593 rimasero in vigore per oltre cinquant'anni, superando indenni i contrasti con la Santa Sede, sfociati nella contesa dell'Interdetto, e le lotte intestine al patriziato veneziano che porteranno alla seconda *correzione* del Consiglio dei Dieci.

La svolta protezionistica e giurisdizionale decisa dalla Repubblica nel corso degli anni Novanta del Cinquecento, e sensibilmente rinforzata dall'impegno dell'ambasciatore veneziano a Roma Paolo Paruta, permise a stampatori e librai di ricevere particolari esenzioni dall'Indice clementino: il Concordato infatti «cassava il giuramento di librai e stampatori richiesto da Roma, confermando l'interpretazione sempre propugnata da Venezia che considerava la stampa un'arte *laica*, o, come si diceva, temporale, sottoposta al governo civile e non a quello ecclesiastico; e restringeva in maniera esplicita le ulteriori proibizioni di libri al caso di "contrarietà alla religione"»⁶⁶. Gli Esecutori contro

⁶⁵ P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 355.

⁶⁶ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., p. 706. Sull'Indice clementino e sulle sue conseguenze, oltre al già citato testo di G. Fragnito, *La Bibbia al rogo*, si veda: E. Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XVI*, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano, 2008, e V. Frajese, *La politica dell'Indice dal Tridentino al Clementino (1571-1596)*, «Archivio italiano per la storia della pietà». XI, 1998, pp. 269-365. Sul Concordato si veda invece: H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., pp. 132-152, e P. Ulvioni, *Stampa e censura a Venezia nel Seicento*, «Archivio Veneto», CVI, 1975, n. 139, pp. 45-93.

la Bestemmia mantennero inalterati i propri poteri e i Dieci continuarono ad affidarsi a questo tribunale e ai Riformatori dello Studio per punire i crimini relativi alla stampa. Con l'opposizione veneziana all'introduzione dell'Indice sistino prima e di quello clementino poi, ha inizio un periodo di «resistenze e di esigenze e sensibilità giurisdizionaliste un poco in tutti gli Stati italiani, ma con molto maggior vigore a Venezia»⁶⁷, dove venne effettuato un consolidamento delle strutture statali ed un progressivo allontanamento dall'orbita romana. La politica giurisdizionalista veneziana, che trovò in Paolo Sarpi il suo principale sostenitore e il cui pensiero influenzò la politica della Repubblica per tutto il Seicento, spinse perciò la censura romana a «prendere di mira, soprattutto in seguito allo scontro dell'Interdetto, proprio i testi di argomento politico giurisdizionalista, spostando l'attenzione, dunque, all'interno del campo cattolico e sostituendo, per così dire, all'opposizione tra cattolici e riformati quella tra Stato e Chiesa»⁶⁸.

Moltissimi sono gli studi effettuati su questi anni, così intensi non solo per Venezia ma per tutta l'Europa che osservava con ammirazione la strenua difesa della Repubblica per la salvaguardia dei propri diritti e prerogative. Quest'analisi tuttavia analizza l'evoluzione degli Esecutori contro la Bestemmia e, nonostante le innumerevoli congetture che potrebbe essere immaginate sull'utilizzo di questa magistratura a tutela della laicità della censura libraria, le fonti non ci assistono e lo stato attuale degli studi non ci permette per ora di affermare con sicurezza, se gli Esecutori rientrassero nei piani della politica sarpiana.

Nei *Capitolari* di questa magistratura infatti non vi sono altri proclami sulla stampa fino al 1653, impedendoci perciò di constatare se l'azione della censura secolare venne o meno potenziata. L'effetto globale della politica giurisdizionale veneziana fu comunque quello di «limitare la competenza della censura ecclesiastica», alla quale, non potendo essere abolita, si decise «di affiancarle una censura politica altrettanto energica»⁶⁹. Sarpi, prendendo ispirazione da quanto era stato fatto in Spagna nell'età di Filippo II, effettuò allora un resoconto delle carte pubbliche relative all'Inquisizione e alla censura libraria nella Repubblica e raccolse il risultato delle proprie riflessioni nei due grandi consulti,

⁶⁷ V. Frajese, *Regolamentazione e controllo*, cit., p. 709.

⁶⁸ Ivi.

⁶⁹ Ibidem, p. 713.

*Sopra l'Officio dell'Inquisizione e Del vietare la stampa di libri perniciosi al buon governo*⁷⁰. Nel riconsiderare le proibizioni librarie, il servita sottolineava «la necessità vitale per lo Stato di non lasciare agli ecclesiastici la questione» in quanto censurando opere che non aveva nessun collegamento con la religione «l'autorità dei principi ne era così rimasta gravemente compromessa e di conseguenza anche il credito dei sudditi nei loro riguardi»⁷¹. Sarpi perciò invitava i governi secolari ad assumersi la responsabilità della questione poiché «l'informazione condizionava la capacità del principe di governare e i rapporti coi sudditi»⁷². L'intervento censorio perciò avrebbe dovuto non solo impedire la pubblicazione di opere contrarie alla religione o alla morale, ma di individuare anche quegli scritti polemici nei confronti della Repubblica e delle sue attività che ne guastavano l'immagine e la reputazione, un compito per il quale erano più appropriate le istituzioni secolari.

Difficile sostenere se il Sarpi avesse individuato negli Esecutori contro la Bestemmia la magistratura adatta ad esercitare tale controllo o se volesse invece affidare la gestione delle stampe ad un altro tribunale: nei consulti infatti non è presente alcun preciso riferimento che ci possa indirizzare verso una specifica istituzione o ci permetta di propendere per una delle due vie.

Lo stesso silenzio avvolge l'attività censoria degli Esecutori contro la Bestemmia negli anni della seconda *correzione* del Consiglio dei Dieci, un processo che sposterà la loro elezione in Senato e che porterà alla ridefinizione dei loro compiti. A differenza di quanto avvenne con altri reati che vennero rimossi dalla loro giurisdizione, l'assenza di proclami relativi alla stampa indica che tale competenza non subì alcuna modifica e che gli Esecutori continuarono a vigilare sul commercio librario basandosi sul proclama emanato dai Dieci nel 1593. Come ha affermato Brown infatti: «the most remarkable feature in the press legislation of the seventeenth century is its impotence» e molti dei provvedimenti emanati in questo periodo non erano che semplici «repetitions of the earlier laws»⁷³.

⁷⁰ Ora contenuti in P. Sarpi, *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. Gambarin, Laterza, Roma-Bari, 1958.

⁷¹ M. Infelise, *Note sulle origini della censura di Stato*, cit., pp. 231-232.

⁷² Ibidem, p. 233.

⁷³ H. Brown, *The Venetian Printing Press*, cit., pp. 174-175. Nel 1603 e nel 1622 infatti il Senato aveva emanato due nuovi proclami sulla stampa: ciò nonostante in essi non comparivano sensibili novità ma veniva semplice riordinata la legislazione precedente cercando in questo modo di sintetizzare la materia in un unico proclama. Su queste *parti* si veda: M. Infelise, *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, cit., pp. 72-73, e Id, *A proposito di "imprimatur"*, cit., pp. 287-289.

3.6 24 settembre 1653: L'ultimo proclama sulla stampa

Il decreto promulgato in Senato il 24 settembre 1653 appariva sessant'anni dopo la legge con la quale era stato riaffidato il controllo sui reati relativi alla stampa agli Esecutori contro la Bestemmia. Rispetto alla fine del XVI secolo la situazione era completamente mutata: la Repubblica viveva un momento di recessione e l'industria tipografica incontrava notevoli difficoltà.

Già nella prima metà del Seicento il Senato aveva assistito preoccupato all'emigrazione degli stampatori dalla città veneziana e assieme ai Maestri dell'Arte e ai Riformatori dello Studio aveva cercato di arrestare tale processo. Solamente dopo il 1630 «si verificò la vera e proprio decadenza»⁷⁴ che tutti temevano: gli alti costi di produzione, la cattiva qualità delle edizioni ed i numerosi errori presenti nel testo dovuti a correttori non sempre capaci, oltre al persistere delle edizioni clandestine, portarono lentamente al declino dell'editoria, la quale solamente verso la fine del secolo riuscì a rialzarsi⁷⁵. Dagli anni cinquanta del Seicento tuttavia, il mercato editoriale riprese un po' del precedente vigore grazie all'incoraggiamento e alla volontà del Senato di rilanciare tale settore.

Vista l'incapacità delle magistrature veneziane di estirpare le infrazioni relative alla stampa, i Pregadi decisero perciò di richiedere la collaborazione dei membri e del Priore dell'Arte, sperando, grazie al loro aiuto, di diminuire il numero di trasgressioni.

La legge sulla stampa del 1653, la prima ed unica emanata dal Senato agli Esecutori contro la Bestemmia, raccoglieva le disposizioni riguardanti il commercio librario in quattordici punti, molte dei quali tuttavia erano frutto di precedenti delibere del Consiglio dei Dieci⁷⁶.

Nel preambolo del provvedimento, i patrizi veneziani ribadivano la propria giurisdizione sulla censura libraria ed esaltavano l'ottima considerazione che l'editoria veneziana, nonostante l'attuale difficoltà, manteneva in tutta Europa. Subito dopo tuttavia il Senato lamentava come anche questa nobile arte fosse incorsa nella corruzione dei costumi e avesse perso molto del suo antico splendore:

⁷⁴ I. Mattozzi, *"Mondo del libro" e decadenza a Venezia (1570-1730)*, cit., p. 749. Si veda inoltre M. Infelise, *La crise de la librairie vénitienne. 1620-1650, Le livre et l'historien. Études offertes en l'honneur du professeur H.-J. Martin*, Droz, Ginevra, 1997, pp. 343-352.

⁷⁵ Ibidem, p. 751.

⁷⁶ ASV, *Esecutori*, b. 54, cc. 41-42.

ma perché non è cosa per ottima che sii, che dalla malitia degli uomini non venghi nel corso del tempo contaminata et guasta, si che col mezzo d'abusivi sconcerti, et di odiose introduzioni divenghi pessima, come si esperimenta a tempi correnti nell'istessa stampa, che ben spesso da alcuni vien deturpata, con carte caratteri et inchiostri non buoni, con molti errori per difetto di buona corretione, et quello, ch'è peggio da stamperie proibite resta grandemente pregiudicata, per l'impressione clandestina di opere empie, obscene, malediche et pregiudiciali all'honor del Signor Dio, decoro de Prencipi et interesse de privati, et perciò chiamata la pietà et prudenza di questo Consiglio a quelle più celeri et risolte deliberationi, che siano proprie et vevoli per reprimere non solo l'arditezza di chi con mali modi attentamente sovvertire così gran bene, et pregiudicar intieramente alla Pubblica dignità, e tranquillità; ma ritornar la stampa in questa Città a quella perfettione che era a tempi passati..

Subito dopo quest'introduzione, così altisonante ed infiammata, si fissavano le regole, per stampatori e librai, per poter pubblicare a Venezia: inalterate rimanevano le procedure per il rilascio della licenza di stampa, così come la decisione di non pretendere il *testamur* ecclesiastico nel caso in cui l'opera fosse una ristampa di un'edizione romana; rimaneva immutata pure l'ispezione doganale dei testi provenienti dall'estero e le sanzioni comminate fino a questo momento a seconda della tipologia d'infrazione.

La novità più importante invece risiedeva nell'obbligo, esteso a tutti gli stampatori, di essere iscritto all'Arte, un reato per il quale si poteva ricevere dall'Esecutore una pena pecuniaria dai mille ai duemila ducati, a seconda del numero di edizioni vendute. Agli Esecutori veniva inoltre definitivamente affidata la ricerca delle opere pubblicate con un falso luogo di stampa, un compito fondamentale per poter contrastare il mercato clandestino:

poiché sono alcuni, che ardiscono stampare di nuovo, o ristampare senza le dovute licenze in questa Città, et mentitamente fanno apparire, che siano stampati altrove, et come tali si vendono pubblicamente; sii fermamente decretato che se per denontia, inquisitione, o altro modo si venirà in cognitione di tali temerari trasgressori, debba il Magistrato della Biastema contro essi proceder con ogni rigore, non solo con farli perder Li libri, ma anco con Galera, prigione, corda, Bando, et altre pene corporali, et pecuniarie, come meglio stimerà espediente, per reprimere l'ardire di questi tale, et per esempio ad altri di non attenda simil fraudi, tanto detestate da tutte le leggi.

Venivano inoltre decise sanzioni più gravi per i libri proibiti o scandalosi importati dall'estero ed intercettati alle dogane dai funzionari statali, e si decideva di imporre una

tassa, pari a sedici ducati per «ogni Lire duecento di peso alla grossa»⁷⁷, su tutti i libri provenienti dagli altri centri editoriali.

Nel provvedimento infine compariva, accanto ad Esecutori e Riformatori, la figura del *Priore della Banca di Librari et Stampadori* al quale venivano affidati due diversi compiti: innanzitutto di verificare se nella Pubblica Libreria fosse presente la seconda copia di ciascun libro presentato ai Riformatori; poi di perlustrare tutte le tipografie veneziane, di controllare gli operai che vi lavoravano ed i materiali che venivano utilizzati, una decisione che cercava in questo modo di combattere la scadente qualità di alcune edizioni.

Il decreto introdusse poche novità a quanto era già stato stabilito in precedenza: come già era avvenuto in passato, nonostante la speranza del governo veneziano di regolamentare più efficacemente il controllo sulla circolazione del libro, non sembra che questo provvedimento venne generalmente rispettato da librai e stampatori. Le infrazioni rimasero numerose e più volte nei decenni successivi si cercò di mettere nuovamente mano alla legislazione sulla stampa, ma tutte le proposte vennero bocciate dal Senato e caddero nel nulla. Dopo la scomparsa dei grandi protagonisti dell'Interdetto e del movimento giurisdizionalista, una nuova stagione si apriva per la Repubblica: le preoccupazioni suscitate dalla guerra di Candia, convinsero infatti il patriziato al riavvicinamento con la Santa Sede, decretando perciò la riammissione dei gesuiti e l'abbandono delle pretese giurisdizionaliste. Mentre con una *parte* del febbraio 1656 i Riformatori dello Studio di Padova «finirono implicitamente col riconoscere all'inquisitore del Santo Uffizio la facoltà di rilasciare licenze di stampa»⁷⁸, stravolgendo così tutta la legislazione fino ad allora emanata, gli Esecutori contro la Bestemmia non subirono alcuna modifica cosicché, fino alla caduta della Serenissima, tutte le istruzioni relative al loro intervento rimasero custodite nel proclama del 1653.

⁷⁷ Ivi.

⁷⁸ M. Infelise, *A proposito di "imprimatur"*, cit., pp. 287-288.

CAPITOLO QUARTO

GLI INTERVENTI CENSORI DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Dopo aver analizzato nel capitolo precedente i compiti che il Consiglio dei Dieci prima ed il Senato poi affidarono agli Esecutori contro la Bestemmia, il nostro sguardo si sposterà sull'effettivo contributo dato da questa magistratura alla censura libraria. In sintesi, agli Esecutori erano stati rimessi dal governo veneziano cinque diversi incarichi: di impedire la circolazione di opere immorali; di vigilare sulla corretta presenza della licenza di stampa dei Dieci; di verificare che non fossero state fatte ulteriori aggiunte o variazioni al testo successive al rilascio del permesso di stampa; di sorvegliare le dogane; di ispezionare gli scaffali ed i magazzini dei librai. Sfortunatamente l'analisi delle *raspe* degli Esecutori contro la Bestemmia presenta una consistente difficoltà alla comprensione del ruolo di questo tribunale: come è stato già affermato nel secondo capitolo, pochissimi sono gli incartamenti dei quali possediamo la cosiddetta fase "processuale", nessuno per quanto riguarda la censura libraria. L'assenza delle denunce segrete, dell'interrogatorio dei giudici e della difesa dell'imputato, documenti senza i quali non conosciamo i motivi che spinsero i magistrati ad aprire un procedimento o a propendere per una punizione più mite o severa, complica perciò l'analisi di questi interventi e ci costringe in alcuni casi a formulare delle semplici ipotesi. Ciò nonostante grazie alle informazioni conservate nei registri delle sentenze possediamo un'immagine abbastanza corretta del numero di processi formati da questo tribunale, i cui dati ci permetteranno di comprendere più concretamente l'apporto dato dagli Esecutori alla lotta ai libri proibiti e ai reati relativi alla stampa.

4.1 L'analisi quantitativa dei procedimenti

La documentazione relativa ai crimini connessi alla stampa presente all'interno del fondo archivistico è piuttosto scarna: nel periodo tra il 1543 ed il 1700 infatti gli Esecutori contro la Bestemmia formarono solamente 42 processi per questa tipologia di reato, un numero incredibilmente basso se rapportato alla quantità di libri, di torchi e di stampatori presenti a Venezia in questi due secoli. In effetti, se è pur vero che gli Esecutori erano solo uno dei tasselli del sistema censorio veneziano, vista la loro funzione di organo di polizia e sorveglianza, essi avrebbero dovuto segnalare e riscontrare un numero maggiore di infrazioni in una città dove circolava, o era comunque facilmente procurabile, qualsiasi tipo di libro. La repressione ed il controllo sul mercato librario, invece, si rivelarono complicati anche in una città come Venezia che, «certamente più di ogni altro in Italia, si occupò di legiferare in materia di stampa»¹ dotandosi fin dal principio di strutture istituzionali all'avanguardia rispetto a quelle presenti negli altri stati italiani, ma che non sempre si rivelarono adeguate ai compiti preposti.

Libri eretici, proibiti, licenziosi o immorali infatti venivano ovunque venduti alla luce del sole, dai banchi alle Mercerie fin sulle scale di Rialto, mentre nei retrobottega di molte librerie venivano imbastite conversazioni e letture, note alle autorità statali e all'Inquisizione, ma di fatto mai impedito o scoraggiato. Nei rapporti degli Inquisitori di Stato sono numerosi i riferimenti a librerie e stamperie dove scrittori e letterati si riunivano per discutere di politica, religione e letteratura, centri nei quali ci si confrontava con gli altri eruditi presenti a Venezia sperando in questo modo di ottenere qualche contatto per accedere ai circoli patrizi o alle accademie cittadine. Solo per citarne alcune, nella libreria all'insegna dell'Aurora di Giovan Battista Ciotti, ad esempio, erano soliti recarsi il poeta Giovan Battista Marino ed il filosofo Giordano Bruno, mentre gli amici di Paolo Sarpi e di Fulgenzio Micanzio erano assidui frequentatori della libreria ai Due Galli di Roberto Meietti². Eppure non si trattava solo di luoghi dove

¹ A. Nuovo e C. Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Librairie Droz, Ginevra, 2005, pp. 179-180.

² M. Infelise, *Ex ignotus notus? Note sul tipografo Sarzina e l'Accademia degli Incogniti*, in *Libri, tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo*, a cura di A. Ganda, E. Grignani e A. Petruccianni,

poter conversare ed ottenere *nove* o *avvisi* provenienti dal resto del mondo: nelle librerie si poteva leggere, studiare o semplicemente dare un'occhiata ai titoli presenti negli scaffali, senza suscitare alcuna offesa né arrecar danno alle transazioni dei librai. Nei retrobottega inoltre proliferavano quei testi, invisibili o proibiti dalle autorità, che non erano alla portata di tutti: libri rari o difficilmente rintracciabili che incuriosivano studiosi e letterati, sui quali si potevano ottenere preziose informazioni o si riusciva in certi casi persino ad esaminarli per poche ore.

Stupisce tuttavia come questi centri d'informazione, a noi noti grazie a fonti ufficiali quali le relazioni degli informatori degli Inquisitori, non vennero soppressi dall'autorità statale veneziana ma, come ha recentemente dimostrato De Vivo, furono strettamente posti sotto il controllo dei confidenti dei magistrati e vennero sfruttati dalle stesse istituzioni per far circolare *nove* ed *avvisi*³. Gli stessi Esecutori contro la Bestemmia, ai quali era rimessa l'ispezione delle librerie locali, intervennero perciò solamente in rarissimi casi per punire gli editori che conservavano all'interno dei propri magazzini copie di opere proibite dagli indici.

Come si può vedere nella tabella proposta alla pagine seguente, solamente tre volte gli Esecutori procedettero alla punizione di un libraio trovato in possesso di testi proibiti dalle leggi veneziane: nel 1655 il libraio Nicolò Russi, attivo nei pressi di Santa Maria Zobenigo, venne accusato di «tenere in sua bottega molte cose contro li buoni costumi» e, dopo averne accertato la presenza, venne condannato al pagamento di una multa di 25 ducati e a due anni di prigione⁴; nel febbraio del 1681 invece fu il libraio Giovanni

Olschki, Firenze, 1997, pp. 207-223. Sulla libreria del Ciotti si veda: P. Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Il Saggiatore, Milano, 2004, in particolare pp. 126-127. Sul Meietti: F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano, 2012, pp. 219-221. Sui commerci di questi due librai si veda inoltre lo studio di Ian Maclean, *Learning and the Market Place Essays in the history of the Early Modern Book*, Brill, Leida, 2009, dove vengono illustrati ed approfonditi i traffici del Ciotti e del Meietti con diversi editori tedeschi.

³ Sull'importanza del controllo sulla comunicazione e sulla circolazione delle idee a Venezia si veda il già citato saggio di De Vivo e lo studio di M. Infelise, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI-XVII)*, Laterza, Roma-Bari, 2002. Sulle pubbliche discussioni a Venezia si veda inoltre F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Unicopli, Milano, 2006. Per una panoramica sull'Italia si veda M. Infelise, *La circolazione delle notizie nell'Italia moderna*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Einaudi, Torino, 2011, vol. II, pp. 459-465.

⁴ ASV, *Esecutori*, b. 62, II, c. 142. Sentenza del 5 gennaio 1654 (m.v.). Non ho trovato alcuna traccia di questo libraio.

Freggetti ad essere punito a sei mesi di detenzione per il medesimo reato⁵; infine, nell'aprile dello stesso anno, un certo «Giacomo Vancampier fiamengo», contro il quale pendeva l'accusa di «haver negoziato in libri contro la fede», venne condannato, come il Freggetti, a trascorrere sei mesi nelle carceri veneziane⁶.

REATO	PROCESSI
Senza licenza di stampa	18
Opera immorale	8
Modifiche/aggiunte al testo	4
Immagini scandalose	4
Libri ebraici	3
Commercio di opere proibite	3
Rappresentazioni teatrali	1
Opera diffamatoria	1

Il numero ridotto di interventi tuttavia non ci permette di comprendere appieno la rilevanza delle ispezioni perpetrate dai magistrati e dai loro aiutanti: appare difficile, quasi inimmaginabile, che nella città di Venezia solamente questi tre librai possedessero all'interno dei propri cataloghi titoli proibiti dagli indici romani. Come vedremo più avanti, in molti procedimenti gli Esecutori punirono, sia con ammende che con la prigione, librai sorpresi a vendere opere sprovviste delle necessarie licenze dei Dieci o addirittura messe all'indice, tuttavia in tutti quei casi la sanzione veniva emanata per un'opera specifica e colpiva, accanto al venditore, anche il tipografo che si era occupato della stampa. Questi tre processi invece furono gli unici, nell'arco di due secoli, che vennero avviati in seguito all'ispezione delle botteghe dei librai, istituiti molto probabilmente in seguito alla segnalazione di una denuncia segreta. Purtroppo, vista l'assenza dei fascicoli di tali processi, non conosciamo i motivi concreti che spinsero gli Esecutori a formare queste cause, tantomeno siamo in possesso dell'inventario dei titoli posseduti dai librai né delle opere confiscate. Non sembra tuttavia che gli Esecutori misero in atto un controllo sistematico delle librerie e dei testi importati dagli altri centri


⁵ ASV, *Esecutori*, b. 64, II, c. 130. 4 febbraio 1680 (m.v.). La libreria del Freggetti era alle Mercerie.

⁶ ASV, *Esecutori*, b. 64, II, c. 133. 18 aprile 1681. Si trattava probabilmente di un venditore ambulante: non è stato individuato infatti tra i membri iscritti all'Arte.

editoriali: probabilmente fu la carenza d'organico ad impedire questi controllo, ciò nonostante potremmo ipotizzare che i magistrati stessi non diedero molta importanza a tale compito e decisero di intervenire solamente in presenza di una denuncia segreta.

La stessa perquisizione delle *balle* alla dogana cittadina infatti, affidata nel 1568 alla cooperazione di Inquisitore ed Esecutori e definitivamente rimessa nel 1593 al tribunale secolare, non sembra che venisse regolarmente effettuata dagli Esecutori, tant'è vero che nel 1609 i Riformatori dello Studio di Padova decisero di nominare un revisore laico a cui delegare tale compito⁷. Nelle *raspe* infatti non figura alcun procedimento relativo al contrabbando di opere proibite e per quanto riguarda l'ispezione delle casse di libri nelle tre dogane cittadine (terra, mare e fontego dei Tedeschi) non venne rilevata dagli Esecutori alcuna infrazione dagli anni sessanta del Cinquecento ai primi decenni del Seicento⁸.

Come dimostra il successivo grafico invece, un controllo più minuzioso venne effettuato sulla corretta presenza delle licenze di stampa concesse dal Consiglio dei Dieci: più del 40% dei processi formati dagli Esecutori per reati relativi alla stampa infatti vennero istruiti a causa della vendita di opere sprovviste dell'autorizzazione del governo veneziano.



⁷ Sull'introduzione del revisore laico si veda: H. Brown, *The venetian printing press. An historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished*, London, 1891, pp. 227-230.

⁸ Sul controllo doganale in Italia si veda A. Mirto, *Stampatori, editori, librai nella seconda metà del Seicento*, Firenze, 1989; su Venezia: P. Ulvioni, *Stampatori e librai a Venezia nel Seicento*, «Archivio Veneto», CVIII, 1977, n. 144, pp. 93-124. Grendler inoltre racconta diversi escamotage utilizzati dai librai veneziani per sfuggire a tale esame in *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, Il Veltro, Roma, 1983, pp. 262-263.

L'assenza della regolare licenza di stampa non deve ciò nonostante trarre in inganno e portarci a conclusione affrettate sulla circolazione di opere ereticali, magiche o scandalose: nella maggior parte dei casi non si trattava di titoli proibiti dagli indici romani ma semplicemente di opere non ancora esaminate dai revisori statali e perciò non approvate dai Riformatori dello Studio e dal Consiglio dei Dieci. Molto spesso tali opere presentavano contraffazioni relative ai privilegi di stampa e, come ha evidenziato Angela Nuovo, di frequente erano i librai stessi a segnalarle «per proteggere i loro interessi»⁹ dai colleghi fraudolenti.

All'interno del fondo archivistico sono state individuate ben cinque situazioni che descrivono la consistenza e la pericolosità di tale fenomeno: simili circostanze, infatti, diedero origine a procedimenti degli Esecutori contro la Bestemmia che si conclusero con il sequestro delle opere messe sotto accusa e con il pagamento di una pena pecuniaria da parte del contravventore. Nel 1552 ad esempio gli stampatori Curzio Traiano Navò e Giovita Rapicio furono rispettivamente condannati al pagamento di 15 e 10 ducati per aver pubblicato il *Tractatus astrologicus* di Luca Gaurico con un falso privilegio di stampa¹⁰. La pena nei confronti degli stampatori risultava molto più severa rispetto a quelle finora comminate, che si aggiravano tra i 3 e i 5 ducati, a causa della presenza, all'interno dell'opera del Gaurico, di alcune affermazioni lesive nei confronti della Repubblica, relative all'episodio della riconquista di Padova dopo la disfatta di Agnadello. Parallelamente al processo contro i due stampatori perciò, un ulteriore procedimento venne aperto nei confronti dell'autore del vaticinio: «Luca Gaurico




⁹ A. Nuovo e C. Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, cit., p. 187.

¹⁰ ASV, *Esecutori*, b. 56, I, cc. 127-128. 24 settembre 1552. Sul Gaurico si veda la voce curata da F. Bacchelli nel volume 52 (1999) del DBI. Molto interessanti sono inoltre le considerazioni di Paola Zambelli in *Da Giulio II a Paolo III. Come l'astrologo provocatore Luca Gaurico divenne vescovo*, in *La città dei segreti*, a cura di F. Troncarelli, Franco Angeli, Milano, 1985, pp. 299-323, dove vengono inoltre approfondite le diverse profezie predette dal Gaurico.

episcopo» veniva perciò invitato a «componer un tratadello, per el qual revochi le cose prefate et ritorni la fama» e a farne stampare, a proprie spese, duecento copie da donare alla repubblica di Venezia¹¹. La vicenda tuttavia si concluse in un modo inatteso: il Gaurico si rifiutò di pubblicare la smentita e preferì lasciare la città piuttosto che ritrattare il proprio resoconto, costringendo così le autorità veneziane ad assumere uno scolaro del Gaurico per comporre un chiarimento a quanto affermato dal proprio maestro¹².

I revisori chiamati ad esaminare i testi e a conferire la *fede* tuttavia non dovevano prestare attenzione solamente sulla licenza di stampa: le falsificazioni potevano venire effettuate sul privilegio di stampa, sul frontespizio o persino sul testo stesso con l'introduzione di passaggi inediti. Sintomatici sono infatti i casi di Damiano Zenaro e Michiel Angelo Barboni, i quali, incorsi in pene di diversa gravità, subirono un trattamento alquanto differente: il primo, denunciato dal nobiluomo Andrea Pasqualigo per aver introdotto, dopo l'approvazione dei Dieci, un sonetto falsamente attribuito a Chiara Pasqualigo ne *Le imprese illustri con espositioni et discorsi del signor Ieronimo Ruscelli*, fu costretto a espurgare il testo, sotto pena di 100 ducati¹³; il secondo invece, colpevole di aver modificato i



¹¹ Ivi.

¹² Il trattato, intitolato *Ex amplissimi magistratus decreto qui contra blasphemantes a decemviris institutus est falsarum assertionum Lucae Gaurici episcopi Civitatis de morte Petri Trapolini et Antonii Capovacensis in tractatu astrologico nunc primum edito Antonii Peregrini confutatio*, venne pubblicato nel 1552 senza data né luogo di stampa.

¹³ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 24. 9 agosto 1566. La registrazione di questa sentenza presenta un caso rarissimo in quanto, all'incipit della trascrizione, viene riproposta la testimonianza di Andrea Pasqualigo: «Andrea Pasqualigo informa gli Ecc.mi Esecutori contro la Biastema che nell'opera intitolata *Le imprese del Ruscelli* si trova un sonetto sotto nome di Chiara Pasqualigo, qual è stato aggiunto da poi la morte del Ruscelli et da poi la licentia data di stampar. [...] Che Damian Zenaro,

frontespizi di diverse opere, «sottraendosi in tal forma dalle licenze dovute et stampando ciò che da pubblici divieti è proibito», venne spedito per sei mesi nei *camerotti* di Palazzo Ducale¹⁴.

Di diversa natura era invece l'infrazione commessa dallo stampatore Girolamo Polo e dal libraio Marc'Antonio Brogiollo, entrambi puniti nel settembre del 1604 con una sanzione di 50 ducati. I due infatti vennero accusati dal già citato Giovan Battista Ciotti di aver pubblicato clandestinamente le *Lettere* di Angelo Grillo e i *Madrigali* di Alessio Gatti, opere per le quali il Ciotti deteneva un privilegio di stampa emesso dal Senato veneziano¹⁵. Alcuni anni prima un episodio simile aveva avuto come protagonisti Paolo Manuzio e Domenico Farri: quest'ultimo infatti aveva ristampato assieme a Giovanni Comancino il *Catechismus* tridentino, per il quale Manuzio possedeva un privilegio di stampa quinquennale, senza possedere la licenza di stampa per quest'opera e venne perciò multato di 25 ducati¹⁶. Contrasti di questo tipo tra i librai non erano insoliti e spesso si risolvevano rapidamente con il pagamento di un'ammenda e senza strascichi legali. La legge veneziana infatti prevedeva «come risarcimento, il sequestro (e non la distruzione) delle edizioni contraffatte: le copie confiscate, consegnate al libraio danneggiato,



sotto pena de ducati cento, debba depenar quella parola Pasqualigo di modo che non si possi più leger.».

¹⁴ Ibidem, b. 64, II, c. 131. 4 febbraio 1681. Michiel Angelo Barboni pubblicò a Venezia, tra il 1669 ed il 1690, più di 25 edizioni, tra le quali figuravano opere religiose, come l'*Opera omnia* del gesuita Daniello Bartoli, opere giuridiche, come gli scritti di diritto canonico del vescovo portoghese Agostino Barbosa, e persino opere letterarie, primo fra tutti i *Ragguagli di Parnaso* di Traiano Boccalini.

¹⁵ Ibidem, b. 61, II, c. 94. 28 settembre 1604. Non esiste più alcuna copia delle edizioni del Polo, ma solo del Ciotti: vennero tutte sequestrate e scomparvero dal mercato librario. Sulle *Lettere* di A. Grillo e sulle sue edizioni si veda inoltre: M. C. Farro, *Un "libro di lettere" da riscoprire. Angelo Grillo e il suo epistolario*, «Esperienze letterarie», XVIII, 1993, pp. 69-82.

¹⁶ Ibidem, b. 56, II, c. 33. 16 luglio 1567. P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 240-241. Si veda inoltre la voce su Domenico Farri, curata da Mario Infelise nel volume 45 (1995) del DBI, dove vi sono alcuni riferimenti a questo procedimento.

potevano esser rese omogenee (almeno sommariamente) con il resto della sua produzione, annettendo un nuovo frontespizio prima di rimetterle in circolazione»¹⁷. Tuttavia, come vedremo più avanti, in alcuni casi le contese non si risolsero così amichevolmente come è stato descritto da Angela Nuovo e diedero origine a conflitti, come lo scontro tra Giustiniani e Bragadin e tra Paolo Gherardo e Bernardino Bindoni, che solamente il rapido intervento del governo veneziano riuscì ad arginare.

Se il caso precedente del Gaurico divenne eclatante e impose un'ufficiale revisione delle proposizioni presenti nel testo, la maggior parte delle vertenze relative all'assenza del permesso di stampa del Consiglio dei Dieci si concludeva con semplici pene pecuniarie.

Nel 1544 ad esempio, la stampa senza licenza dei *Paradossi* di Ortensio Lando procurò una semplice multa di 10 ducati a Bernardino Bindoni che si era occupato dell'impressione dell'opera e di 5 ducati al libraio Giulio Danza che l'aveva venduta, mentre i finanziatori dell'opera, Andrea Arrivabene e Pasqualin da San Sebastiano, vennero assolti dai magistrati secolari¹⁸. Per Girolamo Scoto, che nel 1567 diede alle stampe la propria edizione del *De re medica* del Celsus¹⁹, venne invece stabilita una multa pari a 25 ducati, la stessa somma che successivamente venne comminata ad un certo «Alvise stampator» per aver pubblicato una



¹⁷ A. Nuovo e C. Coppens, *I Giolito e la stampa*, cit., p. 188.

¹⁸ ASV, *Esecutori*, b. 56, I, cc. 41-42. 2 agosto 1544. Su questo processo si veda inoltre C. Fahy, *Edizioni veneziane dei Paradossi di Ortensio Lando*, in Id., *Saggi di bibliografia testuale*, Antenore, Padova, 1988, pp. 169-211; P. F. Grendler, *Critics of the Italian World (1530-1560): Anton Francesco Doni, Nicolò Franco and Ortensio Lando*, University of Wisconsin Press, Madison – Londra, 1969, e Id., *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 128.

¹⁹ Ibidem, b. 56, II, c. 31. 28 maggio 1567. Girolamo Scoto, attivo a Venezia tra il 1539 ed il 1572, pubblicò, sia individualmente che in società con altri tipografi, circa 800 edizioni. Era specializzato soprattutto nella stampa di opere musicali.

«historia de' vagabondi»²⁰, a Giacomo Vincenzi libraio all'insegna della Pigna, per aver stampato un'opera intitolata *La Rebenedizione del re di Francia et Navarra*²¹ e a Giovanni Alberti per *La relatione del supplicio et morte di Francesco Ravallo*²². In alcuni casi tuttavia gli Esecutori si mostrarono più clementi e optarono per punizioni più miti: nel 1559, ad esempio, Francesco Sansovino venne multato di 3 soli ducati per aver pubblicato un libro nomi e casate di nobili veneti²³, mentre gli stampatori Vincenzo Fiorina, colpevole di aver stampato la *Bolla d'oro dell'imperatore Carlo quarto*²⁴, Pasqualin Grillo, reo di «haver venduto alcune historie senza licentia»²⁵, e Tommaso Linauol da Ferrara, comparso davanti agli Esecutori per aver venduto la *Legenda et martirio di Santo Simone innocente*²⁶, furono solamente costretti a donare alcune candele alle proprie parrocchie da accendere davanti all'immagine della Gloriosa Vergine in segno di rimorso e gli vennero restituite le proprie edizioni così da essere corrette.

Difficile comprendere i motivi che portarono i giudici a differire in simil modo sulle sanzioni da infliggere agli imputati dato che, in tutti i casi fin qui presentati, non vi era alcun libro proibito dall'indice o di dubbia moralità, ma solo testi che non presentavano le corrette licenze di stampa e che, una volta sottoposti al vaglio censorio, vennero reintegrati nel mercato librario. Nei prossimi paragrafi invece verranno analizzati quelle

²⁰ Ibidem, b. 56, II, c. 40. 2 agosto 1568. L'opera non è stata individuata in Edit 16.

²¹ Ibidem, b. 61, II, c. 15. 8 novembre 1595. Si tratta di *La rebenedizione del re di Navarra. Fatta da N. S. Papa Clemente VIII con la presenza de gl'illustrissimi cardinali sotto il porticale di San Pietro in Vaticano in Roma. Alli XVII di settembre, MDXCV in giorno di domenica*, della quale non si è conservato alcun esemplare, mentre esistono alcune copie dell'edizione pubblicata a Bologna nel 1595 e ristampata lo stesso anno a Firenze alle scale di Badia. Sul processo contro il Vincenzi si veda inoltre P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 357.

²² Ibidem, b. 61, II, c. 171. 28 giugno 1610. Sull'opera, un testo dove veniva suscitata la commozione del popolo per l'omicidio di Enrico IV re di Francia, si veda G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia: vicende della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia*, CLEUP, Padova, 1968, p. 38.

²³ Ibidem, b. 56, I, c. 164. 13 ottobre 1559. Su Francesco Sansovino e su questo processo si veda inoltre E. Bonora, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore libraio e letterato*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1994, in particolare le pp. 65-67. L'opera tuttavia non è stata individuata in nessuna base dati e nemmeno Elena Bonora ha potuto identificare il titolo corretto.

²⁴ Ibidem, b. 61, II, c. 206. 17 marzo 1611. L'opera venne ristampata l'anno seguente dallo stesso Fiorina con la licenza del Consiglio dei Dieci.

²⁵ Ibidem, b. 61, II, c. 212. 28 giugno 1611. Su questo stampatore non possediamo alcuna informazione.

²⁶ Ibidem, b. 57, I, c. 258. 18 Gennaio 1594 (m.v.). Su Tommaso Linauol non abbiamo alcuna notizia: probabilmente era un ambulante. Per quanto riguardo *La legenda et martirio di Santo Simone*, della quale ne esistono diverse edizioni, sappiamo che essa venne stampata a Trento per i fratelli Gelmini di Sabbio e perciò potrebbe trattarsi del *Martirio del beato Simone trentino* di Ambrogio Franco edita nel 1586, oppure del *Martirio di Santo Simone da Trento. Nel quale si tratta de la gran crudeltà che usarono gli empi ebrei in martirizarlo*, di Gesti Antonio, stampata nel 1589. Sui fratelli Gelmini si veda: A. Chemelli, *Trento nelle sue prime testimonianze a stampa*, Temi, Trento, 1975, pp. 147-159.

opere che non ottennero l'approvazione del governo veneziano per motivi religiosi, politici o immorali e che perciò, una volta confiscati, vennero distrutti dalle autorità veneziane.

Prima di proseguire nell'analisi, mi sembra fondamentale tuttavia un'ultima annotazione. Nella tabella e nel grafico qui proposti, si può osservare la disposizione temporale dei processi celebrati dagli Esecutori contro la Bestemmia nel XVI e XVII secolo.


PERIODO	INTERVENTI
1540-1550	3
1551-1560	5
1561-1570	10
1571-1580	2
1581-1590	0
1591-1600	6
1601-1610	3
1611-1620	4
1621-1630	0
1631-1640	0
1641-1650	2
1651-1660	2
1661-1670	0
1671-1680	0
1681-1690	5
1691-1700	0

I dati relativi ai decenni 1611-1620 e 1621-1630 sono incompleti, falsati dallo smarrimento del registro delle sentenze emesse tra il 1615 ed il 1624.

Nonostante il numero dei procedimenti per reati relativi alla stampa sia esiguo per poter procedere ad un'accurata valutazione della distribuzione temporale degli interventi repressivi degli Esecutori contro la Bestemmia, i dati raccolti ci forniscono comunque alcune piccole indicazioni sui margini d'azione di questa magistratura.

Come si può facilmente notare sono due i momenti di maggiore attività: il primo che va dal conferimento agli Esecutori del controllo sulle licenze di stampa alla fine degli anni settanta del XVI secolo; il secondo invece che va dagli anni novanta del Cinquecento al secondo decennio del Seicento. Il contesto storico di questi periodi tuttavia presenta scenari completamente diversi: se un maggior rigore era comprensibile tra il 1540 ed il 1580, anni in cui la Repubblica si distinse accanto alla Chiesa cattolica nella lotta

all'eresia e alla diffusione dei libri proibiti, un diverso spirito aleggia nella città di Venezia nell'ultimo decennio del Cinquecento. La difesa dei librai e delle proprie prerogative statali culminarono nel rifiuto dell'indice clementino e nella firma di un Concordato che di fatto distinse la Repubblica dagli altri principi italiani ed europei. Questo secondo periodo di maggior severità perciò potrebbe essere uno dei segnali di quella volontà giurisdizionalista che si impose in questi anni in seno al patriziato veneziano e che portò, con Paolo Sarpi, al tentativo di rendere la Chiesa veneziana autonoma da quella romana. Gli Esecutori contro la Bestemmia allora sarebbero subentrati all'Inquisizione nel controllo del mercato librario e della circolazione delle idee affidando tale settore alla giurisdizione del foro secolare, un'ipotesi che, per quanto suggestiva, non sembra supportata dalle fonti in nostro possesso.



Ciò nonostante bisogna constatare che, dopo il periodo dell'Interdetto e delle aspirazione giurisdizionaliste, si assiste ad un sostanziale immobilismo nell'attività degli Esecutori, con l'istruzione di sole sette cause tra il 1621 ed il 1700.

Il numero così limitato di procedimenti formati in questi due secoli da questa magistratura tuttavia è difficilmente giustificabile. La stessa analisi dei patrizi che ricoprirono questa carica non ha portato a considerevoli progressi: la speranza di collegare il maggiore o minore rigore dei giudici all'orientamento filo papale o anticuriale

della famiglia di appartenenza, si è infranta davanti al meccanismo di sostituzione dei magistrati, tipico del sistema veneziano, e all'assenza della *contumacia*, cosicché alcuni Esecutori mantennero la propria egemonia su questa carica per diversi anni²⁷. L'ipotesi più consistente sui motivi che inducevano gli Esecutori a svolgere la propria funzione di organo di polizia rimane perciò la segnalazione di una denuncia segreta. Come abbiamo già visto in precedenza infatti, in alcuni casi essa venne addirittura trascritta dal segretario degli Esecutori nel registro delle *raspe*, probabilmente per dare un valore aggiuntivo alla sentenza emessa dai giudici secolari, e diede origine alle tre uniche ispezioni che si conclusero con la condanna del libraio e con il sequestro del loro catalogo. Purtroppo questa supposizione non può che rimanere una mera congettura difficilmente verificabile, vista la perdita degli incartamenti di questi processi e dei registri delle denunce segrete.

4.2 La repressione dell'oscenità

Accanto alle controversie tra librai, all'assenza delle autorizzazioni di stampa e alle falsificazioni dei testi, una serie di processi vennero formati dagli Esecutori contro la Bestemmia per censurare le opere disonorevoli e scandalose che venivano stampate e messe in vendita nella città di Venezia. Nei casi finora esaminati relativi all'assenza del permesso di stampa, le sentenze della magistratura andavano a punire reati di tipo burocratico, errori che, per quanto potessero essere giudicati gravi, una volta corretti, permettevano al tipografo di rimettere in circolazione la propria opera e di proseguire liberamente la propria attività. I processi che invece adesso andremo ad esaminare videro un diverso tipo di intervento da parte della magistratura e gli imputati incrociarono sguardi meno tolleranti e più severi: le opere sequestrate vennero distrutte e non sempre i librai o gli stampatori che le possedevano se la cavarono con una semplice sanzione pecuniaria.

²⁷ Francesco Longo ad esempio occupò la carica di Esecutore ininterrottamente dal 1547 al 1556.

4.2.1 La letteratura proibita

I motivi per ordinare la censura di un'opera potevano essere molteplici: dalla presenza di proposizioni ortodosse alla palese discussione di dogmi religiosi, da motivi di carattere politico alla natura immorale ed oscena del testo. Tra i processi esaminati, sono ben 16 i casi in cui gli Esecutori contro la Bestemmia decisero di disporre, dopo il sequestro dell'opera, il suo «abbruggiamento» anche se, solamente in pochissimi casi, si trattava di testi messi all'Indice.

Come si può vedere nella tabella sottostante, dove i vari procedimenti sono stati suddivisi a seconda della tipologia dell'opera, la repressione degli Esecutori poteva colpire qualsiasi tipo di testo, scritti letterari come trattazioni storiche e scientifiche.

GENERE	PROCESSI
Romanzi / racconti / novelle	4
Sonetti	4
Opere storico – politiche	3
Trattati	2
Opere devozionali	1
Canzonette	1
Tariffari	1

Nelle maggior parte dei casi le opere venivano censurate per i loro contenuti licenziosi ed osceni, inadatti secondo i giudici magistrati al mercato veneziano ed offensivi nei confronti della pubblica morale. Tuttavia nel caso dei tre compendi storici invece la repressione operata ebbe diverso valore in quanto in questi scritti vi erano affermazioni oltraggiose nei confronti della Repubblica o di altre potenze straniere.

Il primo di questi tre processi venne formato nel 1551 contro un certo Paris Mantoan, detto il Fortunato, e contro gli stampatori Bernardino e Zuan Antonio Bindoni per la stampa di un *avviso* quale si narrava un orrendo delitto commesso da due frati nella

pineta di Ravenna²⁸. Sebbene non si conosca il testo di questa lettera, come ha notato Alfredo Cioni, «qualche cosa di eccezionale doveva esso contenere, perché le infrazioni alla legge sulla stampa e vendita di libri proibiti erano punite solo con pene pecuniarie (eccezionalmente detentive) e mai con pene infamanti, né tanto meno con il bando»²⁹. Bernardino Bindoni invece venne bandito da Venezia per dieci anni, mentre suo figlio e l'ambulante Paris Mantovano, che aveva venduto l'opuscolo, vennero posti «fra le due colonne di San Marco sopra un palo con la mitria ignominiosa in testa, dove li habbino a star da terza fino a nona»³⁰ ed in seguito espulsi da Venezia per cinque anni il primo e per due il secondo. Bernardino Bindoni sfuggì alla pubblica condanna solamente per la sua momentanea assenza dalla Repubblica: ciò nonostante, a causa del prolungamento del bando, egli non riuscì più a rientrare a Venezia³¹. Per comprendere la severità dei giudici è necessario analizzare la registrazione presente nelle *raspe*:

Visto il processo formato contro Bernardin Bindoni stampator, et contro Zuan Antonio suo fiol, per el qual esser stati di tanta iniquità et sceleragion, mossi da spirito diabolico hanno fatto stampar una lettera che par sia venuta da Ravena, et quella fatto stampar et fatto vender in questa città sul ponte di Rialto, et in piazza, imputando contro ogni verità doi frati zoccolanti da Ravena che habbino nella pigne di Ravena amazato un mercadante et toltoli li denari, et loro frati siano stati squartati in Ravena, la qual littera è in tutto falsissima e aliena da ogni verità, si come è stato affermato da G. Zorzi, legato di tutta la Romagna.

Considerato l'error esser gravissimo per offender la Maestà Divina di Dio, la Santa madre Chiesa, la cattolica religion, disporremo che non si possi stampar in questa città cosa alcuna senza licentia.

I magistrati perciò si mostrarono così duri nei confronti di questi tre imputati a causa dell'offesa arrecata alla Santa Sede e all'ordine degli zoccolanti: la stesso consulenza richiesta allo Zorzi dimostra come gli Esecutori, prima di emettere la sentenza, vollero verificare l'esatto svolgimento della vicenda e solo allora decise di condannare i tre imputati.

²⁸ ASV, *Esecutori*, b. 61, I, c. 33, 16 novembre 1551, e *Esecutori*, b. 56, I, c. 123, 20 novembre 1551. Bernardino Bindoni, già incontrato nel procedimento relativo alla stampa dei *Paradossi* di Ortensio Lando, aveva in precedenza dato alle stampe il *Beneficio di Cristo* (1543), varie edizioni della *Bibbia* di Antonio Brucioli e *La moglie. Dialogo erasmico* (1550), probabilmente veniva regolarmente controllato dagli Esecutori contro la Bestemmia.

²⁹ DBI, *Bernardino Bindoni*, a cura di A. Cioni, v. 10, 1968.

³⁰ ASV, *Esecutori*, b. 61, I, c. 33.

³¹ Nella sentenza infatti i giudici indicano «Bernardino Bindoni. detto Pachiucho, stampatore absente».

L'episodio scatenante del secondo processo presenta una situazione non dissimile da quella dei Bindoni, ma tuttavia si concluse con una punizione più indulgente. Esso venne condotto nel 1553 contro Paolo Gherardo e Giovanni Griffio per la stampa di una «littera del re Christianissimo drezada alli elettori del impero», la quale, non essendo stata visionata dai Dieci, «poteva etiam offender la maestà del Imperador»³². Sia lo stampatore che il libraio perciò, visto il pasticcio che avrebbero potuto causare alle relazioni della Repubblica con la monarchia francese, vennero condannati ad un mese di prigione e al pagamento di una ammenda di 25 ducati ciascuno. Probabilmente il diverso trattamento degli accusati fu giustificato dalla differenza delle proposizioni presenti all'interno dei due testi, avvalorando la tesi del Cioni sulla pessima qualità della lettera del Bindoni.

Un terzo procedimento infine venne istruito contro la stampa di un'opera intitolata *Sommario d'alcuni privilegi cosi imperiali come pontificii confirmati alla famiglia Angela Flavia Comnena* stampata da Antonio Turrino e finanziata da Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno³³. Il sommario, che risultava stampato a Roma appresso gli Stampatori Camerali e che raccoglieva al proprio interno l'insieme dei diplomi e dei privilegi concessi dal Consiglio dei Dieci alla famiglia Comnena, aveva attirato l'attenzione degli Esecutori fin dalla sua comparsa nelle librerie veneziane. Grazie alle indagini e alla consulenza dei confidenti degli Esecutori si scoprì che si trattava di una falsificazione del Turrino, il quale, per evitare il controllo dei revisori statali, aveva deciso di modificare le informazioni presenti nel frontespizio dell'opera e di darla alle stampe. Gli Esecutori sentenziarono perciò che il tipografo venisse «confinato per mesi sei continui in una prigione serrata alla luce», pena che veniva estesa anche a Flavio Comneno, al quale veniva comminata anche una multa di 15 ducati. Molto interessante tuttavia è la motivazione addotta alla punizione del finanziatore:

³² ASV, *Esecutori*, b. 56, I, c. 130. 2 aprile 1553. Si tratta della *Epistola regis christianissimi ad amplissimos sacri imperii ordines* di Enrico II re di Francia, della quale possediamo un'unica copia conservata nella Biblioteca Marciana di Venezia. Sui due stampatori si vedano le voci curate da Paolo Tinti, v. 59 (2003), e da Margherita Breccia Fratadocchi, v. 53 (2000), sul DBI. Si veda inoltre G. Pesenti, *Libri censurati a Venezia*, cit., pp. 19-20.

³³ ASV, *Esecutori*, b. 61, II, c. 213. 10 gennaio 1611 (m.v.). Non è stata individuata in nessun catalogo questa edizione del Turrino. Ho perciò consultato l'edizione stampata nel 1626 a Venezia da Deuchino ed intitolata *Privilegi imperiali e confermatiori apostoliche a favore della famiglia Angela Flavia Comnena, come gran mastri della sacra religione de' cavalieri angelici aureati Constantiniani sotto il titolo di S. Giorgio, e regola di S. Basilio, quali si ritrovano in mano di G. A. Angelo Flavio Comneno, prencipe di Macedonia e gran mastro*.

Che G. A. Angelo Flavio sia condannato a pagare ducati quindici, né possi per l'avvenire in questa città come in nessuna altra città, terra et luogo essercitar l'autorità che egli asserisce d'havere, di far cavalieri, dottori, ecc., si come nel predetto sommario, se prima non haverà fatto mostrar la realtà del suo privilegio et della predetta autorità che asserisce havere. Se el contrafarà a quanto ditto, si intenderà esser egli espulso in perpetuo dal territorio veneto.

La condanna perciò assume prima di tutto una valenza politica: come ha notato Giuliano Pesenti infatti sembra che gli Esecutori «piuttosto che il volume abbiano voluto stroncare l'attività affaristica di questo principe, presunto discendente dagli imperatori Comneni di Costantinopoli»³⁴ e di impedirgli perciò di servirsi di tali privilegi. In tutti e tre i processi appena esaminati notiamo come la censura operata dagli Esecutori nei compendi storico-politici ebbe sempre una motivazione diplomatica. Se è pur vero che l'intervento prendeva origine dall'assenza dell'autorizzazione di stampa, le severe sanzioni comminate dagli Esecutori e la scomparsa di questi testi dal mercato librario dimostrano la natura politica di questi procedimenti, una repressione che nella repubblica di Venezia solitamente veniva messa in pratica dagli Inquisitori di Stato. Ma se nei primi due casi, risalenti agli anni cinquanta del XVI secolo, i poteri degli Inquisitori contro la propalazione delli segreti non erano ancora ben definiti, colpisce come l'ultimo processo, celebrato nel primo Seicento e conseguente perciò alla prima *correzione* del Consiglio dei Dieci, che ridisegnò i compiti e mutò il nome di questa magistratura, non venne loro segnalato ma condotto personalmente dagli Esecutori contro la Bestemmia.

Un altro caso che si discosta dalla censura morale è il processo del 1596 contro il libraio Giovan Battista Bonfadino e lo stampatore Giacomo da Salò condannati per la pubblicazione di alcune opere devozionali³⁵. Questo procedimento, l'unico ad essere formato dagli Esecutori per scritti di carattere religioso, si colloca tuttavia in un momento particolare della Repubblica, quando lo scontro tra Venezia e la Santa Sede

³⁴ G. Pesenti, *Libri censurati a Venezia nei secoli XVI-XVII*, «La Bibliofilia», LVIII, 1956, I, p. 30.

³⁵ ASV, *Esecutori*, b. 61, II, c. 20. 4 luglio 1596. Le opere sequestrate al Bonfadino erano le seguenti: *Transito di Nostra Donna*; *Oratione devotissima al nostro Signor Giesù Christo, intitolata Christo santo glorioso*; *Prego alla gloriosa vergine Maria nostra avvocata*; *El contrasto del angiole e del dimonio*; *Beatus homo qui confidit in Domino* e *Prego devotissimo dal nostro Signor Giesù*. Tutte queste opere sono state individuate in Edit 16 ma in nessun caso si tratta di edizioni del Bonfadino. Su questo processo si veda inoltre P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 357.

per l'approvazione dell'Indice clementino ancora non trovava soluzione³⁶. Gli Esecutori perciò, pur di mantenere la situazione sotto controllo in un momento così delicato, ordinarono il sequestro e la distruzione di tutte le opere devozionali trovate nei loro magazzini, ma non punirono in alcun modo né lo stampatore né il libraio.

Dopo esserci soffermati su queste quattro circostanze particolari, il nostro sguardo ora si potrà concentrare sui dodici rimanenti processi, i quali si conclusero tutti con la pubblica condanna dei testi a causa della loro natura corrotta ed oscena.

Il primo testo ad essere risolutivamente censurato dall'intervento degli Esecutori contro la Bestemmia fu «una opera inhonesta titulata *Il dio priapo*», della quale non vi è più traccia in alcun catalogo³⁷. Nonostante non possediamo alcuna informazione sui contenuti di questo testo, Rosa Salzberg ha ipotizzato che si possa trattare di una «qualche parte della *Priapea* di Nicolò Franco», pubblicata per la prima volta nel 1541³⁸. L'opera infatti, finanziata Guglielmo Fontaneto di Monferrato e stampata da Giovanni Padovano, era destinata ad un certo Francesco Faentino (o Faencino), definito dagli Esecutori «canta in banco» ossia un ambulante, specializzato nella «vendita di commedie pastorali, egloghe e componimenti amorosi»³⁹. Visti gli interessi del Faentino perciò l'ipotesi promossa da Salzberg non sembra così irrealista: la *Priapea* d'altronde, dai forti richiami virgiliani, incontrò subito le critiche degli ambienti ecclesiastici per i suoi accenti fortemente anticlericali e per le critiche a principi e potenti, oltre ovviamente alle rimostranze con cui venne accolta per il suo lessico dissoluto ed ampiamente scandaloso, un aspetto perciò che avvicinerrebbe quest'opera a quella condannata dagli

³⁶ Sulle opere devozionali la bibliografia è molto ampia: fondamentali rimangono gli studi di Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna, 1997, e Id., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2005. Si vedano inoltre: U. Rozzo, *Linee per una storia dell'editoria religiosa in Italia (1465-1600)*, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1993; R. Rusconi, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli ultimi decenni del secolo XVI*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura e società*, a cura di M. Sangalli, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 2001, pp. 141-163; E. Barbieri, *Fra tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo*, in *Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento*, a cura di E. Barbieri e D. Zardin, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 3-61.

³⁷ ASV, *Esecutori*, b. 56, I, c. 49. 12 agosto 1545. Si veda inoltre G. Pesenti, *Libri censurati a Venezia*, cit., p. 17, e P. F. Grendler, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 128.

³⁸ R. Salzberg, *The Lyre, the Pen and the Press: Performers and Cheap Print in Early Cinquecento Venice*, in *The book of Venice. Il libro veneziano*, a cura di L. Pon e C. Kallendorf, «Miscellanea Marciana», 20, La Musa Talia, Venezia, 2008, pp. 251-276, ora tradotta in italiano da L. Casanova Stua ed Eleonora Nespoli e consultabile in «Minima Bibliographica», 10, Edizioni CUSL – Università Cattolica di Milano, Milano, 2011. La citazione è a pagina 18.

³⁹ Ibidem, p. 19. Sul Fontaneto e sul Padovano si veda F. Ascarelli e M. Menato, *La tipografia del '500 in Italia*, Olschki, Firenze, 1989, p. 356 e p. 365. L'identità del Faentino invece non è nota.

Esecutori contro la Bestemmia⁴⁰. *Il dio priapo* perciò venne sequestrato e distrutto dai magistrati veneziani: al Faentino e al Padovano venne comminata una sanzione di 3 ducati ciascuno mentre Guglielmo Fontaneto, che ne aveva organizzata la stampa, venne multato di 5 ducati.

L'interesse con il quale gli Esecutori osservavano l'evoluzione, o la degenerazione se assumiamo lo sguardo dei giudici, dei componimenti poetici viene testimoniato dal procedimento formato l'anno successivo contro le *Rime* di Francesco Berni. In questo caso la vertenza aveva preso origine non da un'accusa di immoralità da una lite tra due librai: Bernardino Bindoni e Paolo Gherardo e infatti si scambiavano vicendevoli accuse di plagio e di falsificazione del privilegio di stampa per l'edizione pubblicata da Curzio Troiano Navò e per la quale entrambi sostenevano di possedere la concessione del governo veneziano⁴¹. Davanti all'incapacità di accordo tra i due librai, gli Esecutori decisero di concludere la vicenda sentenziando che le *Rime* del Berni «se die considerar come opere inhoneste et di pessimo exemplo» e perciò fu «terminato che non si debbino esse opere né stampare né vendere»⁴². Grendler sottolineò come la volontà degli Esecutori di convocare molti altri librai ad udire l'ordinanza appena emessa, volesse non solo scoraggiare la vendita di questo testo ma anche stemperare gli animi e scongiurare le controversie tra i vari esponenti dell'Arte⁴³.

Gli Esecutori d'altronde cercarono così di stroncare la diffusione dell'opera del Berni, la

LE TERZE RIME DEL
BERNA ET DEL MAVRO NO
VAMENTE CON OGNI
DILIGENTIA ET
CORRETTIO.
NE STAM
PATB.



PER CVRTIO NAVO M D XXXVII

⁴⁰ Sulla censura della *Priapea*, ad esclusione del già citato studio di P. F. Grendler, *Critics on the Italian world*, cit., non sono state fatte ulteriori analisi.

⁴¹ Curzio Troiano Navò pubblicò tre diverse edizioni delle *Rime* di Francesco Berni: la prima nel 1537, la seconda nel 1540 ed infine una terza nel 1545. Difficile comprendere per quale di queste edizioni Bindoni e Gherardo vantassero il privilegio di stampa: secondo Grendler si tratta dell'edizione del 1540 (P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit. p. 128). Tuttavia, secondo Antonio Corsaro, il quale ha invece effettuato un'analisi filologica delle diverse edizioni al fine di comprendere quali di queste poesie vennero composte da monsignor Della Casa, il processo venne sì formato per il possesso di alcune copie stampate nel 1540 ma principalmente per l'edizione del 1545, contesa tra i due librai (A. Corsaro, *Giovanni della Casa poeta comico. Intorno al testo e all'interpretazione dei "capitoli"*, in *Per Giovanni della Casa*, a cura di G. Barbarisi e C. Berra, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, Milano, 1997, pp. 123-178).

⁴² ASV, *Esecutori*, b. 56, I, c. 64. 3 settembre 1546. Sul processo si veda P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit. p. 128. Sulla censura delle opere del Berni si veda U. Rozzo, *La letteratura italiana negli indici del Cinquecento*, Forum, Udine, 2005, e A. Prosperi, *L'Inquisizione romana in Italia: letture e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003.

⁴³ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 128.

quale, lamentando la corruzione dei costumi ecclesiastici e predicando un moralismo religioso radicale, dava voce ad un anticlericalismo che addirittura «venne interpretato da Pier Paolo Vergerio in termini di adesione alle dottrine protestanti»⁴⁴. I contenuti amorosi delle sue poesie e l'appello per la riforma dei valori religiosi spinsero gli Esecutori ad ordinarne la censura, un provvedimento tuttavia che non venne generalmente rispettato visto che edizioni delle *Rime* riapparvero a Venezia nel 1550 e nel 1565.

Dopo questi due interventi, per diversi anni gli Esecutori non riscontrarono ulteriori infrazioni nella stampa di sonetti ed opere poetiche. Nel 1579 il tribunale aprì un processo nei confronti di Stefano Bindoni, per il tentativo di ristampare alcune opere dell'aretino con la falsa indicazione di stampa «Torino 1536», in seguito alla denuncia del copista Antonio di Maffei, al quale era stato proposto dal Bindoni di ricopiare i *Ragionamenti* dell'aretino. Ciò nonostante, dopo l'istruzione preliminare del procedimento, il caso venne trasmesso all'Inquisitore ed affidato al suo giudizio, visto l'inserimento di tale opera nell'Indice tridentino e alla scoperta all'interno dei magazzini del Bindoni di numerosi testi proibiti, tra i quali figuravano persino le traduzioni delle prediche di Lutero⁴⁵.

Il quarto ed ultimo provvedimento repressivo nei confronti della poesia in volgare avvenne nel maggio del 1614 per censurare la *Lira* di Giovan Battista Marino appena pubblicata dal libraio all'insegna dell'Aurora Giovan Battista Ciotti⁴⁶. Clizia Carminati ha già brillantemente esaminato le vicende censorie del Marino tuttavia è necessario effettuare una piccola rettifica a quanto detto a proposito delle motivazioni che portarono alla condanna del Ciotti⁴⁷. Come è stato correttamente sostenuto da Carminati, Ciotti collocò la licenza di stampa a pagina 10 dell'*editio princeps*, datata 17 aprile 1614, della *Lira*, un'autorizzazione tuttavia che non era stata concessa dal

⁴⁴ A. Prosperi, *Censurare le favole. Il protoromanzo e l'Europa cattolica*, in *Il romanzo*, a cura di F. Moretti, vol. 1, Einaudi, Torino, 2001, pp. 71-106; la citazione è a p. 88.

⁴⁵ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, cc. 159bis-160. 26 gennaio 1579 (m.v.). Nel registro degli Esecutori il segretario annotò infatti: «considerata la causa soprascritta spettar al Santo Tribunale dell'Inquisitione». Il processo contro il Bindoni si trova ora in ASV, *Sant'Uffizio*, b. 46, Stefano Bindoni. Su questo episodio si veda inoltre P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 260.

⁴⁶ ASV, *Esecutori*, b. 61, II, c. 250. 7 maggio 1614. Su Giovan Battista Ciotti si veda la voce curata da Massimo Firpo nel v. 25 (1981) del DBI.

⁴⁷ C. Carminati, *Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura*, Antenore, Roma – Padova, 2008, pp. 135-140.

Consiglio dei Dieci ma che era stata falsificata dallo stesso libraio o dallo stampatore. Nel processo formato dagli Esecutori infatti si legge:

Inteso il processo formato contro Zuan Battista Ciotti, librer all'Aurora, et contro Angelo, stampador Camerari; (..) per il qual contra Ciotti per haver venduto l'opera intitolata *Lira* del Cavalier Marini colla licentia delli Ecc.mi Capi del Consiglio dei X, da esso fatta stampare al predetto Angelo stampatore, senza havere ancora ottenuta essa licentia ne meno quella averla registrata appresso li magistrati.

Gli Esecutori perciò procedettero immediatamente al sequestro del testo e punirono il Ciotti con una multa di 25 ducati e con un mese di prigione, mentre lo stampatore, probabilmente ignaro della contraffazione, venne assolto. Come ha ipotizzato Carminati fu probabilmente «la presenza di quei versi lascivi»⁴⁸ a convincere gli Esecutori ad agire prontamente, tuttavia la censura della *Lira* ebbe origine dall'alterazione della licenza di stampa effettuata dal Ciotti.

Per quanto riguarda la letteratura in volgare invece, il primo intervento repressivo venne effettuato sulle *Novelle* di Matteo Bandello, illustrate da Alfonso Ulloa e pubblicate da Camillo Franceschini e da Stefano Cieri nel 1566⁴⁹. Rispetto alle precedenti prescrizioni, in questo caso l'azione della magistratura fu più rapida e decisa, tant'è vero che il divieto di stamparla infatti venne ribadito dagli Esecutori l'anno successivo e nei due secoli successivi non apparvero più nuove edizioni delle *Novelle* a Venezia⁵⁰. I motivi di tale fermezza da parte del governo veneziano possono essere rinvenuti secondo Giuliano Pesenti nella presenza di alcuni riferimenti all'interno delle *Novelle* che avrebbero «urtato la suscettibilità di alcuni patrizi veneziani»⁵¹ e convinto perciò gli Esecutori a proibirne la diffusione. Sono numerosi infatti gli indizi che ci svelano

⁴⁸ Ibidem, p. 138. Carminati non era a conoscenza di tale procedimento in quanto la fonte utilizzata è: ASV, *Sant'Uffizio*, b. 63.

⁴⁹ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 28. 7 aprile 1567. Sulla censura di Bandello si veda: U. Rozzo, *Bandello, Lutero e la censura*, in *Gli uomini, le città e i tempi di Matteo Bandello. Convegno internazionale di studi bandelliani*, a cura di U. Rozzo, Biblioteca civica, Tortona, 1985, pp. 275-300. Su Ulloa si veda: C. Di Filippo Bareggi, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Bulzoni Editore, Roma, 1988. Su Camillo Franceschini si veda la voce curata da Carla Casetti Brach nel v. 47 (1997) del DBI. Su Stefano Cieri da Monferrà, da non confondere con la famiglia Ciera, non ho rinvenuto alcuna informazione.

⁵⁰ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 41. 19 agosto 1568. Processo formato contro Giacomo Baron, libraio all'insegna della Scala. Su questo personaggio le informazioni in nostro possesso sono pochissime: era di origine dalmata, probabilmente dalla città di Antivari (chiamata anche Bar), e si occupò assieme ad Ambrogio Corso della stampa di opere in cirillico. Arrivò a Venezia verso il 1540.

⁵¹ G. Pesenti, *Libri censurati a Venezia*, cit., p. 21.

l'opinione di Bandello su Venezia: una città viziosa, dove dilaga il gioco e dove le prostitute stazionano ad ogni angolo, dove si creano triangoli amorosi e scambi di coppie, dove i nobili sono più occupati godersi le prostitute che le proprie mogli⁵². Come ha notato Gaetano Cozzi inoltre la censura di quest'opera si colloca nel periodo in cui a Trento si dibatteva sulla validità dei matrimoni clandestini, un problema che, accanto alle deflorazioni sotto pretesto di matrimonio, la stessa Repubblica si impegnò strenuamente a combattere⁵³. Le dichiarazioni di Bandello sull'immoralità veneziana, sul gioco, sulle meretrici, ambiti tra l'altro di competenza degli stessi Esecutori, perciò non potevano essere ignorate e censurando le *Novelle* si cercò quindi di screditarne le affermazioni. Il Franceschini ed il Cieri perciò vennero condotti in carcere per un mese e costretti a pagare 10 ducati ciascuno, mentre tutte le copie delle *Novelle* vennero requisite dagli Esecutori.

Il successivo processo venne invece formato nel 1592 contro lo stampatore Orazio Larduccio per aver pubblicato un «compendio intitolato Anticristo, cavato da un'opera stampata in Vicenza»⁵⁴. Lo stampatore venne condannato dagli Esecutori a trascorrere un mese in prigione, mentre invece ai librai che ne avevano vendute alcune copie venne ordinato di consegnare le copie rimaste nei propri magazzini così da poter essere distrutte⁵⁵.

Il quarto ed ultimo procedimento infine venne formato nel maggio 1643 contro il libraio Giovanni Francesco Picenini, un «malavitoso di pochi scrupoli» che si occupò della stampa di diverse opere di Ferrante Pallavicino⁵⁶. Il libraio, attivo «all'insegna della Venetia sotto le procuratie vecchie in piazza di San Marco», venne accusato assieme ad un certo «Salvator, libraro ai Frari» ed al compositore di stampe Gregorio Facchinetti. La sentenza promulgata dagli Esecutori tuttavia puniva solamente il Picenini:

⁵² Tali riferimenti sono presenti rispettivamente nella Novella 4° e 31° della Parte Terza, nella 15° e nella 35° della Parte prima.

⁵³ G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini: vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, Dipartimento di Studi Storici, CUSL, Padova, 1986.

⁵⁴ ASV, *Esecutori*, b. 57, I, c. 231. 6 giugno 1592. L'opera non è stata individuata in alcun catalogo. Larduccio fu uno stampatore minore: all'attivo ebbe solo 5 edizioni tra il 1588 ed il 1601. Sul processo si veda inoltre P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 357.

⁵⁵ I librai, che vennero solamente ammoniti, erano Zuan Maria di Bighignol, Bernardino ed Antonio Bressan e Ambrosi da Bagolin.

⁵⁶ M. Infelise, *La decapitazione di un libertino*, in *Atlante della letteratura italiana*, cit., vol. II, pp. 486-492, la citazione si trova a p. 488. Il processo invece si trova in ASV, *Esecutori*, b. 62, I, c. 30. 9 maggio 1643.

Imputato il detto Gio. Franc. Picenini per haver publicamente venduto libri debellati, et di mala qualità, havendo havuto parte nel farne stampar di simili sorte, essendone stati ritrovati nella sua casa, et particolarmente uno dannatissimo et contro la cattolica religione. [...] Che il Gio. Franc. Picenini sia condannato sopra una delle galee de condannati, homo da remo et li ferri alli piedi, ad anni cinque continui et essendo giudicato inhabile sia posto in una prigione serrata alla luce per anni dieci continui. [...] I libri siano publicamente abbruggiati et ridotti in cenere.

I suoi collaboratori invece venivano assolti da ogni accusa, obbligati unicamente a comparire davanti alle autorità per far pubblica ammenda e ad offrire alcuni ceri alle parrocchie del proprio sestiere.

Soffermandoci sulla punizione del Picenini, essa fu sicuramente la più aspra decisa dagli Esecutori in questi due secoli: sebbene i magistrati non indicarono i titoli dei libri proibiti rinvenuti nella libreria del Picenini, probabilmente il processo venne formato per la pubblicazione del *Divortio celeste*, un libello che uscì a Ginevra agli inizi del 1643⁵⁷.

L'attribuzione a Pallavicino di quest'opera tuttavia appare dubbia: Ferrante infatti lasciò Venezia nel settembre del 1642 e, dopo aver soggiornato per due mesi a Bergamo, partì per la Francia l'11 Novembre, dove venne decapitato il 5 marzo 1644. Appare difficile perciò che Ferrante trovò il tempo per ultimare e dare alle stampe il *Divortio*, il quale, secondo il nunzio Vitelli, implacabile avversario del Pallavicino in quegli anni, si basava su «idee del conte di Laval, un calvinista francese residente a Venezia ucciso in duello nel gennaio 1642,



riprese e riscritte da qualcuno della cerchia degli Incogniti, come Loredano stesso o l'amico patrizio Giovanni Dandolo»⁵⁸. I tentativi del nunzio di ottenere l'affidamento del procedimento tuttavia fallirono: in quei mesi infatti le tensioni tra Roma e Venezia per la guerra di Castro erano al culmine ed il governo veneziano incaricò gli Esecutori contro la Bestemmia di identificare l'autore della stampa del *Divortio celeste*⁵⁹. Nonostante il contesto storico in cui si svolse la vicenda, caratterizzata dalle schermaglie veneto-pontificie e dalle continue pressioni del nunzio per proibire le opere di Pallavicino, la

⁵⁷ Si tratta di un pamphlet anonimo intitolato *Il divortio celeste, cagionato dalle dissolutezze della sposa romana, e (consacrato alla semplicità de) scrupolosi christiani*, apparso con la falsa indicazione di stampa di «Villafranca, 1643».

⁵⁸ Ibidem, p. 490.

⁵⁹ L'intera vicenda viene narrata nel saggio di Mario Infelise al quale rimando per approfondire le fonti archivistiche e la bibliografia di questo episodio.

severità mostrata dai giudici nei confronti di Picenini appare comunque eccessiva. Una possibile spiegazione viene fornita da un episodio avvenuto alcuni anni prima e che ebbe come protagonista lo stesso libraio. Nel 1641 infatti il Picenini diede alle stampe, con lo pseudonimo di Ginifacio Spironcini e con la falsa indicazione di stampa «Norimberga, per Hans Iacob Stoer», il *Corriero svaligiato* di Ferrante Pallavicino senza la licenza del Consiglio dei Dieci. L'opera fu subito ostacolata dal Vitelli, il quale, dopo aver condotto la propria personale campagna alla censura del *Corriero* riuscendo a sequestrarne circa 320 copie, si rivolse alle autorità veneziane per denunciare il Pallavicino⁶⁰. La carcerazione tuttavia fu breve e dopo pochi mesi Pallavicino si ritrovò libero e, grazie alla protezione di diverse senatori veneziani, riprese a comporre nuove opere in cui si burlava del papa e del dilagare del vizio nella corte romana. Il massimo che Monsignor Vitelli riuscì invece ad ottenere invece fu un decreto di proibizione per la circolazione del *Corriero svaligiato*.

Alla luce del sostegno che diversi patrizi offrirono a Pallavicino e al libertinismo in generale, la sanzione comminata al Picenini fu probabilmente così aspra visto il ripetersi dell'infrazione da parte del libraio, il quale non solo pubblicò il testo senza la licenza di stampa ma falsificò anche le indicazioni tipografiche. Ciò nonostante il Picenini, considerando ingiusta la punizione ricevuta, decise di presentare agli Esecutori una supplica, datata 17 novembre 1643, nella quale richiedeva ai magistrati di essere graziato⁶¹:

Io Gio. Francesco Picenini, librer fiorentino condannato prigione per anni dieci, per imputazione di haver fatto stampar libri di qualche maldicenza contro la casa Barberina, per mal affetto concettomi da Mons. Nuntio Vitelli [...], essendo astretto a morir in queste miserie, supplico V.S. d'esser gratiato per poter trattar la mia liberatione per le vie ordinarie.

⁶⁰ Sul *Corriero* si veda l'Introduzione di Armando Marchi in F. Pallavicino, *Il corriere svaligiato*, Panini, Parma, 1984, e sulla sua censura: S. Adorni e N. Mancini, *Stampa e censura ecclesiastica a Venezia: il caso del "corriere svaligiato"*, «Esperienze letterarie», X, 1985, 4, pp. 3-36. Su Pallavicino, oltre al saggio di Infelise, fondamentali sono la biografia di R. Urbinati, *Ferrante Pallavicino. Il flagello dei Barberini*, Salerno editore, Roma, 2004, e lo studio di G. Spini, *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, La Nuova Italia, Firenze, 1983. Si vedano inoltre gli studi di L. Coci, *Bibliografia di Ferrante Pallavicino*, «Studi secenteschi», 24 (1983), pp. 221-306, e Id., *Ferrante a Venezia. Nuovi documenti d'archivio*, in «Studi secenteschi», 27 (1986), pp. 317-324.

⁶¹ ASV, *Esecutori*, b. 58, II, cc. 41-42. 17 novembre 1643.

Grazie all'appello presentato dal Picenini possiamo tranquillamente affermare che, visti i riferimenti a monsignor Vitelli e ai Barberini, il processo venne sicuramente formato per la stampa di un'opera del Pallavicino. Il responso degli Esecutori alla supplica del libraio fu invece il seguente⁶²:

Noi Ecc.mi Esecutori contro la Biastema dicemo che, ritrovate dai ministri della giustitia in casa del sudeto Picenini 28 copie di Baccinate, et un libro intitolato Defensio Anglicanae Ecclesiae, quelle stampate senza licentia, et questo proibito, furono questi fatti pubblicamente abbruggiare e lui condannato come sopra.

Mentre per la «Defensio Anglicanae Ecclesiae» si tratta probabilmente dell'opera di Richard Crakanthorpe contro Marcantonio de Dominis⁶³, l'altro testo rinvenuto dagli Esecutori nella casa del Picenini potrebbe essere un'altra opera di Pallavicino intitolata *Baccinata overo Battarella per le api barberine*, la quale apparve per la prima volta nel 1642 ed indicava nelle note tipografiche «nella Stamperia di Pasquino, a spese di Marfurio», e che perciò potrebbe essere anch'essa attribuita al Picenini.

La censura che venne apposta tra il 1597 ed il 1598 all'*Athanatophilia* di Fabio Glissentì e ai *Consigli del Navarra* di Martin Azpilcueta invece descrivono un diverso tipo di repressione messa in atto dagli Esecutori contro la Bestemmia⁶⁴. I due trattati, per i quali venne ordinato il sequestro ed il rogo, contenevano al proprio interno proposizioni pericolose, contrarie alle teorie dominanti non solo nella Chiesa cattolica ma anche nel pensiero comune del patriziato veneziano.

All'interno dei *Discorsi morali contra il dispiacer del morir detto Athanatophilia* infatti vi erano, accanto ai numerosi passi tratti dalla tradizione popolare, nozioni di magia, alchimia, medicina e scienze naturali, che portavano ogni volta il Glissentì a concludere che l'uomo agisce seguendo «per lo più i suoi appetiti, spesso il senso comune, raramente la ragione»⁶⁵. L'imponente volume, che era costituito da cinque dialoghi, trenta novelle ed un trattato scientifico, venne sottoposto al controllo degli Esecutori e pubblicato

⁶² Ivi.

⁶³ R. Crakanthorpe, *Defensio Ecclesiae Anglicanae*, Londra, ex Typographia Bibliopolarum [Felix Kingston], 1625.

⁶⁴ Ibidem, b. 61, II, c. 27, 17 luglio 1597, e b. 61, II, c. 31, 23 gennaio 1597 (m.v.). Su questi due procedimenti si veda inoltre P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia*, cit., p. 357.


⁶⁵ G. W. McClure, *The "Artes" and the "Ars Moriendi" in late Renaissance Venice: the professions in Fabio Glissentì's "Discorsi morali contra il dispiacer del morire, detto Athanatophilia" (1596)*, «Renaissance Quarterly», LI (1998), 1, pp. 92-127.

nonostante i revisori ne avessero ordinato l'espurgazione. Il Glissentti perciò venne condannato a pagare 100 ducati poiché:

dopo che li furono dati fidi dai diputati, et licentia di stampar, habbia aggiunto in esso molte cose non viste dai diputati, et di quelle ancora che da loro erano stati cassati, facendolo stampar con le ditte additioni senza alcuna licentia

mentre Onofrio Farri, che si era occupato della stampa assieme al padre, venne sanzionato con una multa di 50 ducati⁶⁶.

I *Consigli del Navarra* invece vennero pubblicati dallo stampatore Paolo Ugolino e commissionato una società editoriale formata dai librai Damiano Zenaro, Giovan Battista Sessa, Francesco de' Franceschi e Gasparo Gardana⁶⁷. Lo scritto dell'esponente della "Scuola di Salamanca" fu uno dei primi manuali di economia ed era invisibile alle autorità veneziane ed ai teologi romani per le affermazioni relative alla legittimità di far pagare gli interessi sui prestiti concessi dagli ebrei, un tema caro sia alle forze secolari che a quelle ecclesiastiche. L'opera, segnalata agli Esecutori dal libraio Luca Angelo Zannoni, perciò venne proibita e lo stampatore ed i librai vennero costretti a pagare una multa di 50 ducati ciascuno.



Dopo aver analizzato la proibizione di testi letterari, poetici, storici e scientifici, quando si parla di censura non bisogna dimenticare che essa non veniva imposta solo su questi generi ma «si estendeva ad ogni genere di materiale stampato»⁶⁸. Accanto ai classici libri, vi era infatti una gran quantità di pronostici, ricette, canzonette, lunari e lettere che

⁶⁶ Onofrio Farri, figlio di Domenico, collaborò con il padre a San Zulian. Nonostante l'edizione del Glissentti risulti essere stampata «appresso Domenico Farri», gli Esecutori punirono invece il figlio mentre il padre non viene mai citato nel procedimento.

⁶⁷ Si tratta dell'*Operum omnium horum Navarri Compendio*, conosciuto come *I consigli del Navarra*.

⁶⁸ M. Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011, p. 38.

rientravano anch'essi nella competenza delle istituzioni censorie⁶⁹. Si trattava soprattutto di composizioni destinate al popolo, trasmesse per lo più oralmente ma che occasionalmente venivano pubblicate e vendute dagli ambulanti, delle quali tuttavia sono rimaste pochissime tracce a causa del piccolo formato e della pessima qualità della carta e dell'inchiostro utilizzati.

Nonostante la circolazione di questi volumi fosse altissima, nei registri degli Esecutori contro la Bestemmia sono presenti solamente due procedimenti per questo tipo di opere. Il primo di essi venne formato nel luglio del 1566 contro il tipografo Girolamo Calepino per aver «stampato la Tariffa delle puttane senza licentia»⁷⁰, un elenco delle cortigiane veneziane con tanto di indirizzi e prezzi. Gli Esecutori decisero di multare di un ducato il Calepino e gli intimarono la distruzione del tariffario, un ordine tuttavia che non venne rispettato visto che nel 1568 Alvise Zio, un collaboratore degli Esecutori contro la Bestemmia, ne rinvenne diverse copie nel magazzino dello stampatore⁷¹. Il secondo procedimento venne invece formato nel 1681 contro lo stampatore Domenico Miloco per l'impressione di una «canzonetta scandalosa in dialogo tra madre e figlia»⁷². Purtroppo i magistrati non indicarono nessuna altra informazione su quest'opera nella registrazione della sentenza e non è stato perciò possibile individuarla: i giudici ne ordinarono la distruzione ma decisero di prosciogliere il Miloco per essersi «volontariamente presentato» e per aver collaborato con la magistratura.

⁶⁹ Su questo tipo di opere e sulla loro censura si veda E. Casali, *Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Einaudi, Torino, 2003.

⁷⁰ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 24. 23 luglio 1566. Si veda: P. Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, 2 v., Istituto Italiano di Arti Grafiche, Bergamo, 1911, vol. II, p. 578.

⁷¹ La vicenda di Alvise Zio è piuttosto interessante: tipografo con alle spalle la pubblicazione di un'unica edizione, nel 1568 venne incaricato dagli Esecutori di indagare sui libri di favole, di profezie e di magia che venivano venduti senza licenza a Venezia (Decreto del 7 marzo 1568 consultabile in ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 38). L'ispezione del Calepino tuttavia è l'unica di cui abbiamo notizia: era risaputo infatti che lo stampatore vendeva nel retrobottega della sua libreria a San Zulian le edizioni di Francesco Marcolini delle opere dell'Aretino, ereditate nel 1559 alla morte del Marcolini. Durante la sua ispezione tuttavia lo Zio individuò diversi altri titoli proibiti di cui riferì al Sant'Uffizio: il Calepino infatti commerciava le opere di Berni, di Machiavelli, di Agrippa e del Valdès. Il giorno seguente, in compagnia del nunzio, Alvise Zio si recò a casa del libraio per interrogare lo stampatore il quale tuttavia si era affrettato a scappare la notte precedente con tutti i suoi libri. (L'intera vicenda è in ASV, *Sant'Uffizio*, b. 25, Girolamo Calepin).

⁷² ASV, *Esecutori*, b. 64, II, c. 130. 24 gennaio 1680 (m.v.). L'opera non è stata individuata in nessun catalogo.

4.2.2 La persecuzione dei testi ebraici

Nel periodo che va dal 1516 al 1627, la tipografia ebraica conobbe nella città di Venezia uno dei momenti «più significativi e di maggior splendore nella storia della stampa ebraica»⁷³. In questo intervallo di tempo, che va dall'apertura della tipografia di Daniel Bomberg all'ascesa e definitiva affermazione delle stamperie olandesi quale nuovo polo dell'editoria ebraica, la stampa veneziana in lingua ebraica divenne «la più notevole in Europa sia per la quantità che per l'importanza delle sue pubblicazioni»⁷⁴. Si calcola infatti che nel corso del XVI secolo furono stampate in Europa approssimativamente un migliaio di edizioni di testi ebraici, metà delle quali videro la luce nella repubblica veneziana⁷⁵.

I primi esperimenti sulla stampa in caratteri ebraici vennero effettuati nella città lagunare già da Aldo Manuzio il quale, dopo la pubblicazione nel 1501 della *Introductio perbrevis ad Hebraicam linguam*, una grammatica che forniva indicazioni sulla pronuncia dei fonemi ebraici probabilmente composta da Gershom Soncino, progettava la realizzazione di una Bibbia trilingue: suddivisa in tre colonne, essa avrebbe affiancato al testo ebraico la traduzione in latino ed in greco, un progetto che, nonostante l'entusiasmo di umanisti italiani e stranieri, venne abbandonato dopo pochi fogli di prova vista l'incapacità di rendere il testo pratico e di facile consultazione⁷⁶.

⁷³ G. Tamani, *L'attività tipografica a Venezia fra il 1516 e il 1627*, in *Venezia ebraica*, a cura di U. Fortis, Carucci, Roma, 1982, p. 85.

⁷⁴ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, in *Venezia ebraica*, a cura di U. Fortis, cit., p. 99.

⁷⁵ G. Tamani, *L'attività tipografica a Venezia fra il 1516 e il 1627*, cit., p. 86. Sulla tipografia ebraica a Venezia si vedano: D. W. Amram, *The Makers of Hebrew Books in Italy. Being chapters in the history of the hebrew printing press*, The Holland Press, London, pp. 146-224; J. Bloch, *Venetian Printers of Hebrew Books*, «Bulletin of the New York Public Library», 36, 1932, pp. 71-92. Per un confronto con le altre realtà italiane si veda: *Manoscritti, frammenti e libri ebraici nell'Italia dei secoli XV-XVI*, a cura di G. Tamani e A. Viavan, Carucci, Roma, 1991. Sull'editoria in lingua ebraica si vedano inoltre le considerazioni di M. Catane in L. Febvre e H. J. Martin, *L'apparizione del libro*, Laterza, Bari, 1977.

⁷⁶ Si veda M. Lowry, *Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento*, Il Veltro, Roma, 1984, in particolare le pp. 87-88, 187-189 e 344-345. Sull'autore dell'*Introductio* si veda: G. Busi, *Gershom Soncino a Venezia. Cronaca di una disillusione*, in *L'attività editoriale di Gershom Soncino, 1502-1527*, a cura di G. Tamani, Edizioni dei Soncino, Soncino, 1997.

Dopo il fallimento del tentativo aldino, fu con Daniel Bomberg, un uomo d'affari originario di Anversa che «provava un grande interesse per la cultura ebraica»⁷⁷, che ebbe inizio la fioritura delle edizioni ebraiche a Venezia: nel giro di pochi anni infatti egli diede alle stampe tutti i testi fondamentali della tradizione giudaica, riuscendo persino ad ottenere, dopo un'offerta di 500 ducati, il *privilegio di stampa* da parte del Senato. Fra il 1516 ed il 1548 vennero immesse dal Bomberg nel mercato librario veneziano quasi duecento edizioni di testi giudaici, tra le quali spiccano le tre diverse edizioni della Bibbia rabbinica, il *Talmud* babilonese, il *Talmud* palestinese e numerosi libri di preghiere differenziati a seconda dei riti della comunità di provenienza⁷⁸.

Alla morte del Bomberg, avvenuta verso la metà del Cinquecento, la tipografia venne rilevata da alcune famiglie della nobiltà veneziana, le quali, prive dell'interesse umanistico che aveva contraddistinto Bomberg come Manuzio, «impressero a tale attività un carattere puramente commerciale»⁷⁹. Furono in particolare due i patrizi che si ritagliarono un ruolo centrale nella stampa di opere ebraiche: il primo, Marc'Antonio Giustiniani, dopo aver studiato attentamente le edizioni della Bibbia e del Talmud del Bomberg, pubblicò circa 85 edizioni tra il 1545 ed il 1552, mentre Alvise Bragadin, aprì una fiorente casa editrice la quale rimase attiva, salvo piccole interruzioni, fino ai primi decenni del XVIII secolo. Altri stampatori, come ad esempio i fratelli Zanetti, Giorgio Cavalli, Giovanni Grifio e i fratelli Farri, provarono a raccogliere l'eredità del Bomberg ma il loro contributo, tuttavia, si circoscrisse ad un numero esiguo e di edizioni e si estinse nel giro di pochi anni. Solamente la stamperia di Giovanni di Gara si distinse accanto a quelle di Giustiniani e di Bragadin, la quale pubblicò circa un centinaio di edizioni tra il 1564 ed il 1609 e che «per l'aver adottato i caratteri tipografici del Bomberg e per la cura usata nell'edizioni dei testi, si può ritenere la degna continuatrice dell'opera di Bomberg»⁸⁰.

Nonostante la grande diffusione di opere giudaiche portò Venezia a divenire il «maggior centro dell'editoria ebraica»⁸¹ dal Cinquecento fino ai primi decenni del Seicento, il governo della Repubblica «non era molto più tollerante nei confronti degli ebrei rispetto

⁷⁷ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., p. 100. Su Bomberg si veda la voce nel v. 11 (1969) del DBI curata da A. Cioni.

⁷⁸ L'Indice delle pubblicazioni si trova in A. Freimann, *Daniel Bomberg und seine hebräische Druckerei in Venedig*, «Zeitschrift für hebräische Bibliographie», 10, 1906, pp. 79-88.

⁷⁹ G. Tamani, *L'attività tipografica a Venezia fra il 1516 e il 1627*, cit., p. 88.

⁸⁰ Ivi.

⁸¹ Ibidem, p. 94.

alle classi dirigenti e alle gerarchie ecclesiastiche del resto d'Italia»⁸². Il patriziato infatti costrinse fin dal 1516 gli ebrei residenti in città ad essere relegati all'interno di un ghetto, a dover pagare una grossa somma, definita *condotta*, per poter soggiornare a Venezia per un determinato numero di anni e a subire l'ostilità costante del popolo senza intervenire in alcun modo nei disordini che scoppiavano sia nella Dominante che in Terraferma⁸³. La situazione già grave si inasprì ulteriormente nel corso degli anni Quaranta del Cinquecento ed il pericolo, ormai imminente, di sommosse popolari spinse il Senato ad ordinare nel 1550 l'espulsione dei Marrani, un provvedimento che tuttavia non venne mai messo in atto viste le marcate proteste dei commercianti veneziani per il danno economico che avrebbe causato tale decisione⁸⁴. Il governo perciò, costretto a tornare sui propri passi in seguito alle lamentele dei mercati, aumentò la pressione fiscale sulla comunità ebraica ed elevò il prezzo delle *condotte*, tacciando i malumori con il tintinnio dei denari.

La medesima politica venne sostenuta nei confronti della stampa in lingua ebraica: licenze e privilegi di stampa vennero concessi solamente in cambio di ingenti remunerazioni e spesso apponendo alcune clausole all'accordo. Come ha notato Grendler infatti «i patrizi veneziani consideravano la stampa di libri ebraici e gli ebrei nello stesso modo: con sospetto, temperato da una forzata tolleranza dovuta ai compensi finanziari che ne ricevevano in cambio»⁸⁵. Lo stesso Bomberg ad esempio dovette attendere diversi mesi prima di ottenere una proroga al permesso di stampa rilasciato da parte del Senato nel 1515: la sua offerta di 100 ducati infatti venne incredibilmente rifiutata per motivi religiosi, salvo poi essere accolta alcuni mesi dopo in seguito al consistente rialzo del prezzo della concessione fissata ora a 500 ducati. Nonostante l'autorizzazione alla diffusione dei propri testi, agli ebrei fu proibito dalla Repubblica di stampare o di pubblicare, affidando tale compito alla cura dei tipografi

⁸² P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., p. 136.

⁸³ Sulla condizione degli ebrei nel Cinquecento si veda il saggio di P. C. Ioly Zorattini, *Gli Ebrei a Venezia, Padova e Verona*, in *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, 3/1, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Neri Pozza, Vicenza, 1980, pp. 537-576. Per l'evoluzione dei rapporti tra veneziani ed ebrei: Id., *Gli Ebrei nel Veneto dal secondo Cinquecento a tutto il Seicento*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica*, 4/11, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Neri Pozza, Vicenza, 1984, pp. 281-312.

⁸⁴ B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620. Gli Ebrei veneziani e i Monti di Pietà*, II, Il Veltro, Roma, 1982, si vedano in particolare le pp. 510-537.

⁸⁵ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., p. 101.

cristiani⁸⁶. Il divieto tuttavia non doveva essere generalmente rispettato: l'utilizzo dei caratteri ebraici infatti era piuttosto complicato e molto probabilmente i tipografi veneziani si affidarono ad ebrei per assumere il ruolo di correttore di bozze o di compositore. In questo modo infatti non si sarebbe contravvenuto a quanto decretato dal governo della Repubblica e la stampa sarebbe rimasta saldamente in mano ai tipografi locali⁸⁷.

Nel corso degli anni seguenti tuttavia la concessione dei privilegi di stampa per i libri ebraici si fece più rara ed esitante, contrastata per lo più dai timori della Santa Sede «del pericolo rappresentato dai testi della letteratura giudaica»⁸⁸. Nel corso del 1548 infatti il Papa decise di incaricare il nunzio residente a Venezia, monsignor Della Casa, di procedere all'analisi dei libri ebraici prodotti nella Repubblica e di espurgarli. Accompagnato dai tre Savi all'Eresia, il nunzio effettuò prima un sopralluogo nella bottega di Marc'Antonio Giustiniani, dove esaminò le copie presenti del *Talmud*, per poi dirigersi nella stamperia di Daniel Bomberg dove erano conservati non solo testi a stampa ma anche vecchi manoscritti sui quali non era possibile fare alcuna variazione senza danneggiarli. L'assenza di esperti ebraisti di riconosciuta fede cristiana convinse monsignor Della Casa a non prender alcun provvedimento e di rimettere la questione a Roma, una decisione che permise a Giustiniani di completare la stampa delle circa 800 copie del *Talmud* che erano in preparazione nella sua tipografia e che suscitò l'ira del cardinal Verrallo contro la Repubblica che non ne aveva impedito la pubblicazione⁸⁹.

Sebbene l'indagine romana si fosse conclusa senza alcuna condanna, il dubbio ed il timore si instillarono nelle menti del patriziato veneziano, oramai sempre più convinto della perniciosità dei testi ebraici. Nel febbraio del 1551 perciò il Collegio incaricò gli Esecutori contro la Bestemmia di esaminare le preposizioni presenti all'interno del *Talmud*, di verificare se fossero presenti offese contro Dio o contro la religione cristiana

⁸⁶ D. W. Amram, *The Makers of Hebrew Books in Italy*, cit., p. 253.

⁸⁷ Grendler sostiene che il Senato fosse a conoscenza di tali infrazioni ma le giudicò accettabili visti i guadagni provenienti da queste concessioni: i patrizi decisero perciò di tollerare la partecipazione degli ebrei alla stampa in quanto non si sarebbe potuto provvedere alla pubblicazione di questi testi senza i consigli e le revisioni di esperti della lingua ebraica. (P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., pp. 101-102.)

⁸⁸ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., pp. 136-137.

⁸⁹ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., pp. 101-102. L'intera vicenda, raccontata da Grendler, si basa sulla corrispondenza tra Della Casa e Roma tra il 1548 ed il 1549 e raccolta in L. Campana, *Monsignor Giovanni della Casa e i suoi tempi*, «Studi Storici», 17, 1908, pp. 269-271.

e, se presenti, di segnalare i passi incriminati per i quali si sarebbe provveduto alla censura o all'espurgazione⁹⁰. Sfortunatamente nel fondo archivistico degli Esecutori non vi è traccia di tale relazione: le fonti ci informano solamente che i tre magistrati affidarono l'analisi dei testi giudaici ad alcuni cultori cristiani dell'ebraismo dei quali tuttavia non conosciamo i nomi⁹¹. Nonostante l'assenza di tale documento possiamo affermare che gli esperti interpellati rinvennero nel testo giudizi e parole pericolose, ma, dopo aver consultato gli Esecutori, il Collegio decise di prendere tempo e non fu ordinato il sequestro di tali opere⁹². La proibizione tuttavia era ormai nell'aria.

Dopo il fallimento di monsignor Della Casa, la passività del governo veneziano di fronte al dilagare di testi ebraici generò ulteriore scontento presso la corte pontificia: a Roma infatti si continuava ad osservare attentamente l'evolversi della situazione veneziana, attendendo l'occasione per colpire efficacemente l'editoria ebraica. L'opportunità venne data due anni dopo da una lite scoppiata tra due librai veneziani e subito trasmessa a Roma dal nunzio pontificio: le stamperie Giustiniani e Bragadin infatti si accusarono vicendevolmente di aver imitato la propria edizione della *Mishnah Torah* per la quale sostenevano entrambi i tipografi di possedere il privilegio di stampa del Senato, nonostante l'unico a possederlo fosse il Bragadin⁹³.

Giunte a Roma le notizie «trasformarono paure religiose in azione distruttiva»⁹⁴ e spinsero il pontefice a proclamare la blasfemia del *Talmud* e ad ordinarne la confisca e distruzione: il 12 agosto 1553 venne ordinato il rogo di tutti i libri ebraici presenti nella capitale, mentre il 12 settembre dello stesso l'anno la Congregazione del Sant'Uffizio estese l'imposizione a tutta la penisola⁹⁵.

A Venezia la sanzione fu accettata immediatamente con il benestare di tutto il patriziato ed il 18 ottobre il Consiglio dei Dieci incaricò gli Esecutori contro la Bestemmia procedere al sequestro del *Talmud* e di tutta la letteratura giudaica presente nella città.

⁹⁰ ASV, *Collegio, Notatorio*, reg. 27, c. 138. Decreto del 23 febbraio 1550 (m.v.).

⁹¹ Ivi.

⁹² Questa supposizione viene confermata negli anni successivi: nel 1553 infatti, dopo la proibizione del *Talmud* da parte del Sant'Uffizio, nell'ordine di confisca e distruzione emanato dal Consiglio dei Dieci, si ammettevano le conclusioni effettuate due anni prima dagli Esecutori contro la Bestemmia e si affermava che all'interno dell'opera erano state trovate affermazioni blasfeme e contrarie al credo cristiano.

⁹³ Sulla vicenda si veda la voce su Alvise Bragadin nel v. 13 (1971) del DBI curata da A. Cioni.

⁹⁴ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., p. 103.

⁹⁵ Si veda il saggio di K. R. Stow, *The burning of the Talmud in 1553, in the light of sixteenth century catholic attitudes toward the Talmud*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 34, 1972, pp. 435-459.

Autorizzati a perquisire non solo il ghetto, ma anche le librerie, le stamperie e le private abitazioni di ebrei come di cristiani, per tre giorni interi gli Esecutori proseguirono le ispezioni e requisirono tutti i libri ebraici presenti nelle lagune. Il rogo, programmato per la sera del 19 ottobre, fu rimandato a sabato 21, festa dello Shabbat. Il rogo dovette essere impressionante tant'è vero che il nunzio Beccadelli scrisse a Roma che quel giorno a San Marco si vide «un buon fuoco»⁹⁶. Quello stesso giorno inoltre venne emanato un proclama in cui si ordinava la consegna delle copie che non erano state trovate dagli Esecutori nel corso delle loro indagini:

Che cadauno, cosi Christiano come Hebreo, Librari, Boteghieri, et qualunque altro di che grado, et conditioni si voglia, etiam Ecclesiastici, che si ritrovassero haver in qualunque modo appresso di se, et nelle case, et boteghe loro, over modo aliquo in poter suo, over havessero dato, o deposto appresso de altri Talmud Hebrei, over parte alcuna di quelli Copendii, et Summarii o altra opera dependente da esso Talmud, Debbano in termine de otto giorni prossimi presentar tutte esse opere in questa citta' alli Essecutori contra la Biastema, et di fuori alli Rettori delli luoghi, et manifestar a chi le havessero datte, o depositate, I quali Rettori debbano subito mandar de qui ad essi Essecutori tutte le opere che li saranno presentate, et cosi quelle che saranno mandate de qui utsupra, come quelle che li saranno presentate in questa Citta' debbano essi Essecutori far subito brusar pubblicamente nella piazza di S. Marco, senza alcuna ecceptione.⁹⁷

Severissime sanzioni venivano comminate a chi non si fosse presentato agli Esecutori contro la Bestemmia entro i termini concessi dai Dieci: essi infatti sarebbero stato puniti con la pena del bando oppure condannati a prestar servizio nelle galee veneziane per almeno due anni.

Difficile calcolare quante copie vennero bruciate quel giorno: Antonio Giustiniani, figlio di Marc'Antonio, sostenne che il padre perse quel giorno libri per 24.000 ducati, cifra probabilmente esagerata ma non troppo distante da quella reale⁹⁸. Una perdita simile venne inflitta anche al Bragadin, al quale vennero confiscate tutte le copie presenti all'interno del suo magazzino, il cui valore non doveva essere troppo distante da quello dichiarato dal Giustiniani⁹⁹.

⁹⁶ Le lettere del nunzio Beccadelli sono contenute in *Nunziature di Venezia*, vol. VI, a cura di A. Stella, Roma, 1967 alle pp. 174-175, 255, 258, 267 e 277, e sono ora pubblicate in P. Paschini, *Venezia e l'Inquisizione romana da Giulio II a Pio IV*, Padova, 1959, pp. 108-111.

⁹⁷ C. Castellani, *Documenti circa la persecuzione dei libri ebraici a Venezia*, «La Bibliofilia», VII, 1905-1906, pp. 304-305. Copia di tale provvedimento è conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia: BMV, *Manoscritti italiani*, classe VII, 1231, c. 312.

⁹⁸ ASV, *Sant'Uffizio*, busta 37, deposizione di Antonio Giustiniani del 4 novembre 1574.

⁹⁹ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., p. 138.

Nei mesi successivi, con molto anticipo rispetto allo stesso Stato pontificio, in tutto il dominio veneziano, dalla terraferma veneta fino a Creta, proseguì la distruzione del *Talmud*. Come sottolineò Grendler, per il Consiglio dei Dieci «il timore della minaccia alla religione tradizionale fu più forte di qualsiasi considerazione economica»¹⁰⁰. Il governo inoltre si mostrò insensibile di fronte alle suppliche di due membri del patriziato le cui attività avrebbero subito un danno finanziario irreparabile da una simile decisione, ma la cui rovina tuttavia avrebbe salvato il benessere della Repubblica.

Si è già parlato in precedenza delle credenze, come la benevolenza o la punizione divina, che si potevano insediare nelle menti degli uomini del Cinquecento e non appare perciò così sconclusionato supporre che sacrificando la prosperità di due famiglie, anche se patrizie, alcuni non sperassero di poter riacquistare il favore di Dio. Nessuno a Venezia si levò contro il decreto papale ma la volontà del governo di far applicare la sentenza ad una magistratura laica, e non al Sant'Uffizio come avvenne nel resto d'Italia, accanto alla presentazione del giudizio espresso alcuni anni prima dagli esperti degli Esecutori contro la Bestemmia, testimonia come il patriziato veneziano volesse dimostrare che si trattava di una decisione presa dallo Stato e non imposta da un'autorità esterna. Le difficoltà inoltre che stava attraversando la comunità ebraica, la cui precarietà economica, data soprattutto dall'inasprimento del prezzo delle *condotte*, rese i suoi esponenti incapaci di convincere il governo veneziano a non mettere in atto i dettami pontifici¹⁰¹.

Per tutto il decennio seguente, le stamperie ebraiche scomparvero quasi totalmente dalle lagune di Venezia: emigrate nelle città di Cremona, Mantova, Ferrara e Riva di Trento, esse riuscirono pian piano a risollevarsi e a ripresentare sul mercato europeo le edizioni dei più importanti testi giudaici¹⁰².

L'impossibilità di possedere i propri testi sacri senza infrangere i divieti papali spinse perciò gli ebrei ad insistere e ad inviare numerose suppliche al pontefice per ottenere permessi e deroghe: nel 1554 papa Giulio III decise perciò di modificare la bolla emessa l'anno precedente ed autorizzò «il possesso di testi ebraici previamente espurgati, ad esclusione del *Talmud*»¹⁰³. Al posto del *Talmud*, «dopo la Bibbia il testo fondamentale

¹⁰⁰ Ivi. Lo stesso concetto viene ribadito nelle pagine seguenti.

¹⁰¹ A tal proposito si veda il saggio già citato di Ioly Zorattini, *Gli Ebrei nel Veneto dal secondo Cinquecento a tutto il Seicento*.

¹⁰² G. Tamani, *L'attività tipografica a Venezia fra il 1516 e il 1627*, cit., p. 94.

¹⁰³ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., p. 138.

per il diritto e per il rito degli ebrei»¹⁰⁴, vennero perciò stampati alcuni manuali sostitutivi, come ad esempio lo *Šulḥan ʿaruk* (Tavola imbandita) di Yosef Caro o il *Mišneh Torah* (La ripetizione della Legge) di Maimonide.

Con la revoca della bolla pontificia anche a Venezia si mise fine alla persecuzione dei testi ebraici e i Dieci approvarono la ripresa delle pubblicazioni in lingua ebraica. Negli anni successivi tuttavia gli editori preferirono adottare una linea prudente rispetto alla possibilità di ottenere facili guadagni: non si hanno notizie infatti di alcun intervento censorio da parte degli Esecutori contro la Bestemmia, sebbene la loro vigilanza su queste opere rimase salda ed inalterata. Ciò nonostante, il governo veneziano attese alcuni anni per riformare gli statuti e solamente nel 1559 le indicazioni pontificie vennero ufficialmente trasmesse dal Consiglio dei Dieci agli Esecutori¹⁰⁵. D'ora in avanti tutti i testi in lingua ebraica prima di essere mandati alle stampe sarebbero stati presentati a due ebraisti, appositamente nominati dagli Esecutori, ed incaricati di «espurgare i testi seguendo le istruzioni papali elaborate da padre Jacopo Giraldino»¹⁰⁶. I magistrati secolari inoltre furono deputati a nominare una commissione, fra i quali figuravano un chierico, padre Tommaso da Urbino, e un ebreo convertito, Felice da Tolentino, incaricata di provvedere all'espurgazione dei passaggi proibiti, partendo dalle opere sequestrate nel corso del 1553 ed ancora conservate nei magazzini degli Esecutori contro la Bestemmia. I giudici tuttavia sarebbero stati inflessibili nei confronti di coloro che «stampano senza la ditta licentia» o trovati in possesso di opere non espurgate, ai quali sarebbe stata inflitta la condanna al remo o al carcere per almeno due anni¹⁰⁷. Immutato, come prescritto dagli ordini romani, rimaneva ovviamente il divieto del *Talmud* e di tutti i suoi commenti.

Nonostante le terribili minacce prospettate nel decreto del 1559, gli Esecutori contro la Bestemmia si mostrarono clementi con i librai che offrirono la propria collaborazione.

¹⁰⁴ G. Tamani, *Edizioni ebraiche veneziane dei secoli XVI-XVIII*, in *Le civiltà del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, cristiani, islamici dal Quattrocento al Settecento*, a cura di S. Pelusi, Il Poligrafo, Padova, 2000, p. 32.

¹⁰⁵ ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 56, II, cc. 161-164, 24 luglio 1559.

¹⁰⁶ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., p. 103. Grazie agli studi di Pier Cesare Ioly Zorattini mi è stato possibile individuare altri due personaggi che fecero parte di questa commissione: il medico e teologo Giovanni Battista de Freschi Olivi, figura di spicco tra i convertiti residenti a Venezia, ed il canonico veneziano don Leonardo (P. C. Ioly Zorattini, *Processi del S. Ufficio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (1548-1560)*, «Storia dell'ebraismo in Italia», vol. II, Firenze, Olschki, 1980, p. 51.).

¹⁰⁷ ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 56, II, cc. 161-164.

Nel 1561 la magistratura trovò nella tipografia di Giovanni di Gara, e nei magazzini di diversi altri librai, alcune casse contenenti libri non ancora corretti: molto probabilmente si trattava di vecchie edizioni veneziane stampate prima del 1553 e mai presentate agli Esecutori. I giudici ne ordinarono immediatamente l'espurgazione ma, vista la buona condotta dei librai e l'assenza di infrazioni negli anni precedenti, essi non vennero sanzionati in alcun modo¹⁰⁸.

Lo stesso atteggiamento comprensivo non fu invece rivolto alla popolazione ebraica: la reciproca diffidenza non fu mai sconfitta e le divisioni, ormai sempre più marcate, danneggiarono soprattutto i tipografi pronti ad investire nuovamente in questo settore. Dopo la riapertura del governo alla stampa in caratteri ebraici, il settore non era ancora riuscito a decollare, frenato dai contrasti interni al concilio tridentino e dall'attesa della presentazione del nuovo indice¹⁰⁹. La promulgazione, nel 1564, di un indice «più mite» favorì la ripresa della stampa ebraica a Venezia: accanto ad Alvise Bragadin, Giovanni di Gara e Jacob Parenzo, comparvero tre nuovi stampatori – Giorgio Cavalli, Giovanni Griffio e Cristoforo Zanetti – i quali, con il proprio contributo, favorirono il rilancio del settore¹¹⁰.

Il crescere dell'antisemitismo, la paura del Turco ed il pericolo di possibili congiure ai danni della Serenissima causarono, nel corso degli anni sessanta del XVI secolo, un sensibile peggioramento dei rapporti. La comunità ebraica, già costretta a subire le pesanti vessazioni imposte dal governo veneziano, venne ulteriormente emarginata dopo il 1567 quando l'intercettazione di alcune lettere, probabilmente contraffatte, dove si «illustravano i dettagli di un complotto organizzato dagli ebrei di Costantinopoli e da quelli di Venezia»¹¹¹, instillò il seme del risentimento nel popolo veneziano. Gli stessi Esecutori divennero più severi: i numerosi passi censurati ed i molti spazi bianchi presenti nelle edizioni stampate dopo il 1564 testimoniano infatti la loro maggiore rigidità ed attenzione.

Quando nell'aprile del 1568 un terribile incendio venne appiccato alla casa del bailo a Costantinopoli, tra i veneziani si fecero più frequenti le accuse contro gli ebrei,

¹⁰⁸ ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 56, II, cc. 3-5. 14 luglio 1561.

¹⁰⁹ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., pp. 201-206.

¹¹⁰ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., pp. 105-107. Sull'Indice si veda: G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna, 1997.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 107.

sospettati di essere spie al servizio del Turco e di progettare in comune accordo con gli infedeli la caduta di Cipro.

Com'era accaduto nel decennio precedente, una nuova ondata repressiva venne promossa contro gli ebrei e il primo settore ad essere colpito fu la tipografia ebraica. Nonostante la censura preventiva, il giudizio dei patrizi rimaneva comunque immutato: la stampa ebraica continuava ad essere considerata indegna e «sostanzialmente riprovevole»¹¹². Gli Esecutori procedettero perciò alla condanna di diciassette edizioni edite tra il 1566 ed il 1568 e, dopo aver verificato le mancate correzioni da parte dei propri esperti, ne ordinarono il sequestro. Con le parti del 22, 24 e 27 settembre 1568 venne ordinata la distruzione di migliaia di copie di edizioni ebraiche: vennero confiscati quasi 20.000 volumi, dei quali circa 7-8.000 vennero dati alle fiamme¹¹³.

«Riconoscendo che la perfidia di molti ebrei è tale che cercano in molti modi di sovvertire la nostra vera e santa fede cristiana, e al fine di castigare coloro che hanno commesso questi errori e di impaurirne altri»

Con questa motivazione gli Esecutori decidevano di infliggere a Rabi Juda overo Leone, a Moise Salati, Benedetto Bora da Padova, a Gedelia Ceroicho una multa di 500 ducati ciascuno per aver finanziato la pubblicazione di opere contrarie alla fede cristiana e non espurgate. Ad altri sette ebrei furono comminate pene inferiori, tra i 5 ed i 100 ducati, per aver partecipato, in misura minore, alla pubblicazione di queste opere e per aver provveduto al loro commercio ed esportazione¹¹⁴. Per i tipografi invece, in aggiunta al sequestro di tutti i libri, vennero disposte alcune pene pecuniarie: Giorgio Cavalli, Giovanni di Gara e Giovanni Griffio furono sanzionati al pagamento di 100 ducati ciascuno, mentre l'ammenda inflitta a Cristoforo Zanetti e Nicolò Bevilacqua equivaleva a 50 ducati, sanzioni molto inferiori rispetto a quelle deliberate per gli ebrei. Parallelamente a questo processo, gli Esecutori aprirono un procedimento nei confronti di Rabbi Samuel Pin da Cremona e contro Vittorio Eliano, un ebreo convertito che svolgeva la funzione di «censore dei testi ebraici»¹¹⁵, i quali, a differenza degli altri

¹¹² P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, cit., p. 203.

¹¹³ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., pp. 107-108. I registri dei processi sono in ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 56, II, cc. 4-5.

¹¹⁴ I sette imputati erano Cecuo di Solomon da Mestre, Isach Sacu levantino, Abraham Galico levantino, Rabbi Admai levantino, Indo Levi, Josef Angulaci, Josef Crespín levantino e Jacob di Rizzo.

¹¹⁵ DBI, *Eliano Vittorio*, a cura di C. Casetti, 42, Treccani, Roma, 1993.

imputati, vennero puniti con la pena del bando da Venezia¹¹⁶. Il diverso comportamento dei giudici nei confronti di Samuel Pin, il quale non era altro che un finanziatore come Benedetto Bora o Moise Salati, viene giustificato dagli stessi Esecutori:

per haver fatto stampar diverse sorti de detti libri hebrei senza le licentie et essendogli poi intimato alla casa sua che el dovesse venir all'Officio nostro et dappoi sotto i dì 16 Settembre essendo venuto nell'Officio nostro gli fu imposto il giorno seguente dovesse ritornar, se ne è fugito et essendo da noi fatto ritrovar in questa città et poi in Padoa, et poi ritrovato, et essendo poi ritrovato in casa sua molti altri libri prohibiti che non sono al numero di quelli che lui ha fatti stampar.

Diverso è il caso di Vittorio Eliano: figlio del famoso umanista Elia Levita, a differenza dei suoi familiari Vittorio abbracciò la fede cristiana tra la fine del 1544 ed il 1546 e fu «uno dei più convinti assertori della necessità di distruggere il *Talmud* e tutta la letteratura affine»¹¹⁷. Dopo il rogo del 1553 svolse il compito di correttore dei testi ebraici prima a Cremona e poi a Venezia, dove venne chiamato a far parte della commissione nominata dagli Esecutori per effettuare l'espurgazione dei testi ebraici. Vista la sua carriera e il suo spirito indiscutibilmente cristiano, quasi sicuramente egli rimase coinvolto involontariamente nella vicenda di Samuel Pin. Eliano infatti venne accusato dagli Esecutori:

di haver commesso molte fraude et contraffazioni, in materia de libri hebrei, li quali sono stati stampati in questa città senza licentia delli Ecc. Signori Capi del Consiglio dei X, nelli quali stanno molte parole contra la nostra fede christiana, et contro la forma delli doi libretti che sono nell'Officio nostro come esemplari.

Molto probabilmente le correzioni apportate al testo da Vittorio Eliano vennero ignorate dagli stampatori incaricati e gli Esecutori, nonostante la sua fama di cristiano, decisero di condannarlo per scoraggiare simili iniziative. Punito con il bando Eliano fu costretto a lasciare la Repubblica e a recarsi a Roma, dove offrì la propria collaborazione agli stampatori locali per la realizzazione di alcune edizioni della Bibbia in ebraico. Oltre all'ingente danno economico, per la seconda volta nel giro di quindici anni la comunità ebraica si ritrovò derubata dei propri testi fondamentali per lo studio del culto e la celebrazione dei riti. Tra le opere requisite vi erano soprattutto scritti religiosi, come

¹¹⁶ ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 61, I, cc. 88-89.22 e 24 settembre 1568.

¹¹⁷ DBI, *Eliano Vittorio*, cit.

la Bibbia ed i relativi commenti, ma non solo: anche manuali liturgici, libri della *Midrash* e scritti sulla cabala vennero presi e dati alle fiamme.

Difficile comprendere quale motivo spinse le istituzioni veneziane a prendere decisioni così drastiche: in questo periodo il papato non emise nuovi decreti contro la stampa ebraica e nemmeno nel resto d'Italia vennero messe in pratica disposizioni così severe. Definire zelante il comportamento degli Esecutori contro la Bestemmia appare infatti riduttivo: essi accusarono infatti gli ebrei di aver offeso la comunità veneziana pubblicando «questi volumi senza averli espurgati dei sentimenti anticristiani»¹¹⁸. Un simile accanimento contro il popolo ebraico appare perciò motivato «da un insieme di ostilità e desiderio di vendetta» suscitato dagli avvenimenti degli ultimi anni e fu probabilmente la paura di ospitare nella propria città agenti del Turco a causare il rogo del 1568. I veneziani d'altronde non conoscevano l'ebraico e il timore di ciò che poteva essere scritto nelle pagine di questi testi spinse il governo veneziano a diventare prima sospettoso e poi intollerante.

Dopo il 1568 la stampa in lingua ebraica non riacquistò più il precedente vigore: Cavalli, Griffio e Zanetti abbandonarono la loro attività e solamente Giovanni di Gara continuò a produrre un numero considerevole di edizioni¹¹⁹. Il popolo festeggiò la vittoria di Lepanto tormentando gli ebrei presenti in città, ma la successiva caduta di Cipro portò il patriziato veneziano a votarne l'espulsione, salvo poi ritirarla dopo aver calcolato il danno economico procurato dal mancato pagamento della *condotta*.

La situazione si stabilizzò dopo pochi anni e, dopo il rinnovamento della *condotta* nel 1573, la condizione degli ebrei migliorò progressivamente fino a diventare indispensabili per la vita commerciale di Venezia¹²⁰. Dopo la grande epidemia del 1575-1577 Bragadin e Parenzo ripresero la propria attività e verso il finire del secolo l'editoria ebraica veneziana attirò nuovi tipografi. La relativa tolleranza con la quale i veneziani accettarono il ritorno della letteratura giudaica viene testimoniato dall'assenza, nelle *raspe* degli Esecutori contro la Bestemmia, di ulteriori processi a loro carico: infatti, dopo i grandi processi del 1553, 1561 e 1568, nessun altro procedimento venne formato contro i «libri hebrei» e gli stampatori veneziani poterono investire nuovamente in tale settore.

¹¹⁸ P. F. Grendler, *La distruzione di libri ebraici a Venezia nel 1568*, cit., p. 114.

¹¹⁹ Ibidem, p. 115.

¹²⁰ Si veda B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia*, cit., in particolare pp. 541-578.

Grazie al censimento dei processi formati dal Sant'Uffizio contro i membri della popolazione di origine ebraica veneziana effettuato da Pier Cesare Ioly Zorattini, ho potuto effettuare un confronto tra i dati relativi agli interventi effettuati dall'Inquisizione romana con quelli degli Esecutori contro la Bestemmia. Dei 73 processi celebrati tra il 1541 ed il 1600 dal Sant'Uffizio solamente 6 riguardano la stampa di opere ebraiche, processi sui quali è opportuno brevemente soffermarsi vista la particolarità dei casi¹²¹.

Il primo di essi venne celebrato nel 1565 contro Samuel Ventura, implicato in una questione complessa di divorzio, ma accusato di aver introdotto alcuni passi ingiuriosi dopo l'approvazione del testo da parte del censore statale¹²². La denuncia proveniva dal medico veneziano Iosef de Dattolis, celebre esponente della comunità ebraica veneziana e suocero del Ventura, per un libello diffamatorio contro lo stesso de Dattolis e contro la sua famiglia. Il medico accusava il proprio genero di aver fatto stampare «alcuni capitulli in forma di cartello con false maldicentie a grave dano del honor mio et della mia famiglia» e, dopo aver fatto visionare il testo al revisore Vittorio Eliano ed aver ottenuto la licenza di stampa, aver fatto «azonzer et far meter in stampo tutto quello che li è venuto in fantasia»¹²³. L'Inquisitore ed i Savi all'Eresia avevano perciò convocato l'Eliano, correttore del testo, ed i tipografi della stamperia di Giorgio Cavalli che avevano provveduto ad imprimere il testo per ascoltare le loro deposizioni. Il Ventura venne quindi giudicato colpevole ed invitato, per ordine dei Capi del Consiglio dei Dieci, a presentarsi entro otto giorni al tribunale dell'Inquisizione ma, vista la sua preventiva fuga, fu condannato al bando perpetuo. La vicenda, che si concluse con la distruzione all'interno del ghetto di tutte le opere incriminate, era nata tuttavia dalla volontà del Ventura di rompere il fidanzamento con la figlia del de Dattolis in seguito a motivazione di carattere economico, una decisione contestata dal medico, «costretto a concedere il

¹²¹ P. C. Ioly Zorattini, *Processi del Sant'Uffizio contro Ebrei e giudaizzanti*, «Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi. Sezione Veneta», 14 v., Olschki, Firenze, 1980-1999. Ho esaminato anche i procedimenti relativi al Seicento e solamente due casi riguardano l'editoria ebraica: il primo venne formato nel 1619 contro il neofito Francesco Gritti, accusato di essersi attribuito il falso titolo di revisore dei testi ebraici per conto del Santo Uffizio per burlarsi di alcuni ebrei giunti da Salonicco e confiscarne i libri (ASV, *Sant'Uffizio, Processi*, busta 73, Francesco Gritti); il secondo invece, venne effettuato nel 1637 in seguito alla richiesta di Leon da Modena di ottenere l'approvazione del Santo Uffizio per la sua *Historia de riti hebraici* pubblicata qualche mese prima a Parigi dall'abate Jacques Gaffarel senza la licenza dell'Inquisizione (ASV, *Sant'Uffizio, Processi*, b. 94, Leon da Modena).

¹²² ASV, *Sant'Uffizio, Processi*, b. 20, S. Ventura.

¹²³ Ivi.

divorzio con pressioni»¹²⁴, ma confermata dal rabbinato locale. L'intervento dell'Inquisizione e dei Savi all'Eresia avvenne unicamente in seguito alla richiesta del de Dattolis, il quale, non trovando giustizia all'interno della comunità ebraica, cercò di risolvere la vertenza con il Ventura procurandogli il bando da Venezia e distruggendone il capitale.

Il secondo procedimento venne invece effettuato nei confronti di Marc'Antonio Giustiniani il quale fu denunciato nel 1570 dal sacerdote Angelo Fasoli di aver creato nell'isola di Cefalonia una succursale della sua stamperia, sottraendosi in questo modo al controllo del Sant'Uffizio e degli organi statali. Fasoli incolpava il tipografo veneziano non solo di «haver condotto et fatto stampare libri hebrei prohibiti et altre stampe in la Cefalonia» ma anche di «haver profanato quest'isola nel seno della Repubblica, sempre christianissima et religiosissima, poiché, a guisa di Genevra o d'altra città di Dio ribella è divenuta publico mercato d'improperii esecrandi contro la divinità et humiltà innocentissima del glorioso Salvator nostro»¹²⁵. Tuttavia, intercettata la nave che trasportava le casse del Giustiniani, il nunzio vide «che non vi era cosa alcuna pertinente al Santo Officio» e lo stampatore venne prosciolto¹²⁶. La denuncia era stata presentata all'Inquisitore romano e non agli Esecutori contro la Bestemmia per motivi religiosi: il Giustiniani infatti veniva accusato di diffondere testi ereticali, ambito di competenza del Sant'Uffizio e dei Savi all'Eresia.

Il terzo caso invece presenta una situazione completamente diversa: poteva infatti accadere che alcuni casi si collegassero a vecchi procedimenti e per tale motivo essi venivano formati dall'organo che in passato se ne era fatto carico. Il processo contro Giovanni Gomez, accusato nel 1575 di detenzione di libri proibiti, venne formato in seguito alla denuncia presentata dall'Inquisitore di Ferrara, padre Eliseo Veneto, il quale, alcuni anni prima, aveva condotto i due processi contro Odoardo Gomez, padre di

¹²⁴ P. C. Ioly Zorattini, *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (1561-1570)*, «Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi. Sezione veneta», vol. III, Olschki, Firenze, 1982, p. 24. All'interno del processo del de Dattolis compare anche la deposizione di «ser Licinio depentore», il quale accusò Ventura di avergli proposto una ricompensa in cambio di «dare delle bastonate a quello ebreo et sfrissarlo a traverso el naso».

¹²⁵ ASV, *Sant'Uffizio, Processi*, b. 28, Marc'Antonio Giustiniani.

¹²⁶ Ivi. Le accuse di commerciare testi proibiti tuttavia non dovevano essere del tutto infondate: alcuni anni dopo infatti Antonio, figlio di Marc'Antonio, venne condannato dall'Inquisizione a pagare una multa di 100 ducati per aver inviato a Ferrara alcune casse contenenti diversi libri ebraici proibiti.

Giovanni¹²⁷. Odoardo aveva lasciato in eredità al figlio la propria biblioteca, una collezione che padre Eliseo già conosceva e della quale ne forniva una dettagliata descrizione all'Inquisitore veneziano affinché la sequestrasse.

Tre diversi procedimenti vennero invece formati in seguito alle denunce di Eusebio Renato, un ex ebreo proveniente da Ferrara che collaborava con il Sant'Uffizio in qualità di revisore dei testi ebraici. Il primo di essi venne composto in seguito al ritrovamento in una partita di libri provenienti da Tripoli di Soria alcune edizioni di Al-Fasi, un autore proibito¹²⁸; il secondo per l'esportazione a Mantova di alcuni testi di Yosef Caro sottoposti al giudizio del Renato¹²⁹; infine un terzo per la scoperta di alcuni testi eterodosse presenti in un'opera di Isaac Abravanel appena stampata da Giovanni di Gara¹³⁰.

Il numero esiguo di casi, l'assenza di procedimenti rilevanti, di sequestri e soprattutto di roghi, ci porta a sottolineare come la censura delle opere in lingua ebraica fu ritenuta dalla Repubblica una prerogativa puramente statale. Esaminando i rari interventi effettuati dal Sant'Uffizio si può notare come tutti presentino una medesima particolarità: il delatore ha un rapporto privilegiato con l'autorità inquisitoriale. In questi casi infatti le denunce provengono da figure vicine all'ambiente ecclesiastico, da chierici o da chi, come ad esempio Eusebio Renato, lavorava a stretto contatto con il Sant'Uffizio e deteneva perciò un rapporto privilegiato. Ad esclusione di questi sei processi, che probabilmente procurarono sostanziosi riconoscimenti agli accusatori, la giurisdizione sulla tipografia ebraica rimase nelle mani del potere laico. Nel corso del XVII secolo saranno le parole di Paolo Sarpi ad affermare la piena sovranità secolare su questo diritto e a limitare l'intromissione ecclesiastica, sostenendo, nel capitolo ventiquattresimo di *Sopra l'ufficio dell'Inquisizione*, che «li giudei ed altri infedeli per nissuna causa siano soggetti all'ufficio dell'Inquisizione, ma solo al foro secolare, già fu dall'apostolo san Paolo detto chiaramente che l'autorità ecclesiastica non si estende a

¹²⁷ Ibidem, b. 39, Giovanni Gomez.

¹²⁸ Ibidem, b. 51, Eusebio Renato. L'Inquisitore si recò diverse volte nel ghetto alla ricerca del proprietario del carico ma, incapace di individuarlo, fu costretto a chiudere il processo.

¹²⁹ Ivi.

¹³⁰ Ibidem, b. 69, Giovanni di Gara. L'opera venne confiscata e, come dimostra una copia analizzata da Ioly Zorattini, debitamente espurgata prima di essere rimessa in commercio. Grazie alla trascrizione del processo e alla dichiarazione dello stampatore, sappiamo che i censori decisero di segnalare l'opera all'Inquisitore per la presenza di alcune proposizioni ambigue e fu il revisore, il quale «haveva un dubio», a decidere di presentarla all'Inquisitore per ascoltare il suo parere.

giudicare quelli che non sono nella Chiesa»¹³¹. L'intervento deciso dei Dieci, testimoniato dalla delega di questo compito agli Esecutori contro la Bestemmia, suggerisce perciò come agli occhi del patriziato la comunità ebraica rappresentasse innanzitutto un pericolo sociale e fu soprattutto il timore di disordini e tumulti a convincere il governo ad agire prontamente. Il comportamento degli ebrei, più volte accusati di spingere con i propri prestiti i giovani al gioco e di ridurre sul lastrico le famiglie patrizie, altro non faceva che fomentare il malumore e la diffidenza del popolo, accrescendo di pari passo la preoccupazione di un governo sempre più interessato ad assicurarsi il consenso e la fedeltà della propria gente¹³². La stampa, espressione della loro religione e tradizione, diveniva perciò essa stessa una minaccia: i caratteri ebraici, incomprensibili agli occhi dei veneziani, disegnavano nelle menti segrete congiure ed orribili macchinazioni ai danni dello Stato. I tre grandi processi celebrati nel Cinquecento nacquero perciò, più che per motivi censori, dal rancore e dal timore veneziano nei confronti di tale gruppo ed ambivano prima di tutto a purificare la Repubblica dalla loro influenza.

4.2.3 Immagini scandalose

Come è stato già affermato in precedenza, non erano solo i libri a rientrare tra le competenze degli organi censori ma tutti i materiali che grazie all'introduzione della stampa ebbero più facile diffusione e distribuzione. Uno dei settori che è stato ancora limitatamente analizzato è quello relativo alla censura delle arti visive: in età moderna infatti non circolavano solamente immagini stampate, ma anche piastre in rame, figure in legno, sigilli e medaglie.

Una prima forma di regolamentazione di queste opere era stata fatta nelle regole premesse all'Indice clementino ma erano ormai già diversi anni che in seno alla Congregazione dell'Indice si progettava la stesura di un Indice delle immagini proibite,

¹³¹ P. Sarpi, *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. Gambarin, Laterza, Bari, 1958, p. 173.

¹³² A tal proposito si vedano le considerazioni di De Vivo sulla comunicazione nella repubblica di Venezia in F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., in particolare le pp. 302-339.

elenco tuttavia che non venne mai compilato¹³³. Per la stessa Inquisizione infatti «non pare che la sorveglianza sull'iconografia fosse una delle principali preoccupazioni»¹³⁴, mentre molto più importante venivano considerate le immagini dei santi ed i simboli visivi della santità.

Gli Esecutori contro la Bestemmia invece si mostrarono inflessibili nei confronti di tali immagini e, quando riuscirono ad individuarle, ne ordinarono immediatamente il sequestro e la distruzione.

Il primo dei quattro procedimenti che gli Esecutori formarono per questo tipo di reato, venne istruito contro l'illustratore Domenico Zenoi colpevole, assieme allo stampatore Giovan Francesco Camocio, di aver ricopiato e pubblicato le edizioni dei disegni che Giulio Romano ideò per i *Sonetti* di Pietro Aretino¹³⁵. I magistrati tuttavia si mostrarono miti con i due imputati e, dopo aver sequestrato tutte le figure, decisero di multare il primo di 10 ducati ed il secondo di 5 ducati. La clemenza dei giudici appare giustificata dalla reputazione dello stampatore e del disegnatore, i quali, famosi editori di cartografie e mappe geografiche, vivevano un momento difficile e di precarietà economica, tant'è vero che due anni dopo Domenico Zenoi fu costretto a lasciare la laguna cercando fortuna altrove.

Il secondo processo invece venne formato nel 1610 contro gli intagliatori Francesco Valesio e Cattarino Doino per la stampa di una piastra in rame intitolata *Misura del piede della Madonna*¹³⁶. Sebbene di quest'opera non si sia conservata alcuna copia, gli studi di Michael Bury ci hanno permesso di ricostruirne il significato: si trattava di un'immagine che raffigurava due angeli inginocchiati sopra una nuvola con in mano un oggetto che assomiglia alla suola di una scarpa, mentre dietro di loro la Madonna stende le braccia in segno di preghiera. Si trattava perciò di un simbolo della pietà popolare: baciando per tre

¹³³ Si veda V. Frajese, *La revoca dell'Index sistino e la Curia romana (1588-1596)*, «Nouvelles de la Republique des Lettres», I, 1986, pp. 15-51.

¹³⁴ M. Cavarzere, *La prassi della censura*, cit., p. 49.

¹³⁵ ASV, *Esecutori*, b. 56, II, c. 41. 9 settembre 1568. Domenico Zenoi si distinse soprattutto nella produzioni di mappe geografiche per le quali ottenne un privilegio di stampa dal Senato nel 1566. Collaborò a lungo con Giovan Francesco Camocio, il quale divenne uno dei più grandi editori a Venezia di carte geografiche. Per ulteriori informazioni sullo Zenoi si veda C. Witcombe, *Copyright in the Renaissance: Prints and the Privilege in Sixteenth Century Venice and Rome*, Brill, Leida, 2004, p. 159 e 251-252, mentre su Camocio si veda la voce curata da Cosimo Palagiano nel v. 17 (1974) del DBI.

¹³⁶ ASV, *Esecutori*, b. 61, II, c. 172. 11 luglio 1610. Su questo procedimento si veda: M. Bury, *The measure of the Virgin's foot*, in *Images of medieval sanctity: Essays in honour of Gary Dickson*, a cura di D. Higgs Strickland, Brill, Leida, 2007, pp. 121-134. Su Doino si veda la voce curata da Maria Sframeli nel v. 40 (1991) del DBI, dove vengono elencate le numerose opere create in collaborazione con il Valesio. Sui tre venditori invece non ho trovato alcuna indicazione.

volte un oggetto sacro ed invocando per tre volte l'aiuto divino, il fedele avrebbe ottenuto l'appoggio di Dio¹³⁷. Per stroncare queste forme di religiosità, sgradita alle autorità religiose come a quelle secolari, i due intagliatori vennero condannati a pagare un'ammenda di 10 ducati ciascuno mentre per gli stampatori Donato Graziosi e Giacomo Paulini e per il libraio Giacomo Penesi, che ne avevano vendute alcune copie, la multa fu di un ducato a testa. La piastra invece venne distrutta e non riappare più nei documenti del fondo della magistratura.

Il terzo procedimento venne invece composto contro un certo «Camillo Bagato milanese» accusato di aver fabbricato, e probabilmente venduto, «diverse qualità di figure inhoneste in cera», per le quali venne condannato a scontare tre anni nei *camerotti* di Palazzo Ducale¹³⁸.

Il quarto ed ultimo caso infine venne formato contro l'intagliatore Paolo Maria Abbiati per aver prodotto delle «figure scandalose sopra scatole da tabacco», per le quali venne condannato a due anni di prigione¹³⁹. Tra XVII e XVIII secolo scatole con raffigurazioni di carattere pornografico o licenzioso, spesso riproduzioni di Aretino, circolavano abitualmente non solo nelle stamperie ma anche in altre botteghe delle città, creando così un mercato clandestino per riuscire a procurarsi questi tipi di oggetti¹⁴⁰. Come gli speciali descritti da Filippo De Vivo acquistavano porcellane con cui addobbare le mensole o rarità esotiche da poter sfoggiare con i clienti per incuriosirli e rendere più piacevole l'attesa¹⁴¹, così nel caso di Abbiati furono cinque *peteneri* ad essere puniti al pagamento di 15 ducati ciascuno per il possesso di queste scatole.

Come si può notare da questi due ultimi procedimenti, con il passare degli anni gli Esecutori divennero sempre più severi nella censura di queste opere. Il panorama offerto da questi casi, materiali e soggetti diversi dei quali purtroppo non si è conservato alcun esemplare né alcuna illustrazione, dimostra come non fosse una categoria ad essere particolarmente controllata dagli Esecutori ma le arti visive in generale.

¹³⁷ L'intera spiegazione di questa credenza viene descritta nel già citato saggio di M. Bury.

¹³⁸ ASV, *Esecutori*, b. 62, II, c. 55. 24 maggio 1651. L'identità di questo artigiano è sconosciuta. A differenza degli altri interventi in questo caso il Bagato fu l'unico ad essere accusato dagli Esecutori. Probabilmente era egli stesso un commerciante e si occupò lui della vendita di queste immagini.

¹³⁹ ASV, *Esecutori*, b. 64, II, c.149. 5 aprile 1683. Anche Abbiati, così come il Bagato, proveniva dalla città di Milano.

¹⁴⁰ Sulla natura di queste immagini si veda la raccolta di saggi *The invention of pornography. Obscenity and the origins of modernity, 1500-1800*, a cura di Lynn Hunt, Zone Books, New York, 1993.

¹⁴¹ F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 229-230.

4.2.4 Prime prove di censura teatrale

Con la parte del 1703 il Consiglio dei Dieci affidò agli Esecutori contro la Bestemmia la sovrintendenza sulla attività teatrali, una legge tuttavia che entrò in vigore solamente nel 1707 in seguito ad un decreto che precisava i compiti dei censori ed i doveri degli autori¹⁴².

Ciò nonostante, a Venezia come in altre città della penisola, una primordiale forma di sorveglianza sugli spettacoli venne messa in atto già verso la fine del Cinquecento. Promotore di questa iniziativa fu il vescovo della città di Milano Carlo Borromeo, il quale tentò con qualsiasi mezzo di impedire le rappresentazioni teatrali nel Ducato meneghino, arrivando persino a scontrarsi con Adriano Valerini, direttore della Compagnia dei Gelosi, mentre stava per entrare in scena¹⁴³.

Come testimonia il caso milanese, nelle città della penisola furono i vescovi ad assumersi la responsabilità di sorvegliare gli spettacoli, ma, vista la passione del popolo per gli attori e per la recitazione, la loro opera disciplinante e moralizzatrice dovette basarsi su alcuni breviari dove si mettevano in luce i pericoli del teatro¹⁴⁴. La Chiesa perciò si vide costretta a porre unicamente dei limiti ai temi trattati da tali spettacoli: furono proibiti i temi biblici e relativi alla passione di Cristo, giustificando la decisione «attraverso il rimando alle regole aristoteliche della drammaturgia, secondo cui il sublime non poteva andare in scena», riuscendo così a mantenere «un rigido controllo sul sacro ed evitare sacrileghe contaminazioni con il profano»¹⁴⁵.

Il Granducato della Toscana e la Repubblica di Venezia tuttavia furono le uniche eccezioni nello scacchiere italiano: da una parte i Medici e dall'altra il patriziato imposero il controllo statale sui teatri ed obbligarono le compagnie a richiedere una licenza per poter mettere in scena le proprie commedie¹⁴⁶. La traccia lasciata negli archivi dagli interventi censori tuttavia è debole ed i pochi che finora sono stati individuati sono quasi sempre giunti a noi in seguito alla pubblicazione del testo teatrale. Nel fondo degli

¹⁴² ASV, *Esecutori*, b. 54, I, c. 181, e b. 54, I, c. 171, 1 dicembre 1707.

¹⁴³ F. Taviani, *La Commedia dell'Arte e la società barocca. La fascinazione del teatro*, Bulzoni Editore, Roma, 1969, pp. 5-43.

¹⁴⁴ Il più celebre fu il volume di padre Segneri. A tal proposito si veda: A. Prosperi, *I tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 342-349.

¹⁴⁵ M. Cavarzere, *La prassi della censura*, cit., p. 42.

¹⁴⁶ L. Zorzi, *Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana*, Einaudi, Torino, 1977.

Esecutori contro la Bestemmia tuttavia è presente la trascrizione di uno questi processi, formato non per la pubblicazione dell'opera ma per la sua messa in scena.

Con grande anticipo rispetto al conferimento di tale compito da parte del Consiglio dei Dieci, nel febbraio del 1644 gli Esecutori formarono un processo contro gli attori Carlo Cantù, detto Buffetto, e Giulio Cesare Torri, detto Zaccagnino, per la rappresentazione di un'opera intitolata *L'ateista fulminato*¹⁴⁷. Si trattava di un testo di enorme successo che veniva messo in scena da molte compagnie italiane e che, dopo che Molière lo ebbe visto e ne rimase estasiato, venne esportato anche in Francia¹⁴⁸. Gli stessi attori chiamati a interpretarla erano due affermate figure del teatro italiano secentesco: Carlo Cantù, dopo aver recitato nella compagnia Farnese, aveva cantato a Parigi nella *Finta pazza* di Giulio Strozzi e una volta tornato in Italia era entrato nella compagnia del duca di Modena dove conobbe Giulio Cesare Torri, la cui carriera era appena agli inizi, e diede vita ad un sodalizio che durò per diversi anni¹⁴⁹. Non sappiamo quando i due attori giunsero a Venezia né quanto a lungo ci rimasero. L'unica notizia certa è la loro comparsa davanti agli Esecutori nel febbraio del 1643 in seguito alle accuse rivolte al Buffetto di «haver profferito parole che apportarono scandalo all'audienza», e allo Zaccagnino di «esser comparso in scena con habito et sembianza religiosa», accuse tuttavia dalle quali vennero scagionati.

¹⁴⁷ ASV, *Esecutori*, b. 62, I, cc. 48-49. 6 febbraio 1643 (m.v.).

¹⁴⁸ G. Macchia, *Vita avventure e morte di don Giovanni con tre scenari della Commedia dell'Arte, un'opera regia e un dramma per musica*, Laterza, Bari, 1966, pp. 131-147.

¹⁴⁹ Si veda: C. Molinari, *La Commedia dell'Arte*, Mondadori, Milano, 1985, in particolare le pp. 173-182.

CONCLUSIONE

Arrivati al termine di questo studio, il primo dedicato unicamente al ruolo degli Esecutori contro la Bestemmia nella lotta alla circolazione dei libri proibiti, le domande sono sicuramente numerose. Le precedenti analisi di Gaetano Cozzi e di Renzo Derosas trattarono solo marginalmente questo incarico, mentre Vittorio Frajese, interessato ormai da diversi anni allo studio della censura libraria e delle proibizioni romane, si soffermò soprattutto sulla legislazione promulgata dal governo veneziano e sull'evoluzione dei rapporti tra Chiesa e Stato, tra Inquisizione ed Esecutori. Lo stesso Grendler, il cui scritto rimane fondamentale per affrontare il tema della censura libraria nella Venezia cinquecentesca, ridusse a poche pagine le proprie considerazioni sulla magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, precisando come, a causa dei loro sporadici interventi, si trattasse di un «fallimento nell'applicazione delle leggi sulla stampa emanate dallo Stato»¹, un giudizio che difficilmente potrà essere smentito visto il numero esiguo dei procedimenti rilevati in questi due secoli.

Se dal punto di vista istituzionale, come notò Cozzi, possiamo individuare nella seconda *correzione* del Consiglio dei Dieci, con il passaggio della nomina degli Esecutori contro la Bestemmia dal Consiglio dei Dieci al Senato, il vero spartiacque per questa magistratura, analizzando gli interventi giudiziari possiamo invece suddividere l'attività di sorveglianza sulla stampa in tre diverse fasi: la prima va dal 1543, anno in cui i Dieci conferirono alla magistratura il controllo sulle opere in circolazione, fino alla fine degli anni Settanta del XVI secolo; la seconda dall'ultimo decennio del Cinquecento alla *correzione* del 1628; ed infine una terza che ha inizio dagli anni Trenta e si protrae fino alla fine del Seicento.

La ripartizione della loro azione in questi tre periodi risulta fortemente condizionata dall'evoluzione dei rapporti tra la Repubblica ed il papato. Se nel primo di essi, segnato dalla collaborazione tra Stato e Chiesa, affiancate l'una all'altra nella lotta all'eresia e alla circolazione dei libri proibiti, i rapporti tra Roma e Venezia si stabilizzarono ed

¹ P. F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, Il Veltro, Roma, 1983, p. 160.

ambirono soprattutto a mantenere la pace dopo gli anni tremendi delle guerre d'Italia e della disfatta di Agnadello, dall'ultimo decennio del secolo la situazione mutò radicalmente. Le ambizioni giurisdizionaliste, sostenute dal partito dei *giovani* e da uno dei suoi più grandi esponenti, il servita Paolo Sarpi, tracciarono l'inizio di una nuova stagione per la Repubblica, segnata dalla volontà di secolarizzazione e di indipendenza, di riconoscimento dei propri diritti e prerogative sovrane. Dall'ultimo decennio del Cinquecento incominciò un periodo di rinnovamento, caratterizzato dal rifiuto dell'Indice clementino e dalla firma del Concordato con la Santa Sede, accordo che di fatto differenziava Venezia da tutte le altre corti italiane ed europee, e che culminerà nell'Interdetto del 1606-1607. L'attività degli Esecutori contro la Bestemmia, dopo l'assenza di procedimenti nel corso degli anni Ottanta, riprese nuovo vigore, formando 13 processi in questo periodo e prefigurandosi come un'alternativa all'Inquisizione nella lotta alla diffusione dei testi osceni e proibiti.

Se è pur vero che la prima fase, con l'istruzione di 20 procedimenti, quasi il 50% del totale, rimase comunque la più prolifica, non bisogna dimenticare la diversità dei due contesti storici. Tra gli anni Quaranta e Settanta del Cinquecento infatti, un'ondata repressiva aveva sconvolto il mercato librario: dopo la comparsa delle prime proibizioni, due indici erano stati promulgati e avevano portato alla distruzione delle prediche degli eretici e alla regolamentazione delle traduzioni in volgare dei testi sacri. Persino i volumi in lingua ebraica, dopo la pubblica condanna e distruzione, avevano ottenuto canoni ben precisi per poter circolare ed ora occupavano solo occasionalmente l'attività degli organi censori. Dagli anni Ottanta del XVI secolo nuove opere attraevano perciò lo sguardo dei revisori: la loro scure si abbatté soprattutto sui testi di magia e di alchimia, sugli scritti devozionali, sulle opere scientifiche e letterarie, testi che, anche se non parlavano di religione, conducevano alla corruzione e all'immoralità, proponendo modelli lascivi e viziosi. Le nuove proibizioni perciò non puntavano più a salvaguardare la religione punendo gli scritti eterodossi e contrari al dogma cattolico, ma cercavano di limitare la libera circolazione delle idee, permettendo unicamente la diffusione dei costumi approvati dalla Chiesa.

Il rifiuto veneziano all'indice clementino non aveva tuttavia solo una valenza ideologica: attraverso il giurisdizionalismo non si cercava solo di difendere i diritti della Repubblica, ma si tentava anche di salvaguardare gli interessi dei propri sudditi, in questo caso dei

propri librai e stampatori. Il danno economico conseguente all'accettazione dell'indice sarebbe stato enorme per i tipografi veneziani, senza dimenticare che essi avrebbero inoltre dovuto giurare davanti ad un sovrano straniero per poter proseguire la propria attività, un voto che veniva giudicato inammissibile dal patriziato.

In un momento così particolare gli Esecutori ripresero ad intervenire duramente contro i trasgressori: i sei procedimenti formati nel corso degli anni Novanta perciò potrebbero esprimere la volontà, da parte del governo veneziano, di rimettere alla magistratura secolare il controllo sul mercato librario estromettendo in questo modo l'Inquisizione, un'ipotesi tuttavia che, com'è stato già affermato in precedenza, non ha riscontro negli interventi dei due decenni successivi, quando vennero composti rispettivamente 3 e 4 processi.

Nel corso dell'ultimo periodo, che ha inizio con la seconda *correzione* del Consiglio dei Dieci e che conta solamente 9 cause in circa settant'anni di attività, l'azione degli Esecutori attraversa una fase altalenante fatta di luci ed ombre, caratterizzata da decenni di maggior rigore e da decenni di totale inattività. I tentativi di ricondurre gli interventi della magistratura alla maggiore o minore sensibilità giurisdizionale del governo veneziano, non hanno tuttavia avuto un esito positivo: i due processi celebrati negli anni Cinquanta ad esempio vennero formati nel 1651 e nel 1655, prima perciò della riforma del 1656 relativa al rilascio delle licenze di stampa, così come tutti e cinque i procedimenti degli anni Ottanta del Seicento vennero istruiti entro la fine del 1683, ben prima perciò del rinnovato spirito giurisdizionalista che trovò nuova linfa vitale verso la fine del decennio. Allo stesso modo è fallito il tentativo di collegare il rigore dei giudici all'orientamento filo papale o anticuriale della famiglia di appartenenza, un esperimento che si è arenato di fronte al meccanismo continuo di *sostituzione*, tipico del sistema veneziano, che consentiva ai patrizi di rimettere la propria carica, potendo poi rioccuparla in un secondo momento. L'assenza di uno schema, o piuttosto l'incapacità di individuarlo, relativo ai margini di intervento degli Esecutori contro la Bestemmia, mi spinge perciò ad estendere anche al Seicento quanto affermato da Grendler per il Cinquecento: «compresi nel loro compito di punire i colpevoli di reati contro la morale, gli Esecutori badavano poco ai trasgressori delle leggi sulla stampa ed ignoravano gli importatori di libri ereticali; privi dell'autorità e del personale necessario per controllare

l'industria tipografica si muovevano probabilmente solo di fronte ad una denuncia»². Perciò, nonostante il fatto, giustamente sottolineato da Frajese, che la legislazione veneziana sulla stampa fosse all'avanguardia rispetto agli altri principi europei, non sempre gli ordini prescritti dai decreti ducali vennero messi in pratica dai magistrati secolari. Nel caso degli Esecutori contro la Bestemmia, alcuni dei compiti rimessi dai Dieci, come ad esempio l'ispezione doganale, la perquisizione delle librerie o il controllo dei frontespizi, non vennero quasi mai attuati, se non in presenza di una segnalazione o di una denuncia segreta. Io stesso mi sono più volte imbattuto in procedimenti, istruiti sia nel XVI che nel XVII secolo, dove la denuncia, o una sua parte, venne trascritta dal notaio incaricato nel registro delle sentenze, di modo che l'accusa non andasse perduta e giustificasse l'intervento e la punizione decisi dai magistrati veneziani. Questi casi, tuttavia, si limitano ai procedimenti formati nel corso del Cinquecento e del primo Seicento: in seguito alla decisione, presa nel 1625, di creare un registro dove catalogare le denunce segrete, si abbandonò infatti l'abitudine di annotare parte della segnalazione accanto alla sentenza, impedendoci perciò, a causa dello smarrimento di questi registri, di risalire ai nomi dei querelanti e alle loro accuse.

Ciò nonostante, grazie alle rare denunce conservate, notiamo come molto spesso i delatori erano gli stessi librai, i quali, per proteggere i propri interesse, segnalavano agli Esecutori le edizioni contraffatte ed i colleghi fraudolenti. Ma se nel Cinquecento comparvero davanti al tribunale stampatori e librai celebri come sconosciuti, colpisce come gli imputati presenti nei processi secenteschi sono figure minori del mercato librario, i quali, come ha notato Paolo Ulvioni, «disposti a tutto per non scomparire, si permettono scarti eterodossi spacciando libri censurati e non graditi»³. Mentre i grossi librai puntano soprattutto sulla produzione autorizzata dall'autorità, sono i piccoli venditori e gli ambulanti, più difficile da controllare ed individuare da parte degli organi di polizia, a cercare fortuna con la diffusione di testi vietati, immorali ed osceni. Tale distinzione invece non la si rileva nelle scelte editoriali dei tipografi del secolo precedente quando stampatori del calibro di Francesco Sansovino, Curzio Troiano Navò e Damiano Zenaro, diedero alle stampe ed immisero nel mercato librario sia opere prive della licenza di stampa che titoli proibiti.

² Ibidem, p. 128.

³ P. Ulvioni, *Stampatori e librai a Venezia nel Seicento*, «Archivio Veneto», CVIII, 1977, n. 144, p. 93-124. La citazione è a pagina 109.

Ma col passare degli anni le pene decise dagli Esecutori divennero sempre più gravi, tese soprattutto a scoraggiare la circolazione e la vendita di opere proibite dagli indici e dalle autorità. Come abbiamo visto nel capitolo precedente infatti, sono numerosi i casi in cui i magistrati decisero di punire il libraio, sorpreso a possedere testi vietati dalle istituzioni censorie, con la detenzione o con il pagamento di un'ammenda, mentre invece gli stampatori spesso se la cavarono con una semplice ammonizione, con il pagamento di un'offerta da devolvere alla parrocchia del proprio sestiere o addirittura con l'assoluzione. Il diverso atteggiamento riservato alle due figure lo si può probabilmente ricondurre alle motivazioni che spinsero il Consiglio dei Dieci ad istituire gli Esecutori contro la Bestemmia: la repressione del vizio, della corruzione dei costumi, degli atteggiamenti scandalosi ed immorali. Le opere confiscate dagli Esecutori favorivano invece la diffusione di modelli etici e morali non approvati dal patriziato e che invece i librai, con i propri commerci, aiutavano a far circolare presso il popolo veneziano senza possedere l'autorizzazione del governo. Agli occhi degli Esecutori perciò lo scandalo non era suscitato dalla pubblicazione di questi testi, la cui legittimità veniva stabilita dai Riformatori dello Studio di Padova, ma dalla loro propagazione nel mercato cittadino.

Gli interventi degli Esecutori infatti punirono, accanto ai testi proibiti o contenenti proposizioni scandalose ed immorali, soprattutto le opere sprovviste del permesso di stampa, le quali, non essendo ancora state visionate dai revisori secolari, non avevano ricevuto il pubblico consenso. La stessa censura delle immagini, frequente nei processi celebrati nel Seicento, venne realizzata per impedire la circolazione di rappresentazioni pornografiche e scandalose che ormai si potevano osservare in qualsiasi tipo di bottega ed emporio. La stessa distruzione dei testi in lingua ebraica, probabilmente l'intervento più capillare effettuato dal tribunale in questi due secoli, venne messa in pratica su opere i cui caratteri erano incomprensibile alla maggior parte del popolo veneziano e che disegnavano nelle menti dei patrizi le trame più variegata, dall'esaltazione di modelli culturali contrari al credo cristiano a segrete congiure ed orribili macchinazioni ai danni della Repubblica.

Nati come una delle prime forme di polizia e di controllo sociale, gli Esecutori contro la Bestemmia sorvegliarono il mercato librario cercando di salvaguardare i valori civili e morali della Repubblica di cui erano i depositari. Nel corso di questi due secoli i

mutamenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal contesto storico analizzato, furono molteplici: ma se per il Cinquecento l'analisi viene semplificata dai numerosi studi sulla censura e sugli organi repressivi, l'assenza di studi analitici sull'editoria e sulla censura veneziana secentesca complica notevolmente la comprensione non solo di questo tribunale ma dell'intero apparato censorio repubblicano. Le tre diverse fasi da me indicate perciò, sono solo una delle possibili letture dell'intervento di questa magistratura nella lotta alla circolazione dei libri proibiti, un'ipotesi che potrebbe essere consolidata dallo studio più approfondito degli organi censori statali veneziani e dall'analisi dei rapporti tra le diverse magistrature e l'Inquisizione.

INDICE DEI PROCESSI

PROCESSI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Data	Tipo di Reato	Opera	Imputati
2 agosto 1544	Senza licenza di stampa dei X	O.Lando, <i>Paradossi cioè sententie fuori dal comune</i> , in Vinegia, per Bernardino Bindoni, 1544.	Andrea Arrivabene, libraio Pasqualin da S. Sebastian, libraio Bernardino Bindoni, stampatore Giulio Danza, libraio
7 agosto 1545	Opera immorale	<i>Il Dio Priapo</i> (Non individuata in Edit16)	Francesco Faentino, "canta in banco" Giovanni Padovano, stampatore Guglielmo Fontaneto, stampatore
3 settembre 1546	Opera immorale	<i>Rime di F. Berni</i> (3 diverse edizioni di Navò: 1537, 1542 e 1545)	Curzio Troiano Navò, stampatore Bernardino Bindoni, libraio Paolo Gherardo, libraio
16 novembre 1551	Stampa di una lettera diffamatoria senza la licenza di stampa dei X	Non individuata in Edit16	Bernardino Bindoni, stampatore Zuan Antonio Bindoni, stampatore Paris Mantovano, venditore
24 settembre 1552	Autore invitato a rettificare a quanto affermato in un trattato già pubblicato Contraffazione licenza di stampa	Luca Gaurico, <i>Tractatus astrologicus</i> , Venetiis, apud Curtium Troianum Navò, 1552	Luca Gaurico, autore Curzio Troiano Navò, stampatore Giovita Rapicio, Libraio
2 aprile 1553	Senza licenza di stampa dei X	<i>Epistola regis christianissimi ad amplissimos sacri imperii ordines</i> , Venetiis, apud Ioan. Gryphius, 1553	Giovanni Griffio, stampatore Paolo Gherardo, libraio

18 ottobre 1553	Libri ebraici	Tutta la letteratura giudaica	Perquisiti tutti i librai e stampatori
13 ottobre 1559	Senza licenza di stampa dei X	Libro di nomi e casate di nobili veneti (Non individuata in Edit16)	Francesco Sansovino, stampatore
25 settembre 1561	Libri ebraici	non specificate	Giovanni di Gara, stampatore
23 luglio 1566	Senza licenza di stampa dei X	<i>La tariffa delle puttane</i> (Non individuata in Edit16)	Girolamo Calepino, stampatore
9 agosto 1566	Aggiunte dopo la licenza dei X	<i>Le imprese illustri con espositioni et discorsi del s.or Ieronimo Ruscelli</i> , in Venetia, [D. Zenaro], 1566	Damiano Zenaro, libraio
7 aprile 1567	Opera vietata	M. Bandello, <i>Novelle</i> , in Venetia appresso Camillo Franceschini, 1566	Camillo Franceschini, stampatore Stefano Cieri, stampatore
28 maggio 1567	Senza licenza di stampa dei X	A. Cornelius Celsus, <i>De re medica</i> , in Venetijs, apud Hieronymum Scoto, 1566	Girolamo Scoto, stampatore
16 luglio 1567	Senza licenza di stampa dei X	<i>Catechismus ex decreto Concilii tridentini</i> , Venetii, apud Domenicum de Farris, 1567	Giovanni Comancino, stampatore Domenico Farri, stampatore
2 agosto 1568	Senza licenza di stampa dei X	" <i>Historie cioè quella dei vagabondi</i> " (Non individuata in Edit16)	Alvise stampatore

19 agosto 1568	Opera vietata	<i>Novelle di Bandello</i> (probabilmente si tratta dell'edizione del Franceschini)	Giacomo Baron, libraio
9 settembre 1568	immagini immorali	Riproduzioni <i>Sonetti</i> Aretino	Domenico Zenoi, intagliatore Giovan Franc. Camocio, stampatore
22 settembre 1568	Libri ebraici	<i>Talmud</i> e commenti	Vittorio Eliano, correttore Rabbi Samuele Pin, finanziatore Rabbi Juda, finanziatore Moise Salati, finanziatore Benedetto Bora, finanziatore Gedelia Ceroicho, finanziatore Giorgio Cavalli, stampatore Giovanni di Gara, stampatore Giovanni Griffio, stampatore Nicolo Bevilacqua, stampatore Cristoforo Zanetti, stampatore
22 dicembre 1575	Senza licenza di stampa dei X	non specificate	Vincenzo Viani, stampatore Domenico Farri, stampatore
26 gennaio 1579 (m.v.)	Opera vietata	Aretino	Stefano Bindoni, stampatore
6 giugno 1592	Nessuna motivazione (opera intitolata <i>Anticristo</i> , probabilmente immorale)	<i>Anticristo</i> (Non individuata in Edit16)	Orazio Larduccio, stampatore Giovanni Maria di Bighignol, libraio Bernardin Bressan, libraio Antonio Bressan, libraio Ambrosi da Bagolin, libraio

18 gennaio 1594 (m.v.)	Senza licenza di stampa dei X	<i>Legenda et martiro di Santo Simone innocente, in Trento, per i fratelli Gelmini, 1593</i>	Tommaso Linauol da Ferrara, libraio
8 novembre 1595	Senza licenza di stampa dei X	<i>La Rebenedizione del re di Navarra</i> (non esistono copie dell'edizione del Vincenzi)	Giacomo Vincenzi, stampatore
4 luglio 1596	Senza licenza di stampa dei X	<i>Transito di Nostra Donna</i> <i>Il contrasto dell'angiolo e del dimonio</i> <i>Prego della gloriosa vergine Maria</i> <i>Oratione devotissima al nostro Signor Gesù</i> <i>Prego devotissimo dal nostro signor Giesù</i> <i>Beatus homo qui confidit in Domino</i>	Giovan Battista Bonfadino, stampatore Giacomo da Salo, stampatore
17 luglio 1597	Aggiunte dello stampatore dopo aver ottenuto l'imprimatur	F. Glisenti, <i>Athanatophilia</i> , in Venetia, appresso Domenico Farri, 1596	Fabio Glisenti, autore Onofrio Farri, stampatore
23 gennaio 1597 (m.v.)	Senza licenza di stampa dei X	M. de Azpilcueta, <i>Consigli del Navarra, Venetis</i> , apud Paulum Ugolinum, 1597	Paolo Ugolino, stampatore Zenaro Damiano, libraio Giovan Battista Sessa, libraio Francesco de Franceschi, libraio Gaspato Gardana, libraio
28 settembre 1604	Senza licenza di stampa dei X	<i>Lettere di Angelo Grillo</i> <i>Madrigali di Alessio Gatti</i> (non esistono copie delle edizioni del Polo)	Girolamo Polo, stampatore M. Antonio Brogiollo, libraio
28 giugno 1610	Senza licenza di stampa dei X	<i>Vera relatione del supplitto et morte dell'inhumano et diabolico F. Ravallot</i> , appresso Giovan Alberti, 1610	Giovan Alberti, stampatore

11 luglio 1610	immagini immorali	<i>Misura del piede della Madonna</i>	Francesco Valesio, intagliatore Catarino Doino, intagliatore Donato Graziosi, stampatore Giacomo Paulini, stampatore Giacomo Penesi, non specificato
17 marzo 1611	Senza licenza di stampa dei X	<i>Bolla d'oro dell'imperatore Carlo quarto, in Venetia, appresso Vincenzo Fiorina, 1612</i> (l'opera venne ristampata con la licenza di stampa)	Vincenzo Fiorina, stampatore
28 giugno 1611	Venduto senza licenza di stampa	"alcune historie"	Pasqualin Grillo, stampatore
10 gennaio 1611 (m.v.)	Falso luogo di stampa	<i>Priuilegi imperiali e confirmationi apostoliche, con diuerse sentenze, et altre scritture a favore della famiglia Angela Flauia Comnena</i> (non esistono copie di quest'edizione)	Antonio Turrimo, stampatore Gio. Flavio Comneno, finanziatore
7 maggio 1614	Senza licenza di stampa dei X	G. Marino, <i>La lira</i> , in Venetia, appresso Giovan Battista Ciotti, 1614	Giovan Battista Ciotti, libraio Angelo Ballio, stampatore
9 maggio 1643	Opera immorale	<i>Divortio celeste</i> (L'edizione non è stata individuata)	Giovanni Francesco Picenini, libraio Salvador, libraio ai Frari Gregorio Facchinetti, compositore
9 febbraio 1643 (m.v.)	Rappresentazione comica immorale	<i>L'Atteista fulminato</i>	Carlo Cantù detto Buffetto, attore Giulio Cesare Torri d. Zaccagnino, attore

24 maggio 1651	Figure immorali	Immagini disoneste in cera	Camillo Bagato, intagliatore
5 gennaio 1654 (m.v.)	Libraio che traffica opere disoneste	non specificate	Nicolo Russi, libraio
24 gennaio 1680 (m.v.)	Opera immorale	Canzonetta in dialogo (Non individuata nei cataloghi)	Domenico Miloco, stampatore
4 febbraio 1680 (m.v.)	Libraio che traffica opere disoneste	non specificate	Giovanni Fregchetti, libraio
4 febbraio 1681 (m.v.)*	Frontespizi modificati	non specificato	Michiel Angelo Barboni, stampatore
18 aprile 1681	Libraio che traffica opere disoneste	non specificate	Giacomo Vancampier "framengo", libraio
5 aprile 1683	Figure immorali	Disegni su scatole di tabacco	Paolo Maria Abbiati, intagliatore

NOTE:

- Mancano i registri delle Raspe tra il 1615 ed il 1624
- Il processo datato 4 febbraio 1681 (m.v.) risale sicuramente all'anno precedente. Si tratta di un errore di trascrizione del notaio.

BIBLIOGRAFIA

Adorni S. e Mancini N., *Stampa e censura ecclesiastica a Venezia: il caso del "corriere svaligiato"*, «Esperienze letterarie», X, 1985, 4, pp. 3-36.

Andretta S., *La Repubblica inquieta. Venezia nel Seicento tra Italia ed Europa*, Roma, Carocci, 2000.

F. Ascarelli e M. Menato, *La tipografia del '500 in Italia*, Firenze, Olschki, 1989.

Barbierato F. (a cura di), *Libro e censure*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.

Barbierato F., *Nella stanza dei circoli. Chiave di Salomone e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.

Barbierato F., *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006.

Barbierato F., *La stampa nel Cinquecento*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2010, vol. I, pp. 686-693.

Barbierato F., *Tolérer ce que l'on ne peut accepter. Blasphème et athéisme dans la pratique judiciaire de l'Inquisition romaine au XVII^e siècle* », «Les Dossiers du Grihl», Les dossiers de Jean-Pierre Cavallé, 2012, reperito il 6 febbraio 2013 all'indirizzo web: <http://dossiersgrihl.revues.org/5045>.

Barbieri E. e Zardin D. (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento*, Milano, Vita e Pensiero, 2002.

Basaglia E., *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secoli XV-XVIII)*, vol. II, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1985, pp. 191-221.

Benzoni G., *La vita intellettuale*, in *Storia di Venezia. La Venezia Barocca*, VII, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1997, pp. 813-919.

Bonora E., *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore libraio e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994.

Bouwsma W. J., *Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell'età della Controriforma*, Bologna, Il Mulino, 1977.

Braida L., *Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo*, Roma - Bari, Laterza, 2000.

Branca V. e Ossola C. (a cura di), *Crisi e rinnovamento nell'autunno del Rinascimento a Venezia*, Firenze, Olschki, 1991.

Braudel F., *La vita economica di Venezia nel secolo XVI*, in *La civiltà veneziana del Rinascimento*, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 81-102.

Brown H. F., *The venetian printing press. An historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished*, London, 1891.

Bury M., *The measure of the Virgin's foot*, in *Images of medieval sanctity: Essays in honour of Gary Dickson*, a cura di D. Higgs Strickland, Leida, Brill, 2007, pp. 121-134.

Carminati C., *Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura*, Roma – Padova, Antenore, 2008.

Casali E., *Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2003.

Castellani C., *Documenti circa la persecuzione dei libri ebraici a Venezia*, «La Bibliofilia», VII, 1905-1906, pp. 304-307.

Cavarzere M., *La prassi della censura nell'Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011.

Chabod F., *Venezia nella politica italiana ed europea del Cinquecento*, in *La civiltà veneziana del Rinascimento*, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 27-55.

Cocchiara F., *Il libro illustrato veneziano del Seicento*, Padova, Il Prato, 2010.

Corsaro A., *Giovanni della Casa poeta comico. Intorno al testo e all'interpretazione dei "capitoli"*, in *Per Giovanni della Casa*, a cura di G. Barbarisi e C. Berra, Milano, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, 1997, pp. 123-178

Cozzi G., *Religione, moralità e giustizia a Venezia; vicende della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia*, dispensa ciclostilata del corso tenuto presso l'Università di Padova nell'anno accademico 1967-1968, Padova, CLEUP, 1967.

Cozzi G., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982.

Cozzi G., *La politica culturale della Repubblica di Venezia nell'età di Giovan Battista Benedetti*, in *Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale di studio 'Giovan Battista Benedetti e il suo tempo'*, a cura di A. Manno, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1987, pp. 9-27.

Cozzi G., *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1-87.

Cozzi G., *Venezia dal Rinascimento all'età barocca*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1994, pp. 3-125.

Cozzi G., *Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio*, in *Storia di Venezia. La Venezia Barocca*, VII, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1997, pp. 3-104.

Cozzi G. - Knapton M. - Scarabello G., *La Repubblica di Venezia in età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, Utet, 1992, pp. 3-549.

Davidson N., *The Inquisition in Venice and its documents: some problems of method and analysis*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 117-131.

De Bernardin S., *I Riformatori dello Studio: indirizzi di politica culturale nell'Università di Padova*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1983, vol. 4/I, pp. 61-91.

Del Col A., *Il controllo della stampa a Venezia e i processi di Antonio Brucioli (1548-1559)*, «Critica storica», XVII, 1980, 3, pp. 457-510.

Del Col A., *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica storica», XXV, 1988, 2, pp. 244-294.

Del Negro P., *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1984, pp. 407-436.

Del Torre G., *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2010.

Derosas R., *Moralità e giustizia a Venezia nel 1500-1600. Gli Esecutori contro la Bestemmia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. I, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1981, pp. 431- 528.

De Vivo F., *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

Di Filippo Bareggi C., *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni Editore, 1988.

Di Filippo Bareggi C., *L'editoria veneziana fra '500 e '600*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1994, pp. 615-648.

Dionisotti C., *Chierici e laici*, in *Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino, Einaudi, 1967, pp. 55-88.

Fahy C., *The "Index Librorum prohibitorum" and the Venetian printing industry in the Sixteenth Century*, «Italian Studies. An annual review», XXXV, 1980, pp. 52-61.

C. Fahy, *Edizioni veneziane dei Paradossi di Ortensio Lando*, in Id., *Saggi di bibliografia testuale*, Padova, Antenore, 1988, pp. 169-211.

Farro M. C., *Un "libro di lettere" da riscoprire. Angelo Grillo e il suo epistolario*, «Esperienze letterarie», XVIII, 1993, pp. 69-82.

Fassina G., *Factiousness, fractiousness or unity? The reform of the Council of Ten in 1582-1583*, «Studi Veneziani», 54, 2007, pp. 89-117.

Findlen P., *Humanism, Politics and Pornography in Renaissance Italy*, in *The invention of pornography. Obscenity and the origins of modernity, 1500-1800*, a cura di Lynn Hunt, New York, Zone Books, 1993, pp. 49-108.

Firpo M., *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma - Bari, Laterza, 2001.

Fortis U. (a cura di), *Venezia ebraica*, Roma, Carucci, 1982.

Fragnito G., *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997.

Fragnito G. (a cura di), *Church, censorship and culture in early modern Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Fragnito G., *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Roma, Laterza, 2003, pp. 577-616.

Fragnito G., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005.

Frajese V., *Regolamentazione e controllo delle pubblicazioni negli antichi stati italiani (sec. XV-XVIII)*, in *Produzione e commercio del libro e della carta*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 677-730.

Frajese V., *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994.

Frajese V., *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna*, in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, a cura di N. Pirillo, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 47, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 171-211.

Frajese V., *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006.

P. F. Grendler, *Critics of the Italian World (1530-1560): Anton Francesco Doni, Nicolò Franco and Ortensio Lando*, Madison – Londra, University of Wisconsin Press, 1969.

Grendler P. F., *The "Tre Savi sopra Eresia", 1547-1605: a prosopographical study*, «Studi Veneziani», 3, 1979, pp. 283-340.

Grendler P. F., *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605*, Roma, Il Veltro, 1983.

Griffante C. (a cura di), *Le edizioni veneziane del Seicento*, 2 voll., Milano, Editrice Bibliografica, 2003-2006.

Huizinga J., *L'autunno del Medioevo*, Firenze, Sansoni, 1988.

Hunecke V., *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 1646-1797: demografia, famiglia, ménage*, in *Storia di Venezia*, VIII, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1998, pp. 359-429.

Hunt L. (a cura di), *The invention of pornography. Obscenity and the origins of modernity, 1500-1800*, New York, Zone Books, 1993.

Infelise M., *A proposito di "imprimatur". Una controversia giurisdizionale di fine '600 tra Venezia e Roma*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 287-299.

Infelise M., *Ex ignotus notus? Note sul tipografo Sarzina e l'Accademia degli Incogniti*, in *Libri, tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo*, a cura di A. Ganda, E. Grignani e A. Petrucciani, Firenze, Olschki, 1997, pp. 207-223.

Infelise M., *I libri proibiti*, Roma - Bari, Laterza, 1999.

Infelise M., *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII)*, Roma – Bari, Laterza, 2002.

Infelise M., *Libri e politica nella Venezia di Arcangela Tarabotti*, «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», VIII (2002), pp. 31-45.

Infelise M., *Note sulle origini della censura di Stato*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Roma, Laterza, 2003, pp. 223-240.

Infelise M., *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, «La Bibliofilia», CIX (2007), n. 1, pp. 71-77.

Infelise M., *Il mercato dei libri (XVII-XVIII secolo)*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2011, vol. II, pp. 428-440.

Infelise M., *La circolazione delle notizie nell'Italia moderna*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2011, vol. II, pp. 459-465.

Infelise M., *La decapitazione di un libertino*, in *Atlante della letteratura italiana*, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2011, vol. II, pp. 486-492.

Ioly Zorattini P. C., *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (1548-1560)*, «Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi. Sezione veneta», vol. II, Firenze, Olschki, 1980.

Ioly Zorattini P. C., *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (1561-1570)*, «Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi. Sezione veneta», vol. III, Firenze, Olschki, 1982.

Ioly Zorattini P. C., *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (1587-1598)*, «Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi. Sezione veneta», vol. XII, Firenze, Olschki, 1990.

Ioly Zorattini P. C., *Gli Ebrei nel Veneto dal secondo Cinquecento a tutto il Seicento*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1984, vol. 4/II, pp. 281-312.

Jacoviello M., *Proteste di editori e librai veneziani contro l'introduzione della censura sulla stampa a Venezia*, «Archivio Storico Italiano», CLI, 1993, I, pp. 27-56.

Jedin H., *Gasparo Contarini e il contributo veneziano alla Riforma cattolica*, in *La civiltà veneziana del Rinascimento*, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 103-124.

Lowry M., *The Reform of the Council of Ten in 1582-1583: an unsettled problem?*, «Studi Veneziani», 13, 1971, pp. 275-310.

Lowry M., *Il mondo di Aldo Manuzio Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento*, Roma, Il Veltro, 1984.

Maranini G., *La costituzione di Venezia*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

Martin J., *L'inquisizione romana e la criminalizzazione del dissenso religioso a Venezia all'inizio dell'età moderna*, «Quaderni Storici», 66, 1987, 3, pp. 777-802.

Martin J., *Per un'analisi quantitativa dell'Inquisizione veneziana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 143-157.

Martini G., *Il «vitio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988.

McClure G. W., *The "Artes" and the "Ars Moriendi" in late Renaissance Venice: the professions in Fabio Glisenti's "Discorsi morali contra il dispiacer del morire, detto Athanatophilia" (1596)*, in «Renaissance Quarterly», LI (1998), 1, pp. 92-127.

Mattozzi I., *"Mondo del libro" e decadenza a Venezia (1570-1730)*, «Quaderni Storici», 72, 1989, 3, pp. 743-786.

Molinari C., , *La Commedia dell'Arte*, Milano, Mondadori, 1985.

Molmenti P., *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, 2 v., Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, 1911.

Muir E., *Guerre culturali. Libertinismo e religione alla fine del Rinascimento*, Roma – Bari, Laterza, 2008.

Nuovo A. e Coppens C., *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Ginevra, Librairie Droz, 2005.

Padoan G., *Momenti del Rinascimento veneto*, Padova, Antenore, 1978.

Pelusi S., *Le civiltà del libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, cristiani, islamici dal Quattrocento al Settecento*, Padova, Il Poligrafo, 2000.

Pesenti G., *Libri censurati a Venezia nei secoli XVI-XVII*, «La Bibliofilia», LVIII, 1956, I, pp. 15-30.

Pesenti T., *Stampatori e letterati nell'industria editoriale a Venezia e in Terraferma*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1983, vol. 4/I, pp. 93-129.

Plumidis G., *La stampa greca a Venezia nel secolo XVII*, «Archivio Veneto», CII, 1971, n. 128, pp. 29-40.

Povolo C., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997.

Preto P., *Le «paure» della società veneziana*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 215-238.

Preto P., *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Milano, Il Saggiatore, 2004.

Prodi P., *Chiesa e società*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1994, pp. 305-339.

Prosperi A. e Biondi A. (a cura di), *Libri, idee e sentimenti religiosi nel Cinquecento italiano*, Modena, Edizioni Panini, 1987.

Prosperi A., *L'Inquisizione: verso una nuova immagine?*, «Critica storica», XXV, 1988, 1, pp. 119-145.

Prosperi A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.

Prosperi A., *Censurare le favole. Il protoromanzo e l'Europa cattolica*, in *Il romanzo*, a cura di F. Moretti, vol. 1, Torino, Einaudi, 2001, pp. 71-106.

Pullan B., *La politica sociale della Repubblica di Venezia (1500-1620)*, Roma, Il Veltro, 1982.

Quondam A., «*Mercanzia d'onore*» e «*Mercanzia d'utile*». *Produzione libraria e lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento*, in *Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna. Guida storica e critica*, a cura di A. Petrucci, Bari, Laterza, 1989, pp. 51-104.

Raines D., *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, «Storia di Venezia», I, 2003, pp. 1-64.

Raines D., *Dopo Sarpi: il patriziato veneziano e l'eredità del servita*, in *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 547-649.

Rebellato E., *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XVI*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2008.

Rhodes D. E., *Roberto Meietti e alcuni documenti della controversia fra Paolo V e Venezia*, «Studi secenteschi», I, 1960, pp. 164-172.

Rhodes D. E., *Some neglected aspects of the career of Giovanni Battista Ciotti*, in *Further Studies in Italian and Spanish Bibliography*, Londra, Pindar Press, 1991, pp. 116-130.

Rhodes D. E., *Silent printers. Anonymous printing at Venice in the Sixteenth century*, Londra, The British Library, 1995.

Ricci S., *Inquisitori, censori, filosofi, sullo scenario della Controriforma*, Roma, Salerno Editrice, 2008.

Richardson B., *Stampatori, autori e lettori nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2004.

Rotondò A., *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, V, I documenti, II, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1397-1492.

Rozzo U., *Bandello, Lutero e la censura*, in *Gli uomini, le città e i tempi di Matteo Bandello. Convegno internazionale di studi bandelliani*, a cura di U. Rozzo, Tortona, Biblioteca civica, 1985, pp. 275-300.

Rozzo U., *Linee per una storia dell'editoria religiosa in Italia (1465-1600)*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1993.

Rozzo U. (a cura di), *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, Udine, Forum, 1997.

Rozzo U., *La letteratura italiana negli indici del Cinquecento*, Udine, Forum, 2005.

Rusconi R., *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli ultimi decenni del secolo XVI*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura e società*, a cura di M. Sangalli, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2001, pp. 141-163.

Salzberg R., *La lira, la penna e la stampa: cantastorie ed editoria popolare nella Venezia del Cinquecento*, «Minima Bibliographica», 10, Milano, Edizioni CUSL – Università Cattolica di Milano, 2011.

Santoro M. (a cura di), *La stampa in Italia nel Cinquecento. Atti del Convegno Roma, 17-21 ottobre 1989*, Roma, Bulzoni Editore, 1992.

Santoro M., *Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio*, Milano, Editrice Bibliografica, 2008.

Sanudo M., *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae ovvero la città di Venezia (1493-1530)*, a cura di A. Caracciolo Aricò, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino- La Goliardica, 1980.

Sarpi P., *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. Gambarin, Bari, Laterza, 1958.

Schutte A. J., *I processi dell'Inquisizione veneziana nel Seicento: la femminilizzazione dell'eresia*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 159-173.

Signorotto G., *Venezia e il ritorno dei Gesuiti (1606-1657)*, «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 28, 1992, pp. 277-317.

Spini G., *Ricerca dei libertini. La teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano*, Firenze, Nuova Italia, 1983.

Stango C. (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Firenze, Olschki, 2001.

Stella A., *Chiesa e stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica del Vaticano, 1964.

Stella A., *Movimenti di riforma nel Veneto nel Cinque-Seicento*, in *Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1983, vol. 4/I, pp. 1-21.

Stow K. R., *The burning of the Talmud in 1553, in the light of sixteenth century catholic attitudes toward the Talmud*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 34, 1972, pp. 435-459.

Tafuri M. (a cura di), *“Renovatio Urbis”. Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, Roma, Officina Edizioni, 1984.

Trebbi G., *La società veneziana*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1994, pp. 129-213.

Trebbi G., *La cancelleria veneta*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125.

Trebbi G., *Il segretario veneziano*, « Archivio Storico Italiano», 144, 1986, pp. 35-73.

Ulvioni P., *Stampa e censura a Venezia nel Seicento*, «Archivio Veneto», CVI, 1975, n. 139, pp. 45-93.

Ulvioni P., *Stampatori e librai a Venezia nel Seicento*, «Archivio Veneto», CVIII, 1977, n. 144, pp. 93-124.

Viggiano A., *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1994, pp.825-861.

Villari R., *Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento*, Bari, Laterza, 1987.

Witcombe C., *Copyright in the Renaissance: Prints and the Privilegio in Sixteenth Century Venice and Rome*, Leida, Brill, 2004.

Zorzi M., *La circolazione del libro a Venezia nel '500: biblioteche private e pubbliche*, «Ateneo Veneto», 28, 1990, pp. 117-189.

Zorzi M., *La produzione e la circolazione del libro*, in *Storia di Venezia. La Venezia Barocca*, VII, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1997, pp. 921-985.